

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio, programmazione economica e tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre 1990 la società Felci Srl di Frosinone del gruppo PermafleX ha ricevuto un finanziamento di oltre 4,5 miliardi dal ministero dell'industria, commercio ed artigianato, per il tramite della sezione autonoma del Credito industriale di Roma della Banca nazionale del lavoro (concessione n. 52756/00/01 12/90), ai sensi della legge n. 64 del 1° marzo 1986;

il finanziamento ha coperto per intero le spese per impiantare un nuovo stabilimento per la lavorazione del materasso;

i macchinari e l'impianto sono stati collaudati nel 1996, mentre la fine dei lavori risale al maggio del 1993;

l'attività della Felci Srl è cessata tra l'ottobre 1996 ed il gennaio 1997, con il totale assorbimento del personale da parte della PermafleX —;

se sia vero che la Felci Srl ha venduto ad un'azienda del Nord-Est, l'Ovattificio Resinchimico Vicentino (O.R.V.), tutti i macchinari dello stabilimento per una cifra pari a circa 500 milioni; la vendita dei macchinari rappresenterebbe infatti una violazione dei vincoli previsti dall'attuale ordinamento legislativo per le aziende ammesse a godere dei benefici sopra richiamati;

quali siano le ragioni per cui la Felci Srl abbia potuto procedere all'alienazione dei macchinari;

se esistano delle responsabilità di organi statali riguardo al mancato controllo delle procedure seguite da questa società;

quali provvedimenti si intendano comunque intraprendere per sanzionare le eventuali irregolarità, anche considerando questo grave precedente alla luce di una nuova gravissima crisi che travaglia in questi giorni il gruppo della PermafleX, mettendo a repentaglio centinaia di posti di lavoro. (4-15184)

RISPOSTA. — *La Ditta FELCI S.r.l. con sede legale in Capena (RM), via della Buona Fortuna n 1, oggi via Piemonte n 39 c/o Mcs Service — Roma, ha ottenuto, per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di manufatti per materassi ubicato a Frosinone, le agevolazioni contributive e creditizie previste per la Legge 64/86.*

La ditta ha presentato domanda di agevolazioni in data 3.4.1990 ed ha avuto riconosciute, in via provvisoria, le seguenti agevolazioni con decreto provvisorio n. 52756/00/01:

contributo in conto capitale: lire 1.473.750.000;

contributo in conto interessi: lire 1.275.200.000, sul finanziamento agevolato di lire 2.070.000.000, a fronte di investimenti fissi ammissibili per complessive lire 4.912.500.000.

Le erogazioni finora effettuate sono le seguenti:

contributo in conto capitale: lire 1.341.600.000 (al 31.7.1996);

contributo in conto interessi: lire 834.941.740 (al 10.3.1998).

Con nota pervenuta alla cessata Agensud in data 12.10.1993, l'istituto istruttore B.N.L. Credito Industriale S.p.A. ha trasmesso la relazione finale sugli investimenti realizzati, evidenziando una minore spesa complessiva sostenuta dalla ditta, ma il cui ammontare seppur ridotto risulta di lire 4.583.000.000, oltre a lire 79.000.000 per scorte.

La Commissione incaricata con decreto ministeriale del 2.2.1996 ha effettuato l'accertamento sulla spesa ed ha reso le proprie conclusioni con « verbale di accertamento spesa » del 23.10.1996.

Non risulta emanato il provvedimento definitivo poiché gli uffici competenti di questa Amministrazione sono a conoscenza di un'indagine in corso da parte della Procura di Frosinone ed hanno richiesto, al Comando Provinciale di Frosinone della Regione Carabinieri Lazio, di essere informati su eventuali cause ostantive alla conferma seppur parziale a seguito della cessazione di attività, delle agevolazioni concesse secondo quanto previsto dalla Legge 64/86 e dal decreto ministeriale 233/89.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

ALEMANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

in data 7 maggio 1998, il giudice per le indagini preliminari di Rieti rinviava a giudizio l'arbitro di calcio Salvatore Marrazzo per falso ideologico ed induzione in errore poiché aveva certificato il falso nel referto arbitrale rispetto a quanto egli stesso aveva determinato e stabilito nel rettangolo di gioco durante la gara Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997;

la condotta imputata all'arbitro induceva in errore il Coni in ordine all'attestazione, sul *Bollettino Ufficiale* n. 22 del 3 giugno 1997, della combinazione vincente del concorso *Totogol* n. 42 del 1° giugno 1997 che, per effetto del falso referto arbitrale, risultava ufficialmente essere: « 1-7-13-16-20-23-29 » anziché « 1-7-9-16-20-22-23-29 »;

nel decreto che disponeva il giudizio per l'arbitro Marrazzo, si legge che la prova del falso emerge con sufficiente certezza in ordine al fatto materiale;

in data 21, 22 e 23 aprile 1998, sono stati pubblicati sul *Corriere dello Sport* tre articoli relativi ai fatti di cui sopra, nei quali il giornalista sportivo A. Maglie, sostiene che noti personaggi della Lega nazionale dilettanti calcio avrebbero fatto pressioni sull'arbitro Marrazzo per cambiare il referto al fine proprio di alterare la combinazione del concorso;

in data 24 settembre 1998 il *Corriere dello Sport*, pagina 9, ribadisce le accuse precedenti ed indica i nominativi dei personaggi della Lega dilettanti che avrebbero fatto pressioni sull'arbitro per far modificare — il giorno seguente la partita — il referto arbitrale e di conseguenza la combinazione vincente del concorso *Totogol*;

sui fatti in questione l'interrogante aveva già presentato in data 2 luglio 1997 una circostanziata interrogazione ed i vari danneggiati dal reato avrebbero presentato una circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente —:

se non ritengano, che nel fatto esposto vi sia stato un danno per l'erario e se, quindi, ravvisino l'opportunità di segnalare il fatto alla Corte dei conti per le implicazioni patrimoniali;

se sia stata attivata un'attività di indagine e controllo in merito;

se ritengano giusta e corretta la combinazione vincente del concorso *Totogol* n. 42 del 1° giugno 1997 e le vincite così indebitamente distribuite, creando così un eventuale danno per l'erario, alla luce degli

atti processuali di Rieti che hanno fatto emergere quanto segue: a) l'arbitro avrebbe scientemente falsificato il referto; b) il fiduciario *Totogol* presente all'incontro avrebbe dichiarato di non conoscere le regole del gioco del calcio; c) il commissario di campo si sarebbe allontanato dal rettangolo di gioco prima della fine dell'incontro, non potendone conoscere, quindi, le decisive vicende finali;

se intendano accertare perché il Coni non abbia immediatamente avviato un'inchiesta federale — dato il clamore giornalistico suscitato dalla vicenda (vedi « Il processo di Biscardi » — Tmc del 2 giugno 1997 ed il settimanale specializzato « La Schiedina » n. 42 e 43 del 1997), ed i tempestivi ricorsi degli interessati all'ufficio pronostici del Coni, i quali non lamentavano un episodio tecnico ma una diversità tra quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco documentato ineccepibilmente dalla telecronaca dell'incontro e quanto, invece, falsamente scritto nel referto arbitrale;

quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dell'ufficio pronostici e della Lega nazionale dilettanti;

quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dell'arbitro, del fiduciario *Totogol* e del commissario di campo;

se risulti che l'arbitro Marrazzo dopo l'incontro Rieti-Pomezia sia stato addirittura promosso di ruolo;

se ritengano che quanto accaduto nel concorso *Totogol* n. 42 del 1° giugno 1997 sia un modo corretto e trasparente di gestire un concorso pronostici quale il *Totogol*. (4-20225)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione sulla base delle informazioni acquisite dal CONI e dal Ministero delle Finanze.

I soggetti coinvolti nella vicenda relativa alla gara Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997, sono stati giudicati dalla Corte Federale, a seguito del deferimento per violazione all'articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Il succitato Organo ha inflitto le seguenti sanzioni:

Giulivi Elio e D'Elia Pietro, inibizione per anni uno a svolgere attività in seno alla FIGC;

Marrazzo Giuseppe e Ramicone Domenico, inibizione per mesi sei;

Belfiori Giuliano e Todone Aldo, inibizione per mesi tre.

Il Dott. Elio Giulivi, in data antecedente al suddetto giudizio, si è dimesso dalla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e il Consiglio Federale dell'11 dicembre 1998 ha nominato quale Commissario Straordinario della L.N.D. il Presidente della Federcalcio, Avv. Luciano Nizzola.

In ordine all'accertamento delle responsabilità, risultano pendenti presso l'Autorità Giudiziaria i seguenti procedimenti:

giudizi civili dinanzi al Tribunale di Roma promossi dai Signori Vigliaturo, Cardea ed altri, riguardanti una presunta vincita conseguita nel concorso Totogol n. 42/97, sul presupposto che l'incontro in questione dovesse considerarsi sospeso per l'espulsione di un quinto giocatore del Pomezia. Il CONI si è ritualmente costituito in questi giudizi tramite il patrocinio dell'Avv. Luigi Condemi Morabito;

un procedimento penale nei confronti dell'arbitro Sig. Salvatore Marrazzo, dinanzi al Tribunale di Rieti. Il reato contestato è quello previsto dagli articoli 48, 479 e 480 del codice penale (errore determinato dall'altrui inganno e falsità ideologica). Il CONI, inizialmente presente quale parte offesa, si è poi costituito anche come parte civile per mezzo di apposita procura rilasciata dal legale rappresentante.

Quanto ai provvedimenti che erano stati adottati in precedenza nei confronti dell'arbitro Marrazzo e del Commissario di campo Belfiori, la Federcalcio ha fatto presente che il primo, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. di Rieti, era stato sospeso dall'attività federale in data 10 giugno 1998; mentre il secondo, dal momento in cui si è appreso il suo coinvolgimento nella vicenda, non è stato più designato come Commissario di campo.

Per quanto concerne la promozione dell'arbitro Salvatore Marrazzo, la FIGC ha precisato che essa era un atto dovuto per gli ottimi risultati tecnici dal medesimo conseguiti nel corso della stagione 1996/97 e che all'epoca della promozione non era ancora venuto alla luce lo scandalo giudiziario in cui è rimasto coinvolto il Sig. Marrazzo.

Per quanto concerne l'eventuale danno che l'interrogante paventa possa essere stato subito dall'Erario, a seguito dei fatti in questione il Ministero delle Finanze fa presente che tale ipotesi non appare fondata atteso che, in base alla normativa vigente nel 1997 (decreto-legge 14.4.1948, n. 496 e successive modificazioni, ora abrogato e sostituito dal decreto-legge 23.12.1998, n. 504) allo Stato era dovuta un'imposta unica calcolata in relazione agli introiti lordi derivanti dall'esercizio del concorso, senza che alcuna incidenza potesse avere, in relazione a ciò, l'esito degli eventi pronosticati.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ASCIERTO e GASPARRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

da circa dieci anni è stato predisposto un progetto per la realizzazione di una imponente arteria stradale che collegasse le borgate di Tor Bella Monaca, e Tor Vergata, e precisamente l'Università e il Policlinico Casilino con gli altri servizi della zona, per snellire il traffico sul GRA e sulle vie interne;

i lavori della strada in argomento sono stati interrotti nel 1993 e sono costati 21 miliardi di lire. L'opera incompleta è nel totale abbandono;

ciò che è stato costruito, una strada a 4 corsie di marcia lunga circa 1 chilometro (dei sette del progetto iniziale) è oggi punto di ritrovo di sbandati e tossicodipendenti che sfruttano il tratto di via per sfuggire ai controlli delle Forze di Polizia ed è una disca-

rica abusiva di rifiuti di ogni genere che inquina notevolmente l'ambiente;

gli abitanti di via A. Perfetti, hanno più volte protestato contro il degrado della zona senza ottenere alcun riscontro. Tra l'altro, sembrerebbe che, la strada non può più avere quel percorso per non abbattere alcuni palazzi ivi esistenti —:

qualli iniziative intendano adottare perché sia fatta luce sul grave sperpero di denaro pubblico e la zona sia bonificata dai rifiuti. (4-20133)

RISPOSTA. — *Per corrispondere all'atto ispettivo in oggetto, che involge un settore che esula dalle competenze di questo Ministero sono stati richiesti elementi tramite la Prefettura di Roma.*

La stessa informa che nel merito è stato interessato il Sindaco di Roma che ha comunicato che l'intervento per la realizzazione dell'asse viario di collegamento tra il Centro di Settore di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, affidato in concessione al Consorzio Tor Bella Monaca e, per esso, al Consorzio ISVEUR nell'ambito del lotto di urbanizzazione U9, attualmente risulta in sospensione di lavori per le problematiche connesse al trasferimento delle famiglie proprietarie di sette appartamenti ubicati in due palazzine di Torre Angela che devono essere demolite, in quanto interferiscono con il tracciato dell'asse viario in questione.

Tali problemi riguardano da un lato l'acquisizione degli immobili da demolire e dall'altro lo sgombero delle sette abitazioni, realizzate dal Comune per consentire detto trasferimento, le quali dal 12 luglio 1994 risultano tuttora occupate da abusivi.

Dopo l'avvio di una procedura di permuta tra i vecchi ed i nuovi alloggi, non perfezionata per il problema del pagamento di oneri I.V.A. per circa 220 milioni di lire a carico dei proprietari, hanno fatto seguito numerose iniziative; infine, con la delibera consiliare n. 79 datata 4 maggio 1998, l'Amministrazione Comunale di Roma, ha disposto l'esecuzione, in modo strettamente coordinato

tra gli Uffici competenti, di una serie di procedure che, dall'acquisizione degli immobili, allo sgombero dei nuovi fabbricati e al trasferimento delle famiglie aventi titolo, assicurino la disponibilità di quelle aree, ove manifeste e imprescindibili esigenze di pubblico interesse rendano necessario il completamento dell'intervento viario nei tempi più brevi.

In merito al problema dell'acquisizione delle aree, è stata valutata la possibilità di evitare una procedura di esproprio degli immobili da demolire, in quanto la stessa richiederebbe tempi non brevi per il reperimento dei fondi necessari e l'emanazione del Decreto che fissa l'indennità di acquisizione, senza garantire i proprietari che la valutazione della stessa indennità possa corrispondere al valore effettivo delle nuove abitazioni già realizzate dove gli stessi soggetti vanno trasferiti.

La stessa Amministrazione Comunale ha ritenuto quindi opportuno definire uno schema di contratto per la definitiva cessione bonaria degli immobili che vanno demoliti. Detto schema di contratto, unitamente al provvedimento di relativa approvazione, attualmente in fase di predisposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, deve definire una volta per tutte le condizioni, e le modalità per lo scambio dei nuovi immobili con le case da demolire.

Per quanto concerne invece il problema dello sgombero degli edifici occupati, deve essere emessa la relativa Ordinanza, dal momento che la stessa condiziona in maniera determinante le altre fasi della complessa operazione e può certamente pregiudicarne il buon esito, impedendo il completamento della viabilità, di collegamento tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, la cui realizzazione è ritenuta indilazionabile e prioritaria su ogni altro problema connesso.

Si tratta infatti di un'opera pubblica strettamente necessaria alla funzionalità delle infrastrutture del comprensorio dell'VIII Circoscrizione, sia perché con la massima urgenza deve essere risolto il problema della chiusura della strade di accesso a Torre Angela da via Casilina per consentire

i lavori di ristrutturazione della linea CO-TRAL, sia perché la stessa viabilità deve entrare in funzione per il Grande Giubileo 2000 ed essere collegata alle nuove strutture dell'Università di Tor Vergata.

La possibilità che, ove l'Ordinanza di sgombero sia eseguita entro i primi mesi del corrente anno, potrebbe consentire di provvedere entro il primo semestre del corrente anno, una volta effettuati i lavori di ripristino all'interno degli alloggi occupati, si potrebbe procedere al trasferimento delle famiglie nelle nuove abitazioni e alla ripresa dei suddetti lavori stradali che richiederebbero un presumibile tempo di otto-dieci mesi per essere completati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

BALLAMAN. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a seguito di decreto di perquisizione disposta dal pubblico ministero Antonio Lazzaro, il giorno 17 giugno 1997 il nucleo carabinieri di Pordenone compiva una duplice perquisizione: una presso la sede dell'associazione, l'altra presso l'abitazione dell'associato Adriano Trevisan;

la perquisizione veniva motivata dalla necessità di reperire: fotografie e videocassette relative alla verifica fiscale effettuata dalla guardia di finanza il 4 giugno 1997 presso la ditta associata Flam Gas srl, nonché i nominativi degli iscritti al Life;

le fotografie erano state scattate dal fotografo de *Il Gazzettino*, le riprese televisive erano state effettuate da Telefriuli, i nominativi degli associati sono presenti in internet sul sito Life.It e periodicamente pubblicati sul *vademecum* Life, inoltre agli stessi carabinieri erano stati forniti tali nominativi insieme ad altro materiale Life durante una visita amichevole presso la sede dell'associazione —:

quali siano le reali motivazioni che abbiano spinto a tali operazioni e se non sia ravvisabile un intento persecutorio degli organi statali nei confronti del sindacato imprenditoriale Life;

se non si ritenga necessario, alla luce di quanto esposto, attivare una indagine ispettiva al fine di verificare se vi siano state irregolarità nel comportamento del pubblico ministero Lazzaro, ed in particolare se sia ravvisabile in esso un intento persecutorio nei confronti del sindacato imprenditoriale Life. (4-11216)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che in relazione al suo contenuto è stato interessato il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste.*

L'esame della documentazione fatta pervenire consente di escludere la sussistenza di elementi suscettibili di assumere rilevanza sul piano disciplinare o della incompatibilità ambientale o funzionale a carico di magistrati.

Al riguardo si osserva che la perquisizione della sede del « Life » di Pordenone, è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica presso la locale Pretura Circondariale, dottor Lazzaro, a seguito di informativa redatta dal comandante della 5ª Legione della Guardia di finanza, che aveva denunciato la turbativa di una verifica fiscale posta in essere, con grida, proteste e riprese video-fotografiche, da tal Adriano Trevisan, nei cui confronti la predetta Procura della Repubblica aveva aperto un procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 110-112 n. 1 e 340 c.p., per il reato di cui all'articolo 337 c.p. e per il reato di cui agli articoli 81 e 341, ultimo comma, c.p. a seguito di quanto sopra evidenziato. La predetta perquisizione, pertanto, non appare ispirata ad un intento persecutorio, ma alla necessità di acquisire, agli atti del relativo procedimento penale, il corpo del reato o le cose ad esso pertinenti, secondo quanto agevolmente deducibile dall'esame del suddetto provvedimento di perquisi-

zione locale, peraltro integralmente confermato in sede di riesame dal Tribunale di Pordenone con ordinanza del 10 luglio 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BALLAMAN. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono apparse gravi e inquietanti notizie in riferimento alle dichiarazioni dell'ex numero uno della Federsci Marc Hodler, tra cui quella che testualmente dice: « dietro l'assegnazione delle più importanti manifestazioni sportive del mondo a partire dalle Olimpiadi c'è un mercato con un giro di affari di milioni di dollari », e « in questa vicenda i veri furfanti sono gli intermediari che offrono pacchetti di voti alle città candidate e in cambio arrivano a chiedere anche 5 milioni di dollari ». Altre dichiarazioni di Hodler accuserebbero la Fiat di aver distribuito oltre 150 auto ai dirigenti delle federazioni di Germania, Austria e Svizzera in modo che si potesse contare sul loro appoggio in favore di Sestriere 1997, rinomata località sciistica della famiglia Agnelli;

a tali dichiarazioni ha fatto riscontro dall'Australia Sallyanne Atkinson che, lavorando per la candidatura di Sydney 2000, ha fatto presente che « i regali, compresi quelli in natura, fanno parte del sistema in occasione dell'attribuzione della sede dei Giochi »;

anche in Giappone alcuni quotidiani popolari hanno pubblicato alcuni articoli ricordando che il Comitato per le Olimpiadi di Nagano ha speso 17 milioni di dollari per motivi non precisati che sarebbero in realtà regali ai membri del Comitato Internazionale Olimpico —:

quali iniziative intenda assumere per sollecitare, sia a livello nazionale, sia — nelle debite forme — a livello internazionale un momento di controllo sulle aggiu-

dicazioni e quali iniziative intenda adottare al fine di promuovere la candidatura alle olimpiadi invernali di Tarvisio visto comunque che per la candidatura di Sestriere sembrano già essersi adoperati altri soggetti. (4-21282)

RISPOSTA. - *Si risponde all'interrogazione sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI.*

La Federazione Italiana Sport Invernali ha escluso di essere a conoscenza dei fatti come quelli riferiti alla organizzazione dei Campionati del Mondo 1997 ed ha precisato che le attività promozionali riguardanti le candidature per i Campionati Mondiali di Sci, compresi i predetti Campionati 1997 del Sestriere, rientrano nelle prerogative e nelle attività esclusive dei Comitati Organizzatori a tale scopo costituiti.

In merito agli episodi di corruzione nell'ambito dell'assegnazione delle manifestazioni sportive, riportate diffusamente dalla stampa, un'inchiesta è stata avviata, com'è noto, dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Per quanto attiene alla candidatura dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, il Consiglio Nazionale del CONI ha designato le città di Torino, mentre la città di Tarvisio è stata proposta dal Comitato Olimpico Austriaco che prevede alcune competizioni nel territorio tarvisiano.

Il CONI ha evidenziato, in proposito, che secondo l'articolo 37 paragrafo 2 della Carta Olimpica del CIO, è previsto che non vi possa essere più di una candidatura per ciascun Paese.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

BASTIANONI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:*

con interrogazioni n. 4-06420 dell'11 gennaio 1995 e con successiva interrogazione del 21 marzo 1995 a firma onorevoli Moioli Viganò ed altri - rimasta senza risposta nonostante ripetute sollecitazioni

- era stato sollevato il problema delle centrali idroelettriche di Sant'Antonio, San Simone, Sant'Angelo sul fiume Ussita e San Placido sul fiume Nera, realizzate dalla Sime impianti per conto della società Nerawatt spa attraverso la utilizzazione dei fondi pubblici previsti dalla legge n. 308;

la costruzione di centrali idroelettriche rappresenta il raggiungimento di un ambizioso quanto velleitario programma energetico dell'Amministrazione comunale di Ussita che ha provocato devastanti effetti ambientali (forte riduzione della portata del fiume Ussita e notevole rumorosità) e nessun beneficio all'utenza che soffre in ogni stagione le conseguenze di frequenti guasti negli impianti fin dalla iniziale attivazione e nessun miglioramento nel volume di energia prodotta dalle centrali;

la centrale sul Nera è rimasta a lungo bloccata nella produzione di energia elettrica per la mancanza della concessione definitiva nell'uso delle acque, poiché era stato realizzato un impianto difforme rispetto al progetto originario -:

se risulti che si sia proceduto ad un effettivo collaudo degli impianti;

se si siano registrate anomalie nelle diverse fasi di progettazione, costruzione e collaudo delle opere;

a quanto ammontino gli stanziamenti pubblici utilizzati in ragione di leggi nazionali e a quanto ammontino le risorse trasferite dallo Stato all'ente locale interessato;

quali iniziative intenda concretamente assumere per verificare la completa funzionalità degli impianti, il rigoroso rispetto delle procedure sull'utilizzo dei fondi pubblici accertando ogni tipo di responsabilità, fornendo ogni elemento conoscitivo che possa eliminare ogni ragionevole dubbio sull'uso corretto delle risorse pubbliche. (4-00330)

RISPOSTA. - *Il Comune di Ussita ha creato l'Azienda Elettrica Municipale nel 1932, in concomitanza con l'inaugurazione*

della centrale idroelettrica S. Antonio. L'Azienda è stata costituita secondo le disposizioni legislative all'epoca vigenti in materia, che ne prevedevano la gestione in economia, cioè diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, in virtù della quale le spese e le entrate dell'azienda venivano assimilate a quelle degli altri servizi comunali e del Comune stesso.

Nel 1967 è entrata in funzione la nuova centrale di S. Simone, mentre l'impianto di S. Antonio veniva abbandonato, in quanto bisognoso di radicali interventi di ristrutturazione e di potenziamento.

Ma sin dalla metà degli anni settanta la potenza della centrale non riusciva più a coprire i bisogni degli impianti a fune, delle infrastrutture turistiche e dei servizi comunali. Inoltre, a partire dai primi anni ottanta entravano in servizio tre nuovi impianti a fune, con conseguente assorbimento di notevoli quantitativi di energia.

Pertanto il Comune, valutata la rilevanza dei costi determinati dai costanti prelievi dall'ENEL e incoraggiato dal contenuto dell'articolo 14 della legge 308/82, decideva di realizzare nuovi interventi produttivi, tali da consentire la copertura dei fabbisogni energetici dei propri impianti e dei servizi pubblici, nonché la cessione dei superi all'ENEL. Detti interventi contemplavano la riattivazione e il potenziamento della dismessa centrale di S. Antonio nonché la costruzione di due nuovi impianti idroelettrici, S. Angelo e S. Placido.

In data 2 maggio 1983 il Comune di Ussita presentava, pertanto, al Ministero dell'Industria tre distinte domande con relativi progetti per essere ammesso a godere dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 14 della legge 308/82 in ordine a tre iniziative consistenti nella realizzazione di tre nuovi impianti idroelettrici denominati « San Placido », « S. Antonio » e « S. Angelo », tutti ubicati nel Comune di Ussita (MC), preventivamente, rispettivamente i seguenti importi: lire 4.781.688.500, lire 1.863.000.000 e lire 1.301.742.500.

Gli uffici preposti alla valutazione delle domande di contributo in conto capitale ex legge 308/82 ritenevano ammissibili a contributo le somme presentate dal Comune, a

fronte delle quali concedevano, con i sottoelencati provvedimenti, per ciascuna delle citate iniziative i contributi di seguito indicati, tutti pari al 30 per cento dei costi ammessi:

Decreto	Contributo	Iniziativa
25.11.1985	L. 1.434.506.550	S. Placido
25.11.1985	L. 558.900.000	S. Antonio
27.12.1985	L. 390.522.750	S. Angelo

Al fine di costruire, mantenere e gestire le citate centrali, il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni la n. 11 del 31 luglio 1986 e la n. 35 del 23 dicembre 1986, stabiliva di costituire con la SOCIETÀ IMPIANTI MATERIALI ELETTRICI S.p.A. una società mista (pubblico-privata), in cui socio minoritario al 48 per cento figurava il Comune, ma con diritto alla presidenza, e socio maggioritario al 52 per cento risultava la Società SIME, con diritto al consigliere delegato. Tale società assumeva la denominazione di NERAWATT S.p.A., con sede in Ussita, e prevedeva, per il Comune, il versamento dei 3/10 del capitale sociale fissato in lire 200.000.000.

Dalle notizie assunte è risultato che il Comune si limitò unicamente a sottoscrivere la predetta quota di capitale sociale, senza peraltro mai provvedere all'effettivo versamento della stessa. Ciò nonostante la Società SIME anticipò la quota di spettanza del Comune e subappaltò la realizzazione delle opere civili necessitanti alle tre centrali alla ditta ITALSTRADE, ottenendone il versamento di una parte delle quote azionarie, con conseguente aumento del capitale a lire 90.000.000.

Successivamente, stante la perdurante morosità del Comune di Ussita, i soci della NERAWATT S.p.A., in data 30 giugno 1994, hanno deliberato all'unanimità di ratificare la decadenza del socio moroso Comune di Ussita, di estinguere tutte le azioni da esso sottoscritte, di ridurre conseguentemente ai sensi dell'articolo 2344, 3° comma, c.c., il capitale sociale a lire 104.000.000, che, di fatto, risultava interamente versato dalla S.I.M.E. S.p.A e di trasformare la stessa in Società a responsabilità limitata, con la denominazione NERAWATT S.r.l.

Di seguito il Comune con le delibere consiliari n. 4 del 30 maggio 1987 e n. 6 del 15 febbraio 1988, affidava alla Società NERAWATT i lavori relativi alla costruzione delle centrali di S. Antonio, S. Angelo e S. Placido. Gli stessi provvedimenti prevedevano l'approvazione dello schema degli atti di concessione regolanti i rapporti tra il Comune di Ussita e la società NERAWATT.

Con successivi contratti n. 428 del 19 ottobre 1987 e n. 429 del 15 marzo 1988 il Comune concedeva alla società NERAWATT la programmazione, la progettazione esecutiva, le prestazioni di assistenza nel reperimento di fondi ed istruttoria dei finanziamenti, oltre all'attuazione degli altri interventi necessari alla realizzazione delle centrali, nonché l'esercizio delle stesse per un periodo di dieci anni, definibile con una convenzione da stipulare ad avvenuto collaudo delle opere.

Con atti di giunta n. 503 del 4 dicembre 1988 e n. 20 del 18 maggio 1989 il Comune nominava un collaudatore in corso d'opera dei lavori che, con certificati di collaudo parziale per ciascun impianto, redatti tra il maggio 1989 e il marzo 1990, sottoscriveva l'esecuzione degli stati di avanzamento dei lavori realizzati.

Con successivi provvedimenti il Ministero dell'Industria disponeva a favore del Comune di Ussita, per i tre impianti in questione, l'erogazione relativa a quote di contributo corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati, secondo lo schema sottoindicato:

Decreto	Contributo	S.a.l.	Iniziativa
27.09.1990	L. 1.005.921.190	1°, 2°, 3°	S. Placido
27.09.1990	L. 396.180.060	1°, 2°	S. Antonio
20.11.1990	L. 312.224.690	1°, 2°	S. Angelo

Stante il mancato completamento nei tempi stabiliti dei lavori di realizzazione delle centrali incentivate, a partire dal 10 maggio 1987 il Comune di Ussita richiedeva, per ciascuno dei tre impianti di cui trattasi, una serie di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, l'ultima delle quali veniva fissata per la data del 31 dicembre 1994.

Scaduto anche detto ultimo termine, il Ministero dell'Industria, in assenza di un qualsiasi riscontro da parte del Comune istante, provvedeva nel corso del 1996 ad istituire una apposita commissione con il compito di eseguire una verifica tecnico-amministrativa volta ad accertare l'effettivo stato di attuazione delle tre iniziative precisate.

In sede di verifica, effettuata nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1996, la Commissione ha accertato che nel corso dei lavori di realizzazione delle centrali sono state apportate modifiche ai progetti inizialmente presentati in allegato alle domande di contributo, modifiche che, in violazione di quanto previsto dalla legge 308/82, non sono state ufficialmente comunicate alla competente divisione del Ministero dell'industria.

Non avendo, inoltre, il Comune di Ussita resa nota al Ministero dell'industria la data di completamento delle opere, in sede di verifica la Commissione ha accertato che i lavori relativi alle tre centrali sono in realtà terminati in data 10 giugno 1992, come risulta dai verbali di una consegna provvisoria delle opere all'Amministrazione committente e dai collaudi effettuati dal collaudatore. La Commissione ha acquisito tali collaudi, che sono risultati altresì controfirmati dal direttore dei lavori e dall'amministratore delegato della Società NERAWATT in data, rispettivamente, 6 novembre 1993, 20 novembre 1993 e 5 novembre 1993.

Va rilevato che i predetti collaudi non sono stati mai ufficialmente adottati dalla Giunta Municipale all'epoca in carica, a mezzo della prevista delibera da emettersi in esecuzione di quanto precedentemente deciso dal Consiglio Comunale.

Per quanto concerne il periodo di durata di esercizio degli impianti in esame, si fa presente che la centrale di S. Placido è stata in funzione sino alla data del 2 agosto 1993; la centrale di S. Angelo sino alla data del 4 agosto 1995 e la centrale di S. Antonio sino alla data del 22 luglio 1996.

Le centrali in questione, alla data della verifica ministeriale, sono risultate in stato di fermo.

Nella tabella che segue sono peraltro riportati i dati di produzione, in kWh, delle tre centrali rilevati a partire dall'anno di entrata in funzione della prima di esse:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
S. Placido	Inesistente	974.300	4.993.500	4.710.900	2.159.400	Ferma	Ferma	Ferma
S. Angelo	Inesistente	230.976	1.152.780	812.400	793.800	767.040	310.320	Ferma
S. Antonio	228.384	584.816	1.507.680	1.080.480	973.680	879.840	733.680	544.320

A seguito delle operazioni di verifica e dell'assunzione diretta di notizie e documenti dal personale del Comune, la Commissione è pervenuta alle seguenti conclusioni:

la mancata ratifica dei citati collaudi a mezzo di deliberazione di giunta non ha permesso al Comune di procedere ad approvare i certificati di collaudo finale degli impianti e la liquidazione degli stati finali dei lavori e, conseguentemente, di esibire al Ministero dell'industria la documentazione richiesta ai fini dell'erogazione delle quote residue di contributo, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 308/82;

la notevole complessità degli aspetti tecnici riscontrata nel corso della visita unitamente alla mancata verifica, da parte del Comune, delle concrete possibilità di recupero e ripristino delle tre centrali, al momento non hanno consentito di esprimere alcun giudizio sulla supposta validità delle iniziative incentivate.

In considerazione di quanto precede il Comune ha deciso di affidare ad un professionista di comprovata esperienza l'effettuazione di una perizia tecnico-amministrativa, volta ad evidenziare gli eventuali discostamenti e difformità sostanziali tra le opere realizzate ed i rispettivi progetti originali, l'incidenza delle varianti in corso d'opera eseguite dalla società concessionaria ratificate dal Comune e non notificate al Ministero dell'industria — nonché gli ulteriori adempimenti necessari per la definitiva

messa a norma di legge delle centrali in questione.

Il Comune ha successivamente provveduto ad aggiornare e regolarizzare la propria posizione nei confronti del Ministero dell'industria inviando, in data 5 dicembre 1996, un'ulteriore richiesta di proroga dei lavori fino al 30 giugno 1997.

In data 15 febbraio 1997 la Giunta Municipale ha deliberato il conferimento del citato incarico professionale ad un professore universitario.

In data 31 maggio 1997 il perito incaricato ha provveduto a depositare presso i competenti uffici del Ministero la richiesta perizia tecnica sulle centrali idroelettriche oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 14 Legge 308/82, i cui esiti possono essere così di seguito sintetizzati:

dalla disamina della documentazione relativa alle iniziative incentivate e dai sopralluoghi ivi effettuati sono emerse alcune difformità tra i progetti degli impianti inizialmente approvati e le opere effettivamente realizzate. Tali difformità intervenute in corso d'opera, peraltro mai comunicate al Ministero dell'industria, sono così brevemente riassumibili:

a) *relativamente agli impianti di S. Antonio e di S. Placido, non sono stati realizzati due bacini di raccolta delle acque aventi rispettivamente la capacità di 25.000 m³ e 46.000 m³;*

b) *una parte dei finanziamenti stanziati per la realizzazione delle centrali di S.*

Angelo e di S. Antonio è stata impiegata per la realizzazione di interventi di ripristino nella centrale — non incentivata ai sensi della legge 308/82 — di S. Simone.

Ciò premesso, il perito ha raggiunto le seguenti conclusioni:

1) Non sussistono altre difformità tecniche di particolare rilevanza rispetto ai tre progetti incentivati;

2) L'insieme della documentazione esaminata, i riscontri obiettivi in termini di ore di funzionamento e di produzione di energia elettrica negli anni trascorsi portano ad escludere la presenza di sostanziali inadeguatezze progettuali o realizzative e/o di vizi palesi od occulti,

3) Gli impianti appaiono ripristinabili con idonei interventi di manutenzione straordinaria del costo presumibile di qualche decina di milioni di lire per le centrali di S. Angelo e S. Antonio e di qualche centinaia di milioni per la centrale di S. Placido.

4) Le centrali idroelettriche, una volta ripristinate, andranno sottoposte ad un collaudo funzionale finalizzato alle verifiche tecniche e di potenzialità energetica delle iniziative incentivate;

5) Detti interventi di ripristino e di successiva verifica potranno essere presumibilmente effettuati in un tempo non superiore a nove mesi.

Il Comune di Ussita con nota del 19 giugno 1997, pervenuta in data 8 luglio 1997, ha trasmesso al Ministero dell'Industria la documentazione relativa alla centrale idroelettrica di San Placido con la quale ha inteso rendere noto che la mancata realizzazione dell'invaso nella centrale di San Placido — opera originariamente prevista nel progetto presentato ed approvato dal Ministero dell'Industria — era dovuta all'accoglimento dell'opposizione in tal senso formulata dall'Enel-Compartimento di Roma.

L'ENEL, infatti, contrariamente a quanto da esso rilevato nella relazione tec-

nico-economica stilata in sede di istruttoria della relativa domanda di concessione, ha sostenuto che tale opera avrebbe potuto comportare una perdita di produzione nei propri impianti ad acqua fluente di Visso, Preci e Triponzo posti a valle.

Il Comune di Ussita con ulteriore nota del 25 giugno 1997, pervenuta in data 8 luglio 1997, ha trasmesso al Ministero dell'Industria la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24 giugno 1997 avente ad oggetto « Procedimento per accertamento tecnico preventivo delle centrali idroelettriche-Provvvedimenti », con annesso ricorso del Comune di Ussita al Tribunale di Camerino per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696 e seguenti c.p.c. e successivo provvedimento Presidenziale in data 17 giugno 1997 di nomina del consulente tecnico di ufficio (C.T.U.).

Con il suindicato provvedimento il Presidente del Tribunale di Camerino, nel designare il perito per l'espletamento del predetto incarico, ha sottoposto allo stesso quattro quesiti in merito allo stato attuale ed alle prospettive future delle centrali incentivate, quesiti per la cui soluzione sarà necessario rimettere preventivamente in funzione i suddetti impianti, onde consentire al C.T.U. designato di depositare il proprio elaborato peritale entro e non oltre il termine del 31 ottobre 1997.

I lavori di ripristino delle centrali idroelettriche oggetto di contributo dovranno, pertanto, essere realizzati entro il termine suindicato da parte della Nerawatt s.r.l., che è stata incaricata dal Comune di Ussita, con la delibera già citata, di effettuare i lavori in questione sotto la direzione del C.T.U. designato e dei rispettivi consulenti di parte.

Con la suindicata nota di trasmissione il Comune di Ussita ha altresì richiesto al Ministero dell'Industria un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie opere di ripristino, impegnandosi a provvedere al successivo collaudo tecnico-amministrativo degli impianti ripristinati ai sensi della legge 308/82 e delle relative norme di attuazione, in vista della successiva erogazione delle residue quote di contributo.

Al riguardo, alla luce delle suesposte considerazioni peritali e della trasmessa documentazione da parte del Comune istante, la Commissione ha fatto presente quanto segue;

l'entità dei richiesti lavori di ripristino delle centrali idroelettriche oggetto di contributo nonché i tempi di realizzazione concretamente fissati (31.10.1997) dal succitato provvedimento del Presidente del Tribunale di Camerino sono tali da far ritenere giustificabile la concessione di una ulteriore proroga del termine di ultimazione delle opere;

l'accertata mancata realizzazione dei previsti invasi delle centrali di San Placido e di S. Antonio, benché addebitabile, limitatamente alla centrale di S. Placido, alla suaccennata opposizione dell'ENEL, determina la necessità di decurtare gli importi a tal fine richiesti dall'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile e di ridurre proporzionalmente il contributo originariamente concesso;

tale considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che i risparmi di spesa derivanti dalla mancata posa in opera dei suindicati bacini sono stati utilizzati dal Comune di Ussita per la realizzazione di interventi di ripristino nella centrale di S. Simone, non incentivata ai sensi della legge 308/82;

una volta completati i lavori di ripristino, sarà poi necessario procedere al previsto collaudo tecnico-amministrativo degli impianti incentivati, così come espressamente assicurato dal medesimo Comune di Ussita, che sarà conseguentemente tenuto all'integrale adempimento degli obblighi previsti dai rispettivi decreti di concessione, tra i quali, in particolare, l'invio della relazione annuale di corretta manutenzione e di regolare esercizio delle centrali oggetto di contributo per i tre anni successivi alla rimessa in funzione degli impianti collaudati.

Con nota in data 15 luglio 1997 il Comune di Ussita ha comunicato al Dicastero dell'Industria l'avvenuto inizio delle opera-

zioni di ripristino e revisione degli impianti oggetto di contributo ai sensi della legge 308/82.

In data 2 ottobre 1997 il Comune di Ussita ha trasmesso agli uffici del Ministero — Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle Imprese — copia del verbale di udienza del 4 settembre 1997, con cui il Presidente del Tribunale di Camerino, a seguito della rinuncia da parte del consulente tecnico d'ufficio precedentemente nominato, ha designato il nuovo perito, al quale ha conseguentemente assegnato i quesiti già formulati nel corso della già citata udienza del 17 giugno 1997 ed ha indicato, quale nuovo termine di consegna del relativo elaborato peritale, la data del 31 dicembre 1997.

Con successiva comunicazione del 25 febbraio 1998 il Comune di Ussita ha reso nota al Ministero dell'Industria la richiesta, avanzata dal C.T.U. al Tribunale di Camerino, di proroga al 30 aprile 1998 del termine per la consegna della propria relazione peritale, fatta giusta considerazione degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

Tenuto conto delle motivazioni suesposte, nonché dei tempi necessitanti da parte della Regione Marche-Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Macerata — per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ussita per la produzione di energia elettrica nelle centrali « S. Angelo », « S. Antonio » e « S. Placido », lo stesso Comune ha richiesto al Ministero dell'industria, una ulteriore proroga al 30 aprile 1998 del termine di ultimazione dei lavori per le suindicate centrali oggetto di incentivazione.

Per ultimo, con nota del 21 gennaio 1999 il Comune di Ussita ha comunicato che la centrale idroelettrica di San Placido è stata riattivata il giorno 9 dicembre 1998 ed ha indicato il 30 giugno 1999 quale data presuntiva per il completamento dei lavori e la rimessa in esercizio delle centrali di Sant'Angelo e Sant'Antonio, tenuto conto dei problemi ancora in corso di soluzione.

Pertanto, in considerazione dei prevedibili tempi tecnici ed amministrativi ancora indispensabili il Comune in questione, con

la nota suindicata, ha presentato al Ministero dell'industria un'ulteriore richiesta di proroga al 30 giugno 1999 del termine di ultimazione dei lavori relativi alle predette centrali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

BERGAMO e BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

circa 4 anni fa, nel corso di una intervista rilasciata ad un'emittente radiofonica locale, il consigliere comunale Antonio Forestieri di Scalea del Pds, ha dichiarato che un assessore socialista aveva dimostrato « un comportamento ambiguo » e addirittura « atteggiamenti denigratori pubblici della stessa giunta comunale di cui fa parte »;

i due esponenti politici facevano allora parte della stessa maggioranza uscita vincente dalle elezioni amministrative del 1993;

il consigliere Forestieri, siccome si profilava una crisi della maggioranza, aveva ritenuto opportuno far rilevare, sotto il profilo politico, che l'assessore non era sempre presente alle riunioni della giunta e che apertamente criticava l'operato della giunta di cui lo stesso era autorevole rappresentante;

l'assessore, ritenendosi diffamato, si rivolgeva alla magistratura ed in seguito a ciò, dopo « lunghe indagini » (come ha riportato la stampa locale), il pubblico ministero del Tribunale di Paola, competente per territorio, ha chiesto il rinvio a giudizio del consigliere Forestieri per il reato di diffamazione a mezzo stampa;

in occasione del dibattito davanti al giudice delle indagini preliminari, svoltosi il 24 febbraio scorso, il querelante ha chiesto al Forestieri di rettificare, a mezzo stampa, le opinioni precedentemente espresse e, consequenzialmente, avrebbe ritirato la sua denuncia;

il consigliere del Pds, per evitare di rischiare gli effetti dell'articolo 595 del codice penale, ha dovuto dichiarare, al quotidiano *La Gazzetta del Sud* del 14 marzo 1998, quanto segue: « le mie erano solo dichiarazioni di natura politica e non intendevo affatto offendere la reputazione dell'ex assessore per la cui persona ho sempre avuto grande stima »;

con il rilevare elementi gravi, cioè da codice penale, in tale banale e comunque normale dialettica e diritto di critica che ha esercitato il consigliere Forestieri, l'interrogante ritiene che si interferisca in modo pesante e in assoluto disprezzo delle prerogative di un soggetto politico;

un'applicazione in chiave penale di questo criterio criminalizzerebbe, in ogni caso, il diritto di critica politica, che rappresenta l'anima della dialettica democratica, caratterizzandosi nell'ambito di una assemblea rappresentativa politica, come irrinunciabile esercizio di un diritto, nonché adempimento di un dovere;

la questione addirittura potrebbe fare testo, dal momento che il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, il 21 aprile prossimo dovrà stabilire se sia reato o meno dichiarare che un avversario politico abbia tenuto un « comportamento ambiguo » ÷:

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine al fatto riportato e se ritenga opportune iniziative normative in materia. (4-16478)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica che per i fatti nella stessa richiamata, è stato iscritto procedimento n. 51/95 R.G.N.R. mod. 21 a carico di Forestieri Antonio, definito con sentenza del 21.4.1997, n. 52/98 del G.U.P. presso il Tribunale di Paola che ha disposto il proscioglimento del Forestieri perché il fatto non sussiste, ravvisando pertanto la legittimità del comportamento del Forestieri siccome espressione del diritto di critica politica.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BERGAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sezione distaccata della pretura di Scalea ha un carico di lavoro notevolissimo tanto che è prevista l'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Paola;

nonostante ciò non si sono assunti provvedimenti per assicurare l'adeguamento del personale o, quanto meno, l'urgente copertura dei posti già in organico;

tali carenze stanno provocando gravi pregiudizi alla collettività: vi è un solo cancelliere ed un solo collaboratore di cancelleria senza altri ausiliari, i processi, sia penali che civili, stanno subendo gravi rinvii, eccetera —:

quali provvedimenti urgentissimi intenda assumere per dotare la pretura di Scalea dell'organico necessario. (4-19934)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la dotazione organica del personale amministrativo della Pretura di Paola, sezione distaccata di Scalea, prevede un funzionario di cancelleria (vacante), un collaboratore di cancelleria (presente) ed un operatore amministrativo (vacante).*

Peraltro presso quella sezione presta servizio un direttore di cancelleria in posizione soprannumeraria non essendo tale qualifica prevista in organico; questa presenza bilancia il posto vacante di funzionario che, allo stato, non è possibile coprire in quanto è preliminare la soluzione di altra problematica relativa all'accesso al profilo di funzionario attraverso i corsi di qualificazione per il personale dipendente di livello inferiore.

La copertura del posto vacante di operatore amministrativo potrà essere valutata all'esito del concorso a 954 posti riservato ai « trimestralisti », di prossima definizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Imola ha quale interlocutore privilegiato per la raccolta dei finanziamenti finalizzati agli investimenti la Cassa Depositi e Prestiti;

tale rapporto si è tradotto in un indebitamento, per l'assunzione di mutui, di lire 64.312.700.536 al 1° gennaio 1998;

la scadenza dei mutui è prevista mediamente oltre il 2015;

sul debito residuo di tali mutui si corrispondono interessi a tasso fisso fra il 7,50 per cento ed il 9 per cento;

nel corso del 1998 la Cassa Depositi e Prestiti ha ripetutamente ridotto il tasso d'interesse portandolo al 5,5 per cento con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

recentemente il tasso ufficiale di sconto è stato portato al 5 per cento;

persiste altresì la tendenza al ribasso dei tassi d'interesse anche in previsione dell'integrazione dei mercati finanziari europei —:

se non ritenga di intervenire urgentemente presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di conseguire la sua disponibilità alla rinegoziazione dei mutui in essere ad un tasso d'interesse in linea con l'andamento dei mercati finanziari al fine di consentire un significativo risparmio di risorse agli enti locali che, per quanto riguarda il comune di Imola, sarebbe di circa due miliardi di lire. (4-19108)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la rinegoziazione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti.*

Al riguardo, si fa presente che il Ministro del Tesoro, con decreto in data 2 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre 1998, ha stabilito che per i mutui concessi al tasso del 9 per cento e del 10,50 per cento in ragione di anno, con oneri di ammortamento a carico degli Enti

locali, la Cassa depositi e prestiti opera la riduzione di 50 punti base sul relativo tasso di interesse. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1° gennaio 1999, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo.

Si precisa, inoltre, che il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 4,85 per cento in ragione di anno. Per le operazioni di mutuo, a carico degli enti mutuatari, destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il saggio di interesse viene fissato nella misura del 4,70 per cento in ragione di anno.

Il Sottosegretario di Stato per per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

BICOCCHI. - Al Ministro dell'ambiente.
- Per sapere - premesso che:

nel cuore del Parco delle Alpi Apuane, nell'area particolarmente pregiata e protetta di Campocatino (comune di Vegli Sotto, Lucca) è in corso la realizzazione del film «Il mio West» da parte della «Pacific productions srl» con sede in Roma, via Montevideo 20;

tale realizzazione è attuata attraverso una vera e propria «occupazione» dell'area messa inopinatamente a disposizione della troupe cinematografica dagli enti locali e dal comune in particolare, con un atteggiamento di preoccupante acquisizione, che ha reso la Pacific productions s.r.l. padrone incontrastato dell'area per tutta l'estate, con esclusione di fatto di ogni altro utilizzo e senza alcun riguardo per la consueta modesta attività turistica estiva;

tale «occupazione» risulterebbe essere stata effettuata senza alcuna cautela o limitazione, senza alcuna garanzia per il risarcimento dei danni, ed anche forse senza autorizzazione alcuna;

tale «occupazione» (con mezzi, automezzi, strutture eccetera) rischia di provocare, o forse ha già provocato, gravi danni, che si temono già irreparabili, all'ambiente ed in particolare alla flora locale, particolarmente delicata e pregiata;

nessuna misura di tutela è stata assunta, né è stata chiesta alcuna garanzia alla società circa il risarcimento dei danni;

la delibera del commissario straordinario dell'ente Parco Apuane, Lung. Grassi n. 65 del 2 maggio 1998, riguardante «norme speciali di tutela e sanzioni amministrative relative all'area di Campocatino nell'occasione delle riprese del film "Il mio West"» ha bensì previsto una serie di divieti di accesso e di sosta di qualunque mezzo e di ogni altra attività di disturbo;

tale ordinanza, se applicata, avrebbe comportato il sostanziale divieto dell'attività di produzione del film;

l'ordinanza stessa risulta però «una grida manzoniana», perché essa non è stata affatto applicata, né risulta che siano state applicate le sanzioni previste;

l'unica conseguenza è stata il divieto di accesso a Campocatino disposto dal comune, che ha colpito però solo i singoli turisti, con espressa ed indebita esclusione proprio degli automezzi della troupe;

se quanto sopra esposto risulti vero e se in particolare sia esatto:

a) che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, o in caso contrario quali siano le autorizzazioni rilasciate;

b) se l'ordinanza dell'Ente Parco sia stata attuata e quali sanzioni siano state applicate;

c) se e quali garanzie siano state richieste alla Società produttrice da parte degli enti di tutela, per il risarcimento degli eventuali danni;

se il Ministro condivide le preoccupazioni del prodursi di un danno ambientale, grave e forse irreparabile;

cosa intenda fare per accertare la gravità della situazione e perché siano immediatamente interrotte le attività produttive di danno;

se siano state previste le iniziative per il ripristino dei luoghi e per ottenere il risarcimento dei danni prodotti, se esistenti. (4-18607)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione concernente le riprese cinematografiche di un film prodotto dalla Pacific Pictures nel parco regionale delle Alpi Apuane, si riferisce quanto segue.*

Premesso che la legge quadro sulle aree protette 394/91 assegna la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali alle singole Regioni (articolo 27), il Ministero dell'Ambiente, esaminata la questione e, considerata la presenza di alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC) all'interno del Parco in questione, anche a seguito di un esposto di Italia Nostra sull'accaduto, ha provveduto ad inviare una specifica lettera alla Regione Toscana, con la quale ha rappresentato la necessità di perseguire la tutela dei valori naturalistici dei Siti ancor prima della loro validazione da parte della Commissione Europea.

La Regione Toscana ha assicurato che la superficie privata interessata alle riprese cinematografiche, ritenuta di scarsissimo valore naturalistico, non ha manifestato nessuna significativa variazione nella componente floristica e che, comunque, il manto erboso, continuamente monitorato dai competenti organi tecnici, ha rapidamente riconquistato quelle superfici eventualmente perdute.

Lo stesso Parco ha riferito che, attraverso il proprio Ufficio « ricerca e conservazione », ha sottoposto la superficie privata di Campocatino a monitoraggio già prima dell'allestimento delle scenografie ed ha continuato tale azione durante e dopo le riprese cinematografiche del film « Il mio West » di Veronesi. Da tali indagini, condotte anche con l'ARPAT è stato ribadito che la superficie privata di scarsissimo valore naturalistico non ha manifestato alcuna variazione significativa della componente floristica.

Si aggiunge che le autorizzazioni ad allestire il set cinematografico e ad effettuare le riprese sono state concesse, con deliberazioni varie, dal Parco Regionale Alpi Apuane (n. 30 del 3.3.98, n. 46; del 17.4.98, n. 100, del 23.6.98) e con atti amministrativi del Comune di Vagli Sotto (Lucca) (n. 46 dell'11.5.98 e n. 52, del 25.6.98).

La Pacific Pictures Srl si è impegnata, con scrittura privata, a rispettare scrupolosamente la natura e risarcire eventuali danni, mettendo anche a disposizione del Comune una copertura assicurativa specifica fino all'importo di 1.750.000.000.

Per quanto riguarda i rilievi sulla viabilità per Campocatino e sull'attività turistica che vi si svolge, con ordinanza comunale n. 241 del 16.5.98, in esecuzione di precise norme contenute del PRG, è stata disposta la chiusura fino al 31.8.98, al transito ed alla sosta a qualsiasi mezzo nel tratto più congestionato della strada che conduce a Campocatino.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

BOGHETTA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere - premesso che:*

l'oftalmologia ha beneficiato nell'ultimo decennio di un apporto tecnologico culturale che l'ha profondamente mutata, interessando anche i livelli locali, quali ad esempio, la Clinica del San Orsola-Malpighi;

tale sviluppo richiede la creazione di équipes oculistiche monotematiche in grado di esprimersi con elevati contenuti assistenziali di ricerca e di didattica (normalmente la disciplina si suddivide in due aree di competenze: a) segmento anteriore; b) segmento posteriore);

al contrario la Clinica oculistica dell'Ospedale San Orsola-Malpighi è divisa in due divisioni con mansioni e funzioni sovrapponibili, con 24 letti totali gestiti da tre apicali di tre relative micro-strutture, nonostante si operi nel medesimo contenitore e con personale paramedico ed infermieristico comune;

mantenere 3 apicalità con 8 letti ciascuna rappresenta un evidente spreco economico e organizzativo che contrasta con le stesse direttive ufficiali tese a ridurre le apicità;

tale situazione è stata già più volte denunciata nelle sedi ospedaliere senza risultato, al contrario il 1° novembre 1996 è stato prolungato il ruolo (fino a 72 anni) del professor Schiavi che ha mantenuto la sola didattica;

nel frattempo è stata attribuita la responsabilità assistenziale della divisione oculistica al professor Campos mancando l'occasione di ridurre le apicalità, violando la legge per erronea e falsa applicazione dell'articolo 85 e dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e incorrendo in eccesso di potere per violazione delle procedure per falsi ed erronei presupposti;

quali normative il Ministro intenda adottare affinché in casi quali quello esposto e nell'intera sanità sia ristabilita la normale prassi amministrativa prevista dalle leggi, contrastano sprechi e una organizzazione contraddittoria e irrazionale, e non vengano posti in essere provvedimenti a carattere lobbistico e personalistico che nulla hanno a che fare con la buona amministrazione e l'efficienza del servizio. (4-17537)

RISPOSTA. — *La Clinica oculistica dell'Ospedale S. Orsola-Malpighi, struttura propria dell'Università degli Studi di Bologna, è organizzata in due divisioni ed un servizio, che un tempo venivano chiamate Clinica Oculistica I, Clinica Oculistica 2ª e servizio di ottica fisiopatologica.*

Le tre strutture di cui sopra dal 1995 afferivano al Dipartimento di Discipline Chirurgiche, rianimatorie e dei trapianti ed erano dirette, dal novembre dello stesso anno, da 3 docenti ordinari.

Successivamente uno dei tre ordinari (il prof. Schiavi) con D.R. è stato esentato dalle attività assistenziali (pur avendo ottenuto di rimanere in servizio fino al compimento del

72 anno) e pertanto l'apicalità della I Clinica Oculistica fu affidata al prof. Campos, associato confermato, a norma dell'articolo 102 decreto del Presidente della Repubblica 982/80.

Dal giugno 1997 le tre strutture funzionano in un medesimo contenitore, per riduzione di posti letto. Ma, contemporaneamente, sono aumentati gli interventi chirurgici, poiché, mentre i posti letto sono 24, si sono attivati anche n. 12 letti per il day-hospital.

La sezione di Oculistica I, diretta dal prof. Campos, è diventata punto di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura dello strabismo con il 20 per cento dei ricoveri extra regionali.

Ciò posto, non sembra sussistano sprechi economici per il mantenimento delle tre strutture: le apicalità sono coperte tutte da professori universitari per i quali l'integrazione economica prevista dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 è praticamente nulla. Inoltre il responsabile pro tempore della sezione di oculistica I (prof. Campos) era già in servizio come professore associato per cui, pur ricoprendo il posto di apicale, non ottiene alcuna integrazione economica supplementare e quindi non causa danno economico al Servizio Sanitario Nazionale, come attesta il fatto che il suo ruolo è rimasto vacante.

Inoltre è tuttora vigente la convenzione tra l'Università di Bologna e l'Ospedale S. Orsola-Malpighi (ex articolo 39 legge 833/78). Tale convenzione prevede specificatamente tre strutture oculistiche, per esigenze didattiche e di ricerca, oltre che assistenziali. Pertanto nessuno dei due contraenti può unilateralmente ridurre le apicalità. Inoltre dopo la stipula dei protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e le quattro Università Regionali, la conferenza sanitaria metropolitana di Bologna ha stabilito di mantenere l'esistenza di tre apicalità oculistiche per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna.

Il suddetto orientamento è stato fatto proprio dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna che ha votato all'unanimità il mante-

nimento di tutte le apicalità in essere, in previsione della sigla dei Patti Attuativi con l'Azienda S. Orsola-Malpighi.

Per quanto riguarda l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, richiamato dall'Onorevole interrogante, si precisa che al prof. Campos è stata attribuita la responsabilità assistenziale della sezione oculistica e non una supplenza didattica.

Si precisa, infine che con sentenza del TAR Emilia Romagna del 22/10/1997 n. 686 è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due docenti con il quale si chiedeva la soppressione della Sezione di Clinica Oculistica I.

Evidentemente anche il TAR ha ritenuto pienamente legittima la struttura di cui sopra ed il comportamento dell'Università degli Studi di Bologna: detta sentenza è passata in giudicato senza che gli interessati abbiano interposto appello.

Anche per tale motivo non sembra sussistere alcun tipo di responsabilità tale da rendere necessaria una ispezione così come richiesto dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il 1° luglio 1996 la nave da crociera Anna V, appartenente alla compagnia di navigazione A K Venturis, dopo aver ottenuto la certificazione ISM ha iniziato ad operare collegamenti tra Italia e Grecia;

il 19 luglio 1996 la Anna V affonda per una avaria nel porto di Patrasso;

sembra che la stessa imbarcazione recuperata e ristrutturata sia tornata a operare nel Mediterraneo con il nome di Jupiter per la compagnia di navigazione Adria Ferries —:

se intenda verificare che questa operazione risulti vera e eventualmente chi e

con quali criteri abbia rilasciato la certificazione del registro di classificazione;

se, nel caso di imbarcazioni recuperate, non si ritenga opportuno rendere più severa la normativa relativa alla sicurezza al fine di rendere più rigidi i controlli previsti per il rilascio della certificazione da parte degli enti preposti. (4-18235)

RISPOSTA. — Si rappresenta che le certificazioni di sicurezza relative alla motonave ex « Anna V », costruita in Danimarca nel 1969, e attualmente denominata « Jupiter », con bandiera St. Vincent and Grenadines, sono state rilasciate dall'Amministrazione estera in quanto l'imbarcazione, sia con la denominazione di « Anna V » prima che con quella di Jupiter poi, non ha mai battuto bandiera italiana.

Per quanto riguarda l'avaria subita dalla nave nel porto di Patrasso nel 1996, l'incidente è risultato riconducibile ad un evento di natura dolosa per lo scoppio di materiale esplosivo posto sullo scafo, evento che tuttavia non ha provocato danni gravi irreparabili e neppure l'affondamento dell'imbarcazione.

Dopo detto episodio, la motonave con il nome « Jupiter » non risulta aver fatto scalo presso i porti adriatici nei quali si svolge quasi esclusivamente il traffico passeggeri con la Grecia.

Poiché come già riferito in premessa il rilascio ed il controllo della certificazione di sicurezza è esercitato esclusivamente dall'Amministrazione di bandiera della nave, così come previsto dalla Convenzione internazionale S.O.L.A.S. 1974 e dai relativi emendamenti, l'unico strumento di ingerenza di uno Stato terzo si rinviene nell'esercizio del così detto Poste State Control, ovvero nella facoltà data allo Stato del porto di approdo della nave di verificare le condizioni di sicurezza e di esercizio della navigazione in rapporto ai requisiti prescritti dalla normativa nazionale ed internazionale.

Il quadro di riferimento di tali controlli, che attualmente è individuato essenzialmente nel Memorandum di Parigi del 1982 (M.O.U.-Memorandum of Understanding on

Port State Control), valevole quale accordo amministrativo finalizzato alla predisposizione di regole comuni e standardizzate per l'esecuzione di dette visite ispettive, ed al quale hanno aderito gli Stati membri dell'Unione europea, è peraltro destinato ad assumere valenza e forza normativa in ambito comunitario, in considerazione dell'imminente recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive CE 95/21, 98/25 e 98/42.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 12 novembre 1997 si è svolto alla Sapienza di Roma un incontro-dibattito tra gli studenti e i candidati del Polo nelle elezioni amministrative di Roma, Borghini e il sottoscritto interrogante;

l'incontro, programmato e autorizzato, prevedeva un democratico confronto alla vigilia delle elezioni amministrative;

l'invito era esteso anche al sindaco uscente, Francesco Rutelli, che tuttavia non ha preso parte all'iniziativa;

l'esito della manifestazione è stato inficiato dalla presenza di un nutrito gruppo di extraparlamentari di sinistra, con il volto coperto e in assetto di guerra;

perché, pur sapendo dell'incontro regolarmente autorizzato, è stato consentito l'accesso agli autonomi;

perché non siano stati allontanati dalle forze dell'ordine, considerando il grave pericolo corso dagli studenti presenti;

se la polizia abbia provveduto ad identificare gli autonomi armati di caschi e bastoni. (4-13810)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'atto ispettivo per far presente che, come comunicato dalla Prefettura di Roma, tramite il*

Ministero dell'interno, in occasione delle ultime consultazioni amministrative durante un incontro, svoltosi alla presenza dell'interrogante e dell'Ing. Pierluigi Borghini, incontro debitamente autorizzato, con studenti di varie facoltà dell'Università degli Studi di Roma « La Sapienza », si sono radunati, con il volto travisato dai caschi ed armati di bastone circa 40 appartenenti alla locale « autonomia operaia » nelle adiacenze della Facoltà di Giurisprudenza manifestando ostilità alle iniziative del « Polo ».

La stessa Prefettura ha altresì comunicato che soltanto motivi di ordine pubblico hanno sconsigliato di intervenire.

Al termine dell'incontro, organizzato con gli aderenti di « Alleanza Nazionale » gli autonomi hanno effettuato un corteo che comunque — aggiunge la Prefettura — « si è concluso senza nessuna turbativa all'ordine pubblico ».

Comunque alcuni giovani, riconosciuti tra i manifestanti, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

uno scempio ambientale si sta consumando a Roma nell'ambito dei lavori del Giubileo per la realizzazione del cosiddetto sottopasso in lungotevere Sassia;

il paesaggio urbano tiberino è sconvolto dall'abbattimento di trenta platani che caratterizzano una delle zone più belle della capitale;

tale devastazione avrà gravi ripercussioni soprattutto sull'inquinamento atmosferico —;

se il Governo intenda intervenire per quanto di sua competenza per evitare il mancato rispetto delle normative vigenti a protezione e a tutela dell'ambiente e dei vincoli paesaggistici. (4-19342)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche evidenziate, sono stati richiesti elementi all'Ufficio del Programma Roma Capitale Grandi Eventi che, sulla scorta delle notizie fornite dal Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, rappresenta quanto segue.*

Il progetto del Sottovia di Lungotevere in Sassia prevede la rimozione di circa venti platani dell'attuale Lungotevere per far posto alle strutture del costruendo intervento viario.

La rimozione, e non l'abbattimento, viene eseguita dal Comune di Roma — Servizio Giardini su apposito incarico nell'ambito dell'appalto e prevede la messa a dimora delle piante rimosse per il successivo reimpianto, in funzione degli spazi e delle sistemazioni finali.

Il lavori del Servizio Giardini prevede inoltre, per le alberature che restano in sito, un intervento a tutela ed a salvaguardia, anche in considerazione di alcune situazioni patologiche rilevate dagli esperti.

Nella sistemazione finale del Lungotevere e di P.zza della Rovere è comunque previsto il reimpianto di alberature adeguate di idonee dimensioni, in funzione degli effettivi spazi disponibili sia in sottovia e muraglione che sulla piazza.

I progetti, definitivi ed esecutivi del Sottovia sono stati a suo tempo regolarmente approvati dal competente Ministero dei BB.CC. e Aa. in Conferenza dei Servizi, anche ai sensi della legge 1089/39 e della legge 1497/39 che rispettivamente tutelano gli aspetti archeologici ed ambientali.

Per concludere, è stato altresì sottolineato che uno degli obiettivi che la realizzazione del Sottovia si prefigge è proprio la riduzione dell'inquinamento acustico ed ambientale che opprimevano in precedenza l'area dell'intervento su cui è ubicato il più grande e più antico Ospedale d'Europa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

CAMBURSANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere — premesso che:*

l'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, prevedeva un contributo per le aziende danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Chivassese nel maggio-giugno 1994;

i soggetti interessati dovevano presentare le domande per l'ottenimento del contributo alla Prefettura di Torino, procedura prevista per i contributi erogati secondo la legge n. 35 del febbraio 1995;

alcuni soggetti avevano presentato le relative domande di contributo alla Camera di Commercio di Torino, la quale ha provveduto a trasmetterle alla Prefettura di Torino solo il 16 novembre 1998. Questo fenomeno era legato al fatto che molti soggetti danneggiati erano stati influenzati dalla precedente legge n. 471 del luglio 1994, che prevedeva rimborsi per i danni provocati dagli eventi alluvionali del settembre 1993, dietro presentazione delle relative domande di contributo alla Camera di Commercio di Torino;

la Prefettura di Torino a seguito del ricevimento delle domande inviate dalla Camera di Commercio di Torino, con lettera del 21 novembre 1998 protocollo n. 9603881/1/1/18/A-4 al fine di poter procedere all'erogazione delle provvidenze ai soggetti danneggiati, provvedeva a richiedere al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato precise indicazioni su un elenco di quesiti;

nella lettera si evidenziava che la Camera di commercio di Torino in data 16 novembre scorso ha trasmesso « per competenza » a questa Prefettura 15 domande a suo tempo prodotte all'ente camerale da altrettante imprese di questa provincia danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 16 ed il 18 maggio 1994 e specificamente finalizzate ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74;

ciò in relazione ad orientamenti espressi dal Mediocredito Centrale (cui è

demandata l'erogazione dei contributi previsti dalla menzionata disposizione), a tenore dei quali le imprese in argomento, in quanto — ripetesi — colpite dagli eventi alluvionali del periodo 16-18 maggio 1994, dovrebbero beneficiare, anziché dei contributi dalle stesse richiesti, di quelli previsti dall'articolo 2 comma 1 del menzionato decreto-legge n. 560 del 1995, il cui riconoscimento compete alle Prefetture a valere sui fondi assegnati al Ministero;

nella lettera si evidenziava altresì che il Mediocredito Centrale a favore di tali imprese ritiene tuttalpiù di potere erogare, in base alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile con nota del 29 dicembre 1997 n. UL/22363/541 della quale si unisce copia, contributi integrativi a valere sull'articolo 11 citato, qualora le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 2 dovessero risultare insufficienti;

in buona sostanza, le imprese in argomento, alla stregua dell'orientamento espresso dal Mediocredito Centrale ed ora seguito dalla Camera di commercio di Torino, avrebbero dovuto a suo tempo produrre le istanze di contributo alla Prefettura e non all'ente camerale facendo riferimento alle previsioni di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 560 del 1995;

la Prefettura dal canto suo non ritiene di entrare nel merito dell'orientamento, atteso che la normativa che si considera, anche a causa della sua complessità, non sembra suscettibile di un univoco esito interpretativo;

non può escludersi che il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 560 del 1995, che fa espresso riferimento agli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel periodo 16-18 maggio 1994, rappresenti la specifica normativa da applicarsi a tali fattispecie e che l'articolo 11, secondo comma, lettera c) dello stesso decreto-legge, il quale fa invece generico riferimento alle alluvioni che hanno colpito il Piemonte ed altre regioni nel pe-

riodo maggio-luglio 1994, sia una norma sussidiaria volta a consentire un ristoro alle imprese piemontesi che, avendo subito danni al di fuori del circoscritto arco temporale 16-18 maggio 1994, sarebbero rimaste altrimenti prive di qualsiasi provvidenza;

sta in fatto che — anche allo scopo di porre termine alla lunga attesa delle imprese in argomento, i cui motivi di doglianza sono pienamente condivisi dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti — è necessaria una sollecita definizione della questione;

per tali motivi nella lettera si rappresentava al ministero la necessità di precise indicazioni in merito ai seguenti punti: a) se fosse da condividersi l'orientamento formulato dal Mediocredito Centrale; b) in caso affermativo, se dovessero essere prese in considerazione, allo stesso titolo delle istanze a suo tempo tempestivamente prodotte alla prefettura ai fini dell'erogazione del contributo a valere sui fondi di cui al menzionato articolo 2, le istanze di contributo di cui si è fatto cenno ora qui trasmesse dalla camera di commercio, come parrebbe alla prefettura in considerazione della circostanza che le stesse, ancorché finalizzata ad ottenere il contributo di cui all'articolo 11, risultano pur sempre prodotte entro il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria 18 aprile 1996; c) se potesse ritenersi preclusiva di un accoglimento di tali istanze la circostanza che le stesse non risultino corredate dalla perizia giurata prescritta dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale 18 aprile 1996 ovvero le imprese richiedenti possano essere rimesse in termini per la produzione della perizia di cui trattasi, dovendosi considerare scusabile l'errore nel quale le stesse siano incorse (come noto, per le istanze di contributi a valere sui fondi ex articolo 11 il termine per la presentazione della perizia asseverata scadrà solo il 9 dicembre 1999); d) se, atteso che i danni denunciati nelle domande trasmesse dalla Camera di Commercio di Torino ammontano a complessive lire 718.042.213, i fondi ancora a

disposizione del ministero, tenuto conto dei limiti percentuali previsti per la determinazione del contributo, fossero sufficienti ovvero debba prevedersi la possibilità di un riparto e di un'eventuale successiva integrazione — alla stregua delle cennate disposizioni del Dipartimento della protezione civile — sui fondi ex articolo 11. A quest'ultimo proposito si aggiunge che il detto importo si assommerebbe a quello risultante dalle istanze prodotte a suo tempo a questa prefettura, di cui è prossima la definizione, con le quali, come già segnalato a codesto ministero sono stati rappresentati danni per un importo complessivo di lire 784.869.099;

il Mediocredito Centrale di Roma con lettera protocollo n. 073428 del 18 dicembre 1998 comunicava al comune di San Benigno Canavese (comune nel quale sono allocate il maggior numero di imprese in attesa di ricevere i rimborsi per danni alluvionali) che « questa Banca rimane in attesa di ricevere dalla prefettura di Torino comunicazioni sull'esito del quesito »;

a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 74 del 1996 molte aziende non hanno ottenuto alcun rimborso in quanto si continuano inspiegabilmente a far emergere cavilli che di fatto bloccano la possibilità di attuare una legge dello Stato —:

con quali tempi intenda dare risposte ai quesiti posti dalla prefettura di Torino, affinché si possa finalmente procedere all'erogazione del contributo ai soggetti danneggiati dall'alluvione del maggio/giugno 1994. (4-21602)

RISPOSTA. — *In data 27.1.1999 il Ministero dell'industria ha rappresentato alla Prefettura di Torino, confermando l'orientamento già espresso in precedenza, che le domande avanzate dalle imprese danneggiate nel maggio 1994 secondo le procedure poste in essere dalla Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lett. c) della legge n. 74/1996, siano da trattare secondo tale iter e quindi essere*

soddisfatte con i fondi assegnati al Mediocredito Centrale.

Il predetto Istituto si è dichiarato disponibile ad intervenire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

CANGEMI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le vicende del Centro Sociale « Auro » di Catania sono state oggetto di diverse interrogazioni da parte dell'interrogante e di altri parlamentari;

a seguito dello sgombero effettuato dalle forze dell'ordine il 19 gennaio 1998 venivano contestati a tre giovani trovati all'interno dei locali del centro i reati di occupazione e furto di energia elettrica, in quanto sembra sia stato rinvenuto un allacciamento abusivo alla rete Enel;

successivamente l'amministrazione comunale di Catania apriva un tavolo di trattative con i frequentatori dell'Auro ai quali chiedeva di costituirsi in associazione al fine di avere assegnati legalmente i locali in oggetto. Attualmente i locali, sottoposti a sequestro giudiziario, sono affidati alla stessa amministrazione comunale che da oltre un mese ne ha chiesto il dissequestro;

sono inoltre ancora sequestrati molti materiali trovati all'interno del centro, fra i quali diverse centinaia di firme per la depenalizzazione del consumo di droghe e la legalizzazione dei derivati della cannabis;

dopo lo sgombero centinaia di intellettuali e semplici cittadini hanno firmato una semplice dichiarazione con la quale affermavano di aver frequentato il suddetto centro sociale;

nonostante tutto ciò, il 17 marzo 1998 il pubblico ministero Serpotta ha convocato per rispondere degli stessi reati precedentemente indicati, le sei persone che avevano partecipato all'incontro con la Giunta e il presidente dell'associazione Co-

mitato Antartide, non presente all'incontro e che ha coordinato a Catania la raccolta firme di cui sopra;

tale iniziativa giudiziaria che appare singolare e che può compromettere una soluzione della questione attenta alle esigenze sociali ed al problema dell'aggregazione giovanile così importante nella città di Catania;

rispondendo ad una interrogazione, la Giunta comunale ha affermato di aver incontrato i giovani non in quanto occupanti ma perché frequentatori del Centro Sociale -;

quale sia lo stato del procedimento giudiziario in corso in relazione a fatti descritti. (4-16264)

RISPOSTA. — *Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione è stato interessato il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania.*

Dalle informazioni fornite risulta che a seguito della perquisizione effettuata in occasione della esecuzione del sequestro disposto del P.M. con provvedimento del 19.1.1998, sono stati rinvenuti fra l'altro 50 grammi di sostanza stupefacenti (marijuana), quattro pipe, due bilancini, 18 spinelli e involucri contenenti cartine di colore blu. Di ciò è stata data notizia per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania alla quale le cose sequestrate sono state trasmesse.

L'ufficio della Procura circondariale ha iniziato procedimento penale nei confronti di 3 persone rinvenute all'interno dei locali al momento della esecuzione del sequestro.

I locali sono stati rioccupati in data 1° marzo 1998 da un gruppo di persone con il volto coperto da sciarpe e passamontagna. Gli stessi hanno volontariamente desistito prima dell'intervento della polizia giudiziaria disposto dal P.M.

Tutte le cose rinvenute all'interno dei locali, ad eccezione di quelle intrasportabili (come ad esempio una vecchia rotativa) sono state sottoposte a sequestro e trasferite all'ufficio corpi di reato in quanto i locali stessi dovevano essere restituiti al Comune

di Catania. Molte delle cose sequestrate inoltre servono per risalire alla individuazione delle persone che hanno gestito il centro sociale che, come emerge dalle indagini di P.G. a suo tempo effettuate, sono in numero assai maggiore di quelle rinvenute all'interno dei locali. Tale individuazione non è risultata agevole in quanto tra l'altro gli stessi esponenti del Comune di Catania (il Vice-Sindaco e un ex assessore) che, come risulta da notizie di stampa, hanno ricevuto insieme al Sindaco i « giovani » ex occupanti per discutere sulla futura destinazione dei locali in argomento, hanno dichiarato di non conoscere le generalità delle persone con le quali si sono incontrati. Le stesse tuttavia sono state individuate tramite indagini di P.G. e in atto risultano iscritte nel registro degli indagati nell'ambito del medesimo procedimento di cui sopra.

Molte delle cose sequestrate sono state tempestivamente restituite a chi ne ha fatto richiesta dimostrando di esserne proprietario.

Quanto ai fogli per la raccolta di firme per le proposte di legge di iniziativa popolare, solo in data 17 giugno 1998 tale La Rosa Alfredo, nell'interesse della associazione « Comitato Antartide » Via Alessi 26 Catania, ha fatto richiesta di restituzione dei detti fogli e di altri documenti.

Si tratta di richieste vidimate in data 12 agosto 1997 da un cancelliere della Corte di Appello di Catania le quali recano numerose firme ma sono prive della autenticazione (in calce ai singoli stampati si legge « Autenticazione delle firme. Io sottoscritto.... certifico che le n.... (...) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche », ma non segue alcuna firma). Fra le cose sequestrate non risultano copie dei mensili Fuoriluogo.

Nel fornire le notizie di cui sopra il citato Procuratore ha osservato che nessun intento diverso da quello di perseguire i reati ha ispirato l'attività dell'ufficio che non ha nulla da propagandare e ciò per intimo convincimento e costante consuetudine di chi ha l'onere di dirigerlo e di tutti i magistrati che vi operano, essendo invece

esclusiva cura dell'ufficio stesso rendere giustizia in applicazione delle leggi che ne disciplinano l'attività.

Quanto all'utilità pratica lo stesso Procuratore ha, altresì, osservato che l'avere posto termine ad una situazione di illegalità appare come uno dei fini propri della attività del pubblico ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CAPPELLA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

nel febbraio del 1995 è stato bandito un concorso per numero cinque posti per ricercatore universitario, gruppo di discipline E 05 (biochimica e biologia applicata), presso la facoltà di chirurgia e medicina di Catanzaro, università degli studi di Reggio Calabria;

il bando di concorso prevedeva una ripartizione del punteggio attribuibile ai candidati in cinquanta punti per i titoli e cinquanta per le prove di esame;

data la particolare qualifica dei posti messi a concorso la valutazione dei titoli posseduti dai candidati diveniva elemento di fondamentale importanza nella valutazione complessiva dei candidati;

risulta che siano stati esclusi dal giudizio di idoneità finale, candidati che avevano conseguito 47,9 di punteggio per i titoli, la cui prova scritta è stata ritenuta insufficiente;

le prove oggetto di esame scritto hanno costituito, per alcuni candidati, l'attività di lavoro principale in prestigiosi laboratori anche esteri e appare molto strana l'esclusione dal concorso di alcuni di essi, avendo conseguito 47,9/50 di punteggio per i titoli;

l'attribuzione di un punteggio per titoli molto alto come nel caso citato avrebbe posto il candidato in condizione di quasi matematica certezza, nel caso di superamento delle prove scritte (anche con

il punteggio minimo), di assegnazione dei posti messi a concorso;

ai candidati non ammessi alla prova orale non è stata mai data comunicazione formale e ufficiale dell'avvenuta non ammissione —:

se abbia notizie circa eventuali irregolarità nello svolgimento del concorso in questione e, in caso contrario, se non intenda disporre delle verifiche. (4-11082)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione con la quale l'interrogante chiede notizie in merito ad eventuali irregolarità nello svolgimento del concorso a cinque posti per ricercatore universitario — gruppo disciplinare E05 (Biochimica e Biologia applicata), bandito dall'Università degli Studi di Reggio Calabria (G.U. n. 16 del 28.2.95) per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, sita in Catanzaro merita evidenziare quanto di seguito esposto.*

Il suddetto concorso, così come assicurato dal Rettore dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, si è svolto in piena regolarità e con la massima garanzia di imparzialità.

A riprova di ciò lo stesso Rettore ha trasmesso tutti i verbali della Commissione, nonché una relazione redatta dal Presidente della Commissione esaminatrice, interpellato dalla Università circa un ricorso proposto avverso l'esclusione dalle prove orali di una delle sedici candidate che hanno sostenuto la prova scritta.

Da tali atti si evince chiaramente che in primo luogo la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di svolgimento e le modalità di valutazione delle prove fissando altresì i criteri per l'attribuzione dei punteggi destinati ai titoli scientifici e ad altre tipologie di titoli.

Successivamente ha convocato i candidati per il giorno 8.4.97 per l'espletamento della prima prova scritta ed il giorno 9.4.97 per la seconda prova.

Il 13 maggio la Commissione ha proceduto alla correzione degli elaborati assegnando i relativi punteggi.

Dai verbali risulta ovviamente che gli elaborati di tutti i candidati sono stati cor-

retti senza che alcun componente della Commissione conoscesse l'identità degli autori.

Secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici infatti le generalità dei candidati erano state chiuse in sedici buste piccole, all'interno delle buste grandi contenenti gli elaborati.

Soltanto al termine della correzione e della valutazione degli elaborati si è proceduto alla apertura delle buste piccole e alla identificazione degli autori degli elaborati stessi.

Dei sedici candidati che hanno partecipato alle prove scritte sei sono stati ammessi alle prove orali.

Tra essi solo cinque sono risultati vincitori.

L'Amministrazione Universitaria ha giustificato il fatto che ai candidati non ammessi alle prove orali non sia stata data comunicazione formale con l'osservazione che l'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione della detta ammissione solo ai candidati che hanno superato le prove scritte e non a quelli che non hanno superato dette prove.

A tale determinazione l'Università è giunta interpretando l'articolo 6 del sopracitato bando di concorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

CARDIELLO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Fimiani, amministratore unico della Cofima spa di Cava de' Tirreni (Salerno), lamentando presunte irregolarità ed inadempienze subite ad opera della Banca nazionale del lavoro di Roma, ha citato in giudizio l'istituto di credito per comportamenti gravemente pregiudizievoli per la Cofima spa;

nella fattispecie egli ha rilevato un'azione denigratoria tra fornitori e clienti della società danneggiata, con con-

seguito blocco di fidi goduti nel sistema bancario e commerciale per oltre quaranta miliardi, un ostruzionismo nel rapporto di conto corrente, violazione del segreto bancario, sottrazione di documento contabile, di accredito bonifico risalente al 22 settembre 1986, per un ammontare di lire 1.565.640.000, mai spedito alla Cofima spa, e scoperto solo casualmente presso la procura con la scritta « originale non spedito alla Cofima »;

il mancato riconoscimento del deposito di tale somma di denaro avrebbe comportato una serie di danni finanziari, a cominciare dal rifiuto di consegnare *car-nets* di assegni, in assenza di motivazioni giuridiche, pur con conto corrente attivo senza rischio per la Banca nazionale del lavoro;

la perizia tecnico-contabile ordinata dal Gip del tribunale di Salerno, ha accertato, in data 23 settembre 1986, che il conto corrente Cofima risultava attivo per la somma di lire 1.564.480.000;

la Banca nazionale del lavoro ha tenuto bloccato il conto, al fine di gestire discrezionalmente denaro di esclusiva proprietà Cofima spa, per cui si configurerebbe il reato di appropriazione indebita di denaro;

l'azienda ha subito l'onta del primo protesto bancario per la cifra di lire 34.339.393, irrisoria rispetto alla liquidità disponibile della Cofima;

l'illecito sopra riferito si consuma nel momento delicato in cui la Cofima risultava vincitrice di fatto della gara per il rilievo del pacchetto azionario Sme-Sidalm dall'Iri;

è necessario accertare la veridicità dei fatti denunciati, onde evitare l'aggravarsi di tali illeciti —:

se il Governo intenda accertare mediante apposita ispezione la regolarità, ai sensi del vigente codice civile e penale, della procedura seguita dalla II sezione del tribunale civile di Roma, giudice istruttore

Bernabai, giudizio Fimiani-Cofima spa contro Banca nazionale del lavoro;

se, in particolare, intenda accertare se vi siano state omissioni (che potrebbero anche avere rilievo penale) da parte di qualche ufficio del tribunale, in merito alla richiesta di sequestro conservativo sui beni della Banca nazionale del lavoro per la somma di lire 500 miliardi, presentata nell'udienza del 28 dicembre 1989, visto che il tribunale in questione, dopo oltre dodici mesi dalla richiesta, e precisamente il 14 febbraio 1991, ha rigettato l'istanza di sequestro;

se il Ministro del tesoro intenda adoperarsi perché le gravissime irregolarità e pericolosità di gestione non abbiano a continuare danneggiando i correntisti della Banca nazionale del lavoro. (4-14592)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, dalla nota del Presidente della 2^a Sezione Civile del Tribunale di Roma si evince che il dott. Argirò già presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Roma, ebbe a depositare un'ordinanza di rigetto di una richiesta « urgente » di sequestro conservativo a distanza di oltre un anno dalla data dell'udienza in cui si era riservato di decidere, provvedendo, peraltro, con motivazione definita dall'attuale presidente della seconda sezione « assolutamente anodina ».*

Considerato tuttavia che il suddetto magistrato è deceduto non è più possibile promuovere alcuna iniziativa nei suoi confronti.

Quanto alle presunte irregolarità poste in essere dalla Banca Nazionale del Lavoro nei rapporti con la Cofima S.p.A. nell'interrogazione vengono sollecitati interventi finalizzati a rimuovere presunte anomalie gestionali, per evitare danni ai correntisti della Banca.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la vicenda in questione attiene ai rapporti, regolati dal diritto comune, tra la banca ed il cliente peraltro, già all'attenzione della competente Autorità Giudiziaria.

La questione esula, quindi, dalla possibilità d'intervento della Banca d'Italia, i cui poteri di vigilanza sono preordinati al raggiungimento di finalità d'interesse generale, quali la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario. In tale ambito, l'azione dell'Organo di Vigilanza è volta a verificare l'andamento complessivo delle gestioni aziendali e non le singole operazioni intercorse con la clientela.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CARDIELLO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il giovane Raffaele Scocozza, nato ad Eboli il 21 luglio 1979 e residente in Eboli alla piazza Pendino 1, con provvedimento del 4 dicembre 1997, n. 1073, emesso dal distretto militare di Salerno, è stato assegnato all'Ente addestrativo terzo battaglione « Poggio Rusco » di Firenze a partire dal 18 marzo 1998;

in data 18 febbraio 1998, il giovane inoltrò ricorso al Tar in ossequio all'articolo 1 comma 110 legge 23 dicembre 1996, n. 662;

con ordinanza n. 1071 il Tar accoglieva la domanda incidentale di sospensione presentata dallo Scocozza e lo stesso veniva trasferito presso il luogo di residenza in attesa di nuova destinazione, così come previsto dalla normativa sopra menzionata;

in data 22 luglio 1998, lo Scocozza veniva nuovamente assegnato all'Ente addestrativo terzo battaglione « Poggio Rusco », il quale nel frattempo aveva assunto la denominazione di 78° reggimento « Lupi di Toscana »;

la nuova destinazione assegnata al giovane si presenta come una vistosa negligenza ed assume i tratti di una decisione illegittima e ridicola perché non ottempera alle disposizioni contenute nella legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché all'ordinanza n. 1071 emessa dal Tar —:

quali utili interventi si intendano adottare per assegnare il giovane Scocozza ad una sede, così come previsto dalla legge. (4-19249)

RISPOSTA. — *Come richiamato dall'interrogante, il giovane Scocozza, a seguito dell'ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda incidentale di sospensione presentata dall'interessato stesso, era stato inviato in temporaneo congedo, a far data dal 16 aprile 1998, in attesa della nuova destinazione.*

Il 22 luglio dello stesso anno veniva, in effetti, riassegnato al reggimento di stanza a Scandicci (FI), che nel frattempo aveva mutato il nome in 78° « Lupi di Toscana », ma solamente per le necessarie operazioni di vestizione e riequipaggiamento, nonché le previste visite mediche, e il 30 luglio veniva trasferito nella sede di Persano (SA), località sita entro la fascia di 100 chilometri dal luogo di residenza.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per conoscere — premesso che:*

la legge n. 341 del 19 novembre 1990, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, all'articolo 16, comma 1, così recita: « Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" s'intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto »;

la legge n. 341 del 1990 sopra citata, diversamente da quanto erroneamente affermato dall'onorevole Ministro nella risposta fornita alla interrogazione n. 4-10759, non fa riferimento alcuno a tornate a giudizi d'idoneità a professore associato; invero, l'intera legge si riferisce

alla riforma degli ordinamenti didattici universitari. In particolare, l'articolo 16 attribuisce ai tecnici laureati, ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, le medesime prerogative dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

la questione posta dall'interrogante, con l'interrogazione n. 4-10759 è relativa, invece, ad argomento diverso; infatti si chiedeva perché l'Università di Palermo avesse rifiutato di considerare destinatari della citata legge n. 341 del 1990 i coordinatori, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, erano nel ruolo dei tecnici laureati ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

l'avanzamento di carriera determinato dall'inquadramento, a seguito della legge n. 23 del 1986, dei tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla qualifica di coordinatori, non inficia la posizione da essi rivestita nel 1980, tanto è vero che la successiva legge n. 341 del 1990, li identifica come già detto, in base alla posizione giuridica posseduta nel 1980 e non successivamente, come pure, il legislatore avrebbe potuto fare;

ancora recentemente in data 1° aprile 1998 la I Commissione permanente affari costituzionali della Camera dei deputati, in ordine al disegno di legge atto Camera n. 4206, nel dare parere favorevole raccomanda di salvaguardare la posizione di quei tecnici laureati « originariamente assunti nel ruolo dei tecnici laureati e riconosciuti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successivamente equiparati per l'attività didattica ai ricercatori confermati e agli assistenti ordinari dalla legge n. 341 del 1990 » —:

se risultino i motivi per i quali presso l'Università di Palermo, secondo l'interrogante in dispregio delle leggi dello Stato e degli orientamenti espressi dal Parlamento, si adottino provvedimenti illegittimi, negando il diritto al conferimento degli affi-

damenti, delle supplenze, inquadramento nei settori scientifico-disciplinari e quant'altro previsto dalla legge n. 341 del 1990 al personale universitario proveniente dalla carriera dei tecnici laureati, come individuati nel 1980 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e quali provvedimenti intenda prendere affinché presso l'Università di Palermo, nei riguardi del personale in oggetto, si applichino le stesse norme adottate nelle altre università;

se risultino i motivi per cui, in merito alla stipula di contratti d'insegnamento con personale tecnico, l'Università di Palermo, in contrasto con quanto previsto all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che prevede la stipula di contratti d'insegnamento soltanto con personale proveniente dal mondo « extrauniversitario », abbia invece stipulato con l'ingegner Cosimo Francesco Quattrocchi, coordinatore tecnico presso il dipartimento di rappresentazione della stessa Università, più contratti annuali consecutivi d'insegnamento presso il polo didattico di Agrigento e quali iniziative di competenza intenda adottare anche in riferimento a questa denunciata illegalità.

(4-17535)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo parlamentare si fa presente, in via preliminare, che l'Università degli Studi di Palermo ha fatto pervenire sull'argomento ulteriori e più dettagliati elementi ai fini della risposta da rendere all'interrogante.*

Invero ad analoga interrogazione (n. 4-10759 dell'11.6.97) questo Ministero ha già dato risposta in data 15.4.98.

L'Università degli Studi di Palermo ha precisato che, ai tecnici laureati o meglio agli ex tecnici laureati (ora funzionari tecnici, inquadrati in tale ruolo ex lege 23/86), sono state conferite supplenze, ai sensi dell'articolo 16 della legge 341/90, sia gratuite, sia retribuite e che, pertanto, in ciò sono stati equiparati, sin dagli a.a. 1990/91 ai ricercatori universitari confermati.

Tale conferimento però è intervenuto sino al momento in cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso il proprio

parere consistente in un diniego della detta equiparazione affermando che essa non poteva essere più consentita in quanto il coordinatore tecnico ed il coordinatore generale tecnico, con l'inquadramento in dette qualifiche, hanno, di fatto, perduto lo status di ex tecnico laureato.

L'Università ha altresì precisato che, « poiché il parere in questione era stato diffuso a lezioni iniziate, l'Ateneo non lo ha applicato alle supplenze ed affidamenti dell'a.a. 1996/97, ma a quelle dell'a.a. successivo 1997/98 ».

Tuttavia ha riconosciuto che alcune situazioni anomale si sono verificate, in particolare, nei confronti dei dottori Puleo e Quattrocchi.

Al dott. Puleo, già tecnico laureato e professore incaricato d'insegnamento universitario, una volta fatto cessare dall'incarico per non aver superato i giudizi idoneativi a professore associato ai sensi degli articoli 52 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, era stata attribuita, sin dall'entrata in vigore della legge 341/90 una supplenza d'insegnamento universitario.

Nell'anno accademico 1997/98 la Facoltà, non potendo rinnovargli la supplenza, lo aveva proposto per un contratto, basandosi sul fatto che la legislazione in materia di contratti e cioè l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 380/80 vietava la stipula di contratti soltanto con docenti delle Università italiane.

Anche nel caso analogo del dott. Quattrocchi, coordinatore tecnico, ma non ex tecnico laureato, è stata proposta la stipula di contratti per gli anni accademici 1995/96 e 1996/97 ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80. Il Senato Accademico nella seduta del 21.4.1997 aveva deliberato di fare salvi gli effetti didattici dei corsi tenuti dal Prof. Quattrocchi in entrambi gli anni accademici, ma aveva deciso di trattare la questione in sede di contrattazione decentrata. Lo stesso aveva poi deliberato in merito all'argomento nel modo seguente:

nella seduta del 22.09.1997 aveva espresso, in via del tutto eccezionale, un parere favorevole;

nella seduta del 24.11.1997, aveva fatto salva la situazione degli anni accademici 1995/96 e 1996/97, ma aveva altresì deliberato di considerare inopportuna dall'anno accademico 1997/98 la stipula di contratti con il personale del ruolo tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Tra l'altro il dott. Quattrocchi possedeva soltanto la qualifica di funzionario tecnico ex legge 312 e non quella di funzionario tecnico (ex tecnico laureato).

Per tale motivo l'Ateneo di Palermo ha potuto stipulare con il dott. Quattrocchi soltanto i contratti relativi agli anni accademici 1995/96 e 1996/97.

Al di là comunque di ogni altra argomentazione si fa infine presente che il MURST, con decreto ministeriale 21.05.1998 n. 242, ha definitivamente regolamentato la disciplina dei professori a contratto, prevedendo all'articolo 1 che le Università possono stipulare contratti di diritto privato per l'insegnamento con studiosi o esperti « non dipendenti da Università Italiane ».

È poi sopravvenuta la legge n. 4 del 14 gennaio 1999 recante misure per i tecnici laureati, che ad avviso dello scrivente, nel definire le relative questioni, ha salvaguardato al meglio le posizioni di tale personale universitario.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

CENNAMO, DEL BARONE, COSENTINO, RUSSO, GATTO, GIARDIELLO, JANNELLI, GRIMALDI, RANIERI, PICCOLO, COLA, MALGIERI e MUSSOLINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nell'aeroporto di Capodichino-Napoli è ubicato il « Parco Azzurro » che ospita ottantasei famiglie di militari in servizio presso il medesimo scalo;

l'accesso agli alloggi è stato assicurato per moltissimi anni attraverso il varco di via Maddalena;

nei giorni scorsi l'attuale comandante dell'aeroporto di Capodichino ha improvvisamente chiuso l'accesso di via Maddalena ai residenti del « Parco Azzurro »;

per consentire l'accesso agli alloggi è stato ripristinato un vecchio varco, in disuso da circa cinquant'anni e situato in una curva cieca, che sbocca in piazza Capodichino;

il varco, tra l'altro, immette gli autoveicoli direttamente sulla viabilità ordinaria (la carreggiata è radente rispetto al muro di cinta dell'aeroporto) che in quel punto, a causa di un senso di marcia obbligato verso destra, non solo obbliga i residenti a percorrere tutto il senso unico fin quasi a raggiungere il quartiere di San Pietro a Patierno, limitrofo all'aeroporto, ma li espone a grave rischio unitamente agli automobilisti in transito su quella strada;

ai disagi descritti se ne aggiungono altri ove si consideri che molti dei servizi di cui fruiscono i residenti (chiesa, palestre, campi di gioco, servizi bancari ...) sono ubicati su un lato del perimetro aeroportuale opposto a quello del nuovo varco, pertanto le particolari disposizioni di viabilità, già descritte, costringono a vere perizie coloro che devono utilizzare i richiamati servizi;

la stampa cittadina ha dato ampio risalto alla vicenda, anche in relazione alle proteste che sono seguite alla chiusura del varco « Maddalena » da parte delle famiglie dei militari residenti (*Il giornale di Napoli* del 6 febbraio 1998, così titolava su cinque colonne: « Noi, prigionieri in aeroporto » - :

se risponda al vero che l'apertura del nuovo varco, già avvenuta senza che siano state richieste le prescritte, preventive autorizzazioni al comune di Napoli e che numerose siano state le denunce rivolte, tramite i carabinieri, contro il comandante dell'aeroporto di Capodichino;

quali urgenti iniziative intenda adottare per far recedere il comandante dell'aeroporto dai suoi propositi e garantire tranquillità e sicurezza alle famiglie dei militari, attualmente costrette ad un regime di semi-libertà. (4-15559)

RISPOSTA. — *Il Villaggio Azzurro di Capodichino pur confinando con l'aeroporto militare è un complesso abitativo del tutto autonomo dal sedime aeroportuale e dispone di un proprio cancello di accesso in piazza Giuseppe di Vittorio, numero civico 35, dal quale si accede direttamente alla viabilità urbana.*

Per l'utilizzo di tale accesso è prevista apposita segnaletica che evidenzia, agli utenti del parco in uscita sulla viabilità comunale (Piazza Giuseppe di Vittorio), l'obbligo di svoltare a destra nel rispetto delle norme del Codice della strada. Ad apposita distanza esiste altra segnaletica riguardante il limite di velocità (20 km/h).

La chiusura del cancello interno che consentiva il passaggio tra il Villaggio Azzurro ed il sedime aeroportuale si è resa necessaria per motivi di sicurezza oltre che per salvaguardare l'incolumità dei passanti diretti da e per il villaggio avuto riguardo all'esistenza di lavori in corso nell'area interessata al percorso.

In altri termini, benché la possibilità di usufruire di alloggi attigui al luogo di servizio rappresenti per il personale una preziosa agevolazione ciò però non deve inficiare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, materia sulla quale il legislatore ha elevato con apposite norme il livello di precauzione.

Tuttavia, a prescindere dalle considerazioni sopra riportate è evidente che la decisione assunta in merito agli accessi non ha fatto altro che riassetare ciò che, benché durasse nel tempo, era comunque non corretto né funzionale rispetto alle diverse tipologie delle due aree ed alla relativa precisa funzione di ciascuna di esse, di norma mantenute ben separate e distanti nei canoni della specifica edilizia aeroportuale.

Si rappresenta, infine, che per l'utilizzo dei servizi interni (chiesa, palestra campi di gioco) da parte dei militari e dei familiari

residenti nulla è mutato: essi potranno essere raggiunti dall'accesso principale di Viale Umberto Maddalena n. 9.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CENTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la Federazione italiana turismo equestre ed equitazione di campagna - Ante (Fiteec) con sede in Roma, si costituisce sotto la denominazione Ante a maggio del 1968;

tale federazione ha competenze di turismo equestre, gare di trec, gare di endurance, gare di monta da lavoro, gare di cross;

la Federazione ha completa autonomia economica, è organizzata su tutto il territorio nazionale, è inquadrata nel Coni sotto il settore « Disciplina Associata » e il dibattito è stato approvato dal consiglio nazionale Coni;

ha 16.000 patentati, 45.000 praticanti, 630 circoli affiliati, 550 tecnici, e svolge durante l'anno su tutto il territorio nazionale circa 610 manifestazioni;

svolge attività internazionali partecipando ai campionati mondiali ed europei nelle discipline menzionate;

nel 1991 è stata riconosciuta dal Coni disciplina associata al Coni tramite la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri);

per il suo sviluppo quantitativo e qualitativo (è unica rappresentante in Italia della Fite - Federazione internazionale turismo equestre -) ha richiesto al Coni il riconoscimento diretto, dunque la completa autonomia;

tale richiesta ha suscitato una forte reazione di opposizione da parte della Fise la quale ritiene di essere unica titolare di tutte le attività equestri svolte sotto la competenza del Coni, ciò in virtù dello statuto Fise che all'articolo 2 recita « è la

sola (la Fise) competente a disciplinare l'attività equestre in Italia »;

tale articolo sicuramente risente del periodo in cui in Italia l'equitazione veniva soltanto praticata da poche persone della nobiltà;

il Coni, approvando lo statuto Fiteec-Ante ha - ad avviso dell'interrogante - separato implicitamente le competenze della Fiteec da quelle della Fise;

la Fise onde rimanere l'unica rappresentante in seno al Coni del mondo dell'equitazione sta attuando, in prossimità della decisione Coni di riconoscere la Fiteec-Ante disciplina direttamente associata al Coni, una serie di iniziative tese a creare confusione verso gli utenti e in generale verso il mondo dello sport -:

se sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda prendere affinché il Coni possa tutelare il trentennale lavoro svolto dalla Fiteec-Ante e il suo riconoscimento come « equitazione alternativa » alle discipline praticate dalla Fise. (4-20268)

RISPOSTA. - Sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), si fa presente quanto segue.

In data 18 luglio 1990 la FISE veniva autorizzata dalla Giunta Esecutiva del CONI a riconoscere l'Associazione Nazionale Turismo Equestre (ANTE) quale disciplina associata, con conseguente obbligo, per questa, ad osservare le disposizioni impartite dalla Federazione ed a svolgere la propria attività sotto la vigilanza della stessa.

Successivamente, con delibera n. 957 del 17 luglio 1997, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato le modifiche statutarie della suddetta Associazione relative al cambio di denominazione in Federazione Italiana per il Turismo Equestre e per l'Equitazione di Campagna (FITEEC-ANTE), deliberate dall'Assemblea Straordinaria delle società affiliate nella riunione del 6 ottobre 1996.

Il 7 maggio 1997 la FISE e la FITEEC ANTE stipulavano una convenzione, in base

alla quale (articolo 2) la FISE riconosceva alla stessa la competenza operativa sulle seguenti discipline sportive: escursioni e viaggi a cavallo competitivi e non competitivi da chiunque organizzati; tutela ambientale con utilizzo del cavallo: vacanze a cavallo da chiunque organizzate; disciplina di fondo: gare provinciali, regionali e nazionali, per direttiva CONI affidate alla FISE, venivano demandate, per la gestione sul territorio nazionale, alla FITEEC ANTE, con esclusione delle competizioni all'estero di competenza esclusiva della FISE.

In data 10 gennaio 1998 la Federazione Turismo Equestre rivolgeva una prima domanda di riconoscimento al CONI; al riguardo la FISE esprimeva parere negativo (parere previsto dalla normativa per la regolamentazione delle discipline associate) ed una successiva in data 30 aprile 1998. La Giunta Esecutiva decideva di sospendere ogni decisione in attesa di un approfondimento della questione.

Il Consiglio Federale FISE deliberava di non rinnovare la citata convenzione del 7 maggio 1997 con l'ANTE, motivando l'assenza sia di un provvedimento dell'Assemblea Nazionale, sia di una formale delibera del Consiglio Federale stesso e stabiliva che a partire dal 1° gennaio 1999 la FISE avrebbe coordinato tutte le attività precedentemente delegate alla FITEEC ANTE. Quest'ultima, contro tale decisione, proponeva ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. Con altro ricorso promosso contro la FISE innanzi al TAR del Lazio e, al pari del precedente, non notificato direttamente contro il CONI, la Federazione Turismo Equestre chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio Federale FISE n. 566 del 1° dicembre 1998 che revocava il riconoscimento della FITEEC ANTE quale disciplina associata alla FISE, nell'ipotesi di un avvenuto riconoscimento implicito precedente.

La Giunta Esecutiva del CONI, per entrambi i procedimenti, ha disposto con delibere n. 74 e 75 del 28 gennaio 1999, un intervento adesivo in giudizio a sostegno della posizione e della tesi della FISE.

Il CONI, venuto a conoscenza che la Federazione Turismo Equestre, nell'esercizio delle proprie attività fa uso del simbolo dell'Ente e si definisce disciplina ad esso associata, nonostante il mancato riconoscimento da parte della FISE e della Giunta Esecutiva, ha deliberato di richiedere, ex articolo 700 c.p.c., un provvedimento di carattere inibitorio.

In data 26 marzo 1999, il Consiglio Nazionale del CONI ha deliberato di revocare l'autorizzazione (concessa alla FISE con la succitata delibera del 18 luglio 1990) a riconoscere quale Disciplina Associata la FITEEC-ANTE e di negare alla medesima il riconoscimento di disciplina Associata direttamente al CONI.

L'ANTE si è costituita nel 1968 e nel 1971 è stata riconosciuta dalla FISE come Associazione aderente nazionale per un'attività a cavallo meno formale, meno istituzionale e meno legata alla pratica agonistica: una Associazione che riuniva i tesserati della FISE, dediti soprattutto alle passeggiate e al turismo equestre. Successivamente sono state sviluppate attività più organizzate con l'individuazione e lo studio di percorsi e itinerari e a livello internazionale sono state introdotte discipline di campagna quali Endurance, Trec, eccetera.

In base a quanto dichiarato dalla FISE, che ha sottolineato l'originaria unitarietà del settore, l'atteggiamento della FITEEC ANTE, si sarebbe recentemente trasformato in un rapporto conflittuale.

Il nuovo Consiglio Federale FISE, cercando un accordo, aveva predisposto una convenzione, sottoscritta, nella quale veniva prevista una delega provvisoria alla FITEEC ANTE per il coordinamento di alcune discipline equestri di competenza della FISE. Tale convenzione poneva come clausola — significativa e determinante per la FISE stessa — il tesseramento unico degli atleti ed un'unica affiliazione delle Associazioni.

Tale clausola non sarebbe stata rispettata; di conseguenza la convenzione è stata disdetta e la FISE ha recuperato le attività precedentemente delegate.

La FISE ha espresso la propria contrarietà in merito ad una divisione del mondo degli sport equestri, che comporterebbe doppie quote di tesseramento degli atleti e doppie quote di affiliazione delle Associazioni, ed ha fatto presente che a norma del proprio statuto compete ad essa disciplinare l'attività equestre in Italia e che, inoltre, la Federazione Equestre Internazionale (FEI) prevede il riconoscimento di una sola Federazione sportiva per ogni Paese.

La struttura organizzativa federale esistente, sia a livello centrale che periferico, è stimata sufficiente a gestire e coordinare tutta l'attività equestre in Italia in rapporto al numero dei tesserati e perciò una duplicazione di tali strutture organizzative è ritenuta inutile ed antieconomica.

In definitiva, la FISE sottolinea le procedure anomale del riconoscimento della FITEEC ANTE come disciplina associata e propone il suo ritorno allo stato giuridico di Ente Aderente Nazionale, al fine di ricostituire il rapporto di unità e di collaborazione indispensabile per la crescita del settore rappresentato.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

CITO. — Al Ministro di grazia e giustizia.
— Per sapere — premesso che:

è all'esame della Commissione Giustizia della Camera la riforma volta a salvaguardare il diritto dei figli di genitori separati a beneficiare del contributo effettivo ed educativo di entrambi;

il testo predisposto dal comitato ristretto è sostanzialmente privo, negli aspetti applicativi, di quanto necessario per garantire una effettiva partecipazione delle due figure genitoriali alla cura dei figli;

tale testo non corrisponde in alcuno degli aspetti concreti a quanto sollecitato dal Coordinamento nazionale per la tutela dei diritti dei minori e fatto proprio da otto proposte di legge, sei mozioni di consigli regionali e una petizione popolare, che ha raccolto in pochi giorni più di 10.000 firme;

a tutt'oggi la discussione della auspicata riforma non è stata ancora inserita nel calendario dei lavori parlamentari —:

se e quali iniziative intenda assumere per agevolare un rapido iter parlamentare della riforma;

quale posizione in tale ambito intenda assumere, nei confronti del testo predisposto dal comitato ristretto;

se non ritenga necessario recepire e promuovere l'approvazione degli emendamenti predisposti dal Coordinamento nazionale per la tutela dei diritti dei minori.
(4-18986)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in oggetto si chiede di conoscere:*

le ragioni del ritardo dei lavori parlamentari relativi alla riforma « diretta a salvaguardare il diritto dei figli di genitori separati a beneficiare del contributo effettivo ed educativo di entrambi »;

se e quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere per agevolare il rapido iter parlamentare della riforma;

la posizione del Ministro in relazione al testo predisposto dal Comitato ristretto;

se il Ministro non ritenga necessario recepire e promuovere l'approvazione degli emendamenti predisposti dal Coordinamento nazionale per la tutela dei diritti dei minori.

Per quanto attiene ai primi due quesiti si osserva che il testo predisposto dal Comitato ristretto in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio è all'esame della II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati.

L'esame, iniziato verso la fine del 1997 e proseguito nel corso del 1998, non è ancora esaurito, anche perché sono stati presentati in data 9.9.1998 numerosi emendamenti, i quali solo in parte hanno già formato oggetto di discussione.

La particolare delicatezza dell'intervento legislativo, che va ad incidere sul tessuto familiare ed in particolare sulle relazioni interpersonali tra coniugi e tra genitori e figli minori, nonché la complessità del testo predisposto dal Comitato ristretto, che rappresenta un punto di mediazione tra quattordici proposte di legge del tutto discordanti su molte questioni, hanno richiesto un approfondito dibattito in sede di Commissione, la quale ha tenuto numerose sedute sia prima che dopo la data di presentazione della interrogazione, secondo il calendario dei lavori.

Non si ritiene, pertanto, di assumere alcuna iniziativa per sollecitare i lavori della Commissione, i quali sono peraltro organizzati dall'Ufficio di presidenza secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del Regolamento della Camera dei deputati.

Con riferimento al terzo quesito, si osserva che il testo predisposto dal Comitato ristretto affronta numerose problematiche in materia di esercizio della potestà genitoriale da parte dei genitori separati o divorziati, offrendo soluzioni che tengono conto delle diverse opzioni, non solo strettamente giuridiche, ma anche di valore etico e culturale che sono sottese alle diverse proposte di legge abbinate.

Il dibattito in sede di Commissione ha evidenziato punti di contrasto, anche per quanto attiene alla questione dell'affidamento dei figli minori ad uno o ad entrambi i genitori, sicché la necessità di una ulteriore discussione rende prematura ed inopportuna ogni valutazione in merito, trattandosi peraltro di questione che ha formato oggetto di numerosi emendamenti ancora da esaminare.

In ordine al quarto quesito, si osserva che sono stati precisati il contenuto e la eventuale presentazione degli emendamenti predisposti dal Coordinamento nazionale per la tutela dei diritti dei minori, sicché non è possibile esprimere alcuna valutazione sulla opportunità o meno di promuoverne l'approvazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MAURA COSSUTTA e CANGEMI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel policlinico universitario di Messina si registra una cronica carenza di personale medico e paramedico;

nel corso degli anni trascorsi la carenza è stata fronteggiata con contratti a tempo determinato di durata variabile (trimestrale, quadrimestrale, eccetera);

in esecuzione ad una delibera del consiglio di amministrazione del 9 novembre 1993, l'università di Messina ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 127 del 1989, di trecento assistenti socio-sanitari (infermieri professionali) da destinare alle cliniche ed ai servizi assistenziali del policlinico universitario, per la realizzazione di progetti di formazione-lavoro (bando di concorso del 28 dicembre 1993, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 dicembre 1993);

i suddetti infermieri professionali hanno iniziato a prestare la loro opera a far tempo dal 25 settembre 1995, sebbene il relativo contratto sia stato firmato solo alcuni mesi dopo;

la durata dell'incarico, preceduto da una prova per titoli e quiz, era prevista in dodici mesi, trascorsi i quali l'Amministrazione universitaria, con delibera della delegazione amministrativa del policlinico universitario, ha proposto il mantenimento in servizio per altri sei mesi, nonostante la legge n. 554 del 1988 prevedesse la proroga per eccezionali esigenze a due anni;

successivamente il direttore generale dell'azienda policlinico universitario, dottor Salvatore Leonardi, ha trasmesso alle organizzazioni sindacali una nota che fa riferimento ad un parere acquisito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (parere opportunamente secretato!), in cui si specifica che «va escluso categoricamente che il contratto di lavoro a tempo determinato possa essere prorogato più di una volta (articolo 2 della legge 18 aprile

1962, n. 230)»; appare quindi evidente che l'amministrazione ha modificato in corso d'opera il riferimento legislativo della legge n. 554 del 1988;

in data 20 agosto 1996 il direttore generale ha avviato un'ulteriore selezione per titoli, integrati da prova idoneativa di tipo teorico-pratica con un colloquio, per la formazione di graduatorie per il reclutamento di personale medico, amministrativo, tecnico e professionale con rapporto di lavoro a tempo determinato, citando nel relativo bando, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 agosto 1996, il riferimento alla legge n. 443 del 1988, ottenendo il dato numerico del fabbisogno necessario per tutte le figure professionali mediche e infermieristiche —:

quali iniziative intendano adottare al fine di evitare l'insorgere di situazioni ingestibili in materia sanitaria all'interno del policlinico universitario di Messina;

come possano essere onorati, in una situazione caratterizzata da una carenza improvvisa del personale infermieristico, gli impegni assunti dall'azienda policlinico universitario nei confronti della Regione siciliana con la ratifica dei protocolli d'intesa;

come intendano intervenire al fine di consentire la risoluzione del problema dei trecento infermieri annuali annualmente in servizio, il cui contratto di lavoro a tempo determinato è in via di risoluzione già nel mese di marzo 1997;

in quali tempi si ritenga verrà definita in maniera compiuta la pianta organica dell'azienda policlinico universitario, sulla base della quale è possibile identificare carichi di lavoro e tipologia dei servizi resi;

se siano state svolte le ore relative (due ore per settimana) all'aggiornamento professionale previsto dal contratto a tempo determinato di formazione-lavoro per i trecento infermieri; o alternatively, quali siano le motivazioni per le quali ciò non sia avvenuto, con conseguente impegno lavorativo intensivo ed esclusivo nell'attività sanitaria. (4-07795)

RISPOSTA. — *In ordine all'atto di sindacato ispettivo parlamentare si riferisce quanto comunicato a questo Ministero dagli Organi Universitari dell'Università degli Studi di Messina.*

1) *Per far fronte alla carenza di personale, specie paramedico, del Policlinico, costituito in Azienda autonoma dal 18.4.96 l'Amministrazione Universitaria ha affrontato negli anni pregressi le situazioni più gravi, utilizzando gli strumenti giuridici possibili: dapprima attraverso le assunzioni di personale paramedico trimestrale e poi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (del 9.11.93), procedendo, ai sensi della legge n. 554/88, ad apposita selezione pubblica per l'assunzione di 300 infermieri professionali a tempo determinato (un anno) ex legge n. 230/62 e DPCM n. 127/89.*

2) *Trascorso un anno, la Delegazione Amministrativa del Policlinico ha autorizzato la proroga del rapporto di lavoro per altri sei mesi ai sensi dell'articolo 2 legge 230/62 che testualmente recita: « Il termine del contratto a tempo determinato può essere con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta, e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili ... ».*

3) *Ha riferito altresì l'Amministrazione Universitaria di avere maturato la decisione di non avvalersi della facoltà di prorogare il rapporto per il tempo massimo consentito (cioè un anno), bensì per sei mesi, cioè per il tempo necessario ad indire ai sensi del nuovo CCNL del comparto Università apposita selezione pubblica.*

4) *Quindi, essendosi costituita l'Azienda, il Direttore Generale della stessa, con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 67 del 20 agosto 1996, come ricordato dall'interrogante, ha indetto, ai sensi del predetto CCNL, apposita selezione pubblica la cui procedura selettiva si è conclusa il 26.3.1997.*

5) *Nel mese di novembre dello stesso anno una delle OO.SS. afferente all'Azienda*

Policlinico chiese che l'Amministrazione Universitaria accordasse una ulteriore proroga di sei mesi. L'Amministrazione ha ritenuto, secondo quanto previsto dal già citato articolo 2 della legge 230/1962, che il contratto poteva essere prorogato « non più di una volta » e pertanto di aver ormai esaurito la potestà di proroga avendo scelto un periodo più breve di un anno (sei mesi) per le ragioni sopra esposte.

Tuttavia, al fine di avere la certezza di non aver interpretato con eccessiva discrezionalità la legge ha richiesto un apposito parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina che, in data 7.2.1997, ha confermato l'interpretazione dell'Amministrazione Universitaria.

6) *Ciò premesso, l'Università ha assicurato che nessun disservizio si è creato, in aggiunta a quello strutturale della carenza di personale stabile, nella attività assistenziale del Policlinico in quanto le cessazioni intervenute nel mese di marzo sono state coperte con lo scorrimento della precedente graduatoria (relativa alla selezione di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 9 novembre 1993).*

7) *Per quanto attiene ai tempi necessari per la definizione delle piante organiche del Policlinico si fa presente che l'Università ha provveduto a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica la rilevazione dei carichi di lavoro e la conseguente dotazione organica del personale, Policlinico compreso. Tuttavia, nel frattempo, com'è noto, è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 549/95, ai cui sensi, in materia di modifiche degli organici di Ateneo, si applicano « esclusivamente » le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 537/1993. Pertanto, apposita commissione costituita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sta effettuando la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, per procedere, secondo le recenti direttive di questo Ministero, a rimodulare l'organico in rapporto alle più pressanti emergenze.*

8) *Da ultimo e con riferimento al mancato svolgimento dell'attività di aggior-*

namento (due ore settimanali) è stato precisato che lo stesso non si è reso necessario in quanto gli infermieri professionali selezionati (in gran parte giovani diplomati della scuola professionale del Policlinico) hanno dimostrato ottime qualità professionali, ulteriormente migliorate con la pratica assistenziale svolta nel detto complesso Universitario.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

COSTA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere:

quali siano le ragioni in base alle quali — contravvenendo a scelte programmate da lunghi anni e proprie di piani regionali e nazionali — i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica si sia schierato contro la costituzione in Piemonte della seconda università, optando per una formula confusa di università «tentacolare» o «reticolare», che avrebbe come unico scopo quello di aumentare il potere dell'ateneo torinese, gestito con difficoltà e scarsi risultati dall'attuale rettore. La città di Torino, se intende riacquistare il prestigio perduto nell'ambito piemontese a causa di una cattiva gestione amministrativa, che si sta risolvendo in atti egemonici e sostanzialmente egoisti nei confronti del resto della regione, non può che favorire la nascita e lo sviluppo di un ateneo, collocato sul territorio piemontese in area idonea, capace di essere — parimenti a ciò che è avvenuto per l'università di Torino — espressione della cultura piemontese.

(4-11813)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare ho il piacere di comunicare all'interrogante che, con Decreto del 30.7.1998 (pubblicato nella G.U. n. 184 dell'8.8.98), è stata nel frattempo istituita l'università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» con sede in Vercelli.

È senz'altro noto all'interrogante il non facile iter procedimentale che ha portato all'istituzione di detta Università, attraverso un confronto — anche parlamentare — tra ipotesi diverse.

Comunque la nuova Università, all'atto dell'emanazione del proprio statuto e dei regolamenti di Ateneo, potrà eleggere i propri organi ed assurgere — come già, per effetto del sopra citato decreto ministeriale — ad università completamente autonoma rispetto all'Università di Torino.

Non può pertanto sussistere alcun timore che tra le ipotesi a suo tempo avanzate si configurasse la nuova università con l'«unico scopo (...) di aumentare il potere dell'Ateneo torinese...».

Né tanto meno tale università è nata, come pure in passato è avvenuto, soltanto sulla base di iniziative locali che non sempre sono state adeguatamente valutate, né in termini assoluti né in termini comparativi in materia di compatibilità con il sistema nel suo complesso e con le risorse disponibili.

L'attività dei primi tre bienni accademici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale sarà infatti sottoposta alla valutazione dei risultati ottenuti da parte dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello stesso decreto istitutivo, in applicazione della legge 537/93 (articolo 5 comma 22).

Ciò potrà garantire, così come auspica l'interrogante, un organico e serio sviluppo di sedi universitarie in aree prive di istituzioni di alta cultura, oltre che il decongestionamento di zone ad alta «densità», quale è quella dell'Ateneo di Torino.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

DALLA ROSA. — Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da decenni oramai la popolazione della Valle del Brenta attende il comple-

tamento della strada statale n. 47 della Valsugana, nel tratto Pian dei Zocchi (San Nazario) e Solagna;

nel novembre 1989 l'ipotesi formulata dalla comunità montana del Brenta, che prevedeva la realizzazione di un tratto di galleria da Pian dei Zocchi a San Nazario, riceveva parere favorevole da parte del compartimento regionale dell'Anas per il Veneto, il quale invitava la Regione a predisporre il progetto esecutivo;

dopo anni di istruttorie nel 1994 il progetto esecutivo acquisiva il parere favorevole delle commissioni tecniche regionali;

detto progetto necessitava di un'ulteriore istruttoria: la valutazione di impatto ambientale e per questo, alla fine del 1995, la regione Veneto incaricava uno studio per la predisposizione della documentazione necessaria;

il tutto veniva trasmesso al compartimento regionale Anas che il 27 maggio 1997 inviava domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai ministeri competenti ed alla regione;

da allora nulla è ancora pervenuto da parte dei competenti ministeri e dalla direzione generale dell'Anas, anche se gli stessi sono stati più volte sollecitati dagli enti interessati e dal prefetto di Vicenza;

la situazione della viabilità, anche in conseguenza dell'apertura della galleria Valbelluna, ha comportato un continuo incremento di traffico, soprattutto pesante, valutato nel 1997 dallo studio della Via in una media giornaliera di ventimila veicoli, dei quali oltre un terzo costituito da traffico pesante con peggioramento della situazione e grave rischio per l'incolumità dei cittadini;

in quest'ultimo anno si sono verificati numerosi incidenti, che hanno coinvolto mezzi pesanti e che solo per cause fortuite non si sono trasformati in eventi catastrofici;

l'interrogante aveva presentato un'interrogazione al Ministro dell'ambiente (la

n. 5-03600) a risposta in Commissione in data 22 gennaio 1998 senza ottenere finora alcuna risposta —:

quanto tempo si debba ancora aspettare per una rapida realizzazione della superstrada, in considerazione del fatto che è emersa la disponibilità da parte della comunità montana del Brenta, dei sindaci dei comuni di San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa, Valstagna, Bassano del Grappa, Cismon del Grappa e del presidente del Coordinamento unitario dei comitati « per vivere in Valle », per un sostanziale orientamento del tracciato definitivo in galleria tutto in sinistra Brenta e considerato che a causa della esasperante viabilità, le popolazioni della zona, oltre ad essere indignate, si trovano in condizioni di invivibilità sempre più accentuate. (4-21097)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti formulati sulla base degli elementi forniti dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.

Lo studio del collegamento tra Pian dei Zocchi e Pove del Grappa, si compone dei seguenti tratti:

I tratto — progetto definitivo — da Pian dei Zocchi e S. Nazario redatto nel 1994 dallo studio dell'Ing. Berti per conto della Regione Veneto, denominato « variante di S. Nazario » I lotto;

II tratto — progetto preliminare — da S. Nazario a Solagna studiato dallo stesso progettista e denominato come sopra « variante di S. Nazario » II lotto;

III tratto — progetto definitivo — variante di Pove del Grappa, studiato dallo stesso progettista nell'anno 1992 per conto della Regione Veneto.

Lungo lo stesso itinerario, a nord di Pian dei Zocchi è stato redatto il progetto esecutivo dello svincolo di Rivalta redatto dallo studio RPA di Verona nell'anno 1996 per conto della Regione Veneto.

Tale progetto risulta inserito nel piano triennale stralcio '96 per l'importo di lire 15 miliardi.

L'intero itinerario da Pian dei Zocchi a Pove del Grappa è stato oggetto di studio di Impatto Ambientale da parte dell'arch. De Bettin per conto della Regione Veneto.

Tale studio ha esaminato più soluzioni di tracciato redatte da altri professionisti ed è stato inviato, con nota n. 17371 del 27.5.1997, al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Veneto, alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali ed alla Soprintendenza Archeologica.

L'annuncio dell'avvio della procedura V.I.A. è stato effettuato il 14.6.1997 sui quotidiani Il Corriere della Sera ed Il Giornale di Vicenza.

Da quest'ultima data, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86 decorreva il termine di 30 giorni per il recepimento in forma scritta di istanze, osservazioni e pareri sull'opera.

Il Ministero dell'Ambiente, con nota 27.11.1997, ha proposto di creare un tavolo comune tra Amministrazioni ed Enti competenti per valutare il tracciato meno impattante dal punto di vista ambientale.

Alla proposta di cui sopra hanno risposto positivamente la Regione Veneto, con nota del 18.12.1997 ed il Compartimento ANAS con nota del 2.2.1998.

Vi sono state varie riunioni congiunte tra le varie Amministrazioni, l'ultima della quale si è svolta il 2.4.1998, ed il 4.8.998 è stato effettuato un sopralluogo congiunto dai rappresentanti della Regione, l'ANAS ed il Ministero dell'Ambiente.

L'ANAS ha invitato il Ministero dell'Ambiente ad esprimersi al riguardo ed è in attesa delle conseguenti decisioni.

Per quanto concerne lo svincolo di Rivalta, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha subordinato la propria approvazione a quella dell'intero itinerario oggetto della valutazione dell'impatto ambientale.

L'Ente riferisce infine che nel tratto di strada esistente sono previste le normali manutenzioni ordinarie e straordinarie finalizzate alla sicurezza; in caso di incidenti e quindi di blocco della circolazione, le

deviazioni potranno effettuarsi localmente solo attraverso la viabilità secondaria esistente.

Allo stato attuale non sono ipotizzabili, da parte del Compartimento ANAS competente, la deviazione o la riduzione dei mezzi pesanti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

DE CESARIS e LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il 16 luglio 1997 presso l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» si è tenuta una seduta del consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno: «Parere sullo statuto d'ateneo»;

i consiglieri rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo chiedevano al presidente del consiglio di amministrazione il rinvio della discussione per aver modo di valutare il documento poiché da una lettura immediata si ravvisavano seri dubbi circa il rispetto della legge sull'autonomia universitaria;

i consiglieri studenti hanno cercato di illustrare questi dubbi ma il presidente del consiglio di amministrazione, il rettore professor A. Finazzi Agrò, interrompeva la discussione affermando che in effetti il consiglio non doveva dare un parere collegiale, ma prendere atto del documento ed invitava ciascun consigliere a presentare, in seguito, per iscritto, eventuali osservazioni;

tutti i consiglieri studenti e parte dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo per protesta abbandonavano l'aula, mentre alcuni dei consiglieri rimasti chiedevano la verifica del numero legale;

il rettore, verificata la mancanza del numero legale, sospendeva la seduta;

il 18 luglio 1997 il Senato accademico integrato ha definitivamente approvato lo

statuto, senza il prescritto parere del consiglio di amministrazione —:

se ritenga che la procedura di approvazione dello statuto prevista dalla legge sull'autonomia universitaria sia stata rispettata dagli organi di governo dell'università degli studi di Roma « Tor Vergata »;

quali iniziative intenda prendere per accertare la correttezza di comportamento del consiglio di amministrazione e del Senato accademico integrato ed affinché i consiglieri eletti possano continuare ad esercitare il loro mandato di rappresentanza;

se nell'esercizio del potere di cui all'articolo 6, comma 10, della legge n. 168/1989, non ritenga il caso di valutare con attenzione il testo dello statuto nelle parti in cui non viene garantito il rispetto della legge, come ad esempio: 1) l'assenza della prevista rappresentanza elettiva della comunità universitaria nel consiglio di amministrazione; 2) il cambiamento dello stato giuridico del personale tecnico amministrativo; 3) la non corretta attribuzione agli organi collegiali delle funzioni politiche, amministrative e di gestione.

(4-12261)

RISPOSTA. — *Nella seduta del 16 luglio 1997 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma « Tor Vergata » ha esaminato il testo redatto dal Senato Accademico Integrato. Nella discussione sono emerse differenti visioni sia per i contenuti del documento in esame sia sull'iter approvativo (soprattutto per quanto attiene le competenze del C.d.A.).*

Il Rettore, visti i molti dissensi culminati con l'abbandono dei Consiglieri, per esperire più rapidamente le procedure, ha ritenuto opportuno raccogliere le opinioni dei Consiglieri e prospertarle direttamente al Senato Accademico Integrato con una dettagliata relazione. Il Senato Accademico Integrato, nella seduta del 18 luglio 1997, ha approvato definitivamente lo Statuto ed ha trasmesso al MURST gli atti relativi.

Il MURST ha rilevato che non era stato applicato l'articolo 16, comma 2 della legge

9 maggio 1989, n. 168 (che prevede l'approvazione dello Statuto da parte del Senato accademico Integrato sentito il C.d.A.).

Il Rettore, prendendo atto del rilievo del MURST, ha riproposto all'approvazione del C.d.A. lo statuto. Nella seduta del 22 settembre 1997 lo stesso C.d.A. ha formulato il proprio parere negativo con osservazioni di ordine generale.

Il Senato Accademico Integrato ha deliberato di riconfermare la decisione presa a suo tempo, ed, essendo stato sentito il C.d.A. ha, inviato nuovamente il detto statuto a questo Ministero.

Il MURST, a tal punto, in data il marzo 1998 poiché era stato rispettato il procedimento, non ha potuto che prendere atto delle modifiche apportate allo Statuto, dal competente Senato Accademico Integrato.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da oltre 15 anni è in corso di costruzione la variante di Gropello Cairoli sulla strada statale n. 596 (statale dei Cairoli);

detti lavori, interrotti e ripresi più volte, sembravano oramai essere in prossimità della ultimazione con l'espletamento dei lavori principali da parte dell'impresa appaltatrice dopo l'approvazione della variante tecnica del 1997;

tale variante contemplava tra l'altro la costruzione di tre sovrappassi regolarmente appaltati;

risulta all'interrogante che questi ultimi lavori siano stati affidati ad un'impresa, diversa dall'associazione temporanea di imprese esecutrice dei lavori principali, che a tutt'oggi, al di là di una minima movimentazione di terreno, non ha dato corso all'esecuzione dei lavori stessi con conseguente impedimento all'apertura dell'asse principale e quindi con

il perpetuarsi dei disagi nei confronti della popolazione di Gropello Cairoli; disagi che negli anni scorsi avevano portato a numerosi blocchi stradali di protesta -:

quali siano le motivazioni per le quali non sia stato dato corso ai lavori conclusivi della variante sulla strada statale n. 596, lavori che, consentendo il completamento dell'opera, permetterebbero l'apertura al traffico di questa arteria ormai da molti anni invocata e attesa dalla cittadinanza di Gropello Cairoli. (4-20739)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto e sulla base degli elementi forniti dall'ANAS si riferisce che i lavori di costruzione dei tre sovrappassi, oggetto dell'atto ispettivo, non hanno avuto sviluppo a seguito di problematiche create dall'Impresa aggiudicataria.

L'Ente ha pertanto proceduto alla rescissione del contratto ed attualmente sta procedendo al riappalto delle opere.

Il Compartimento ANAS di Milano ha inoltre elaborato, congiuntamente alle Autorità locali, un programma di apertura della nuova variante di Gropello Cairoli, da effettuarsi entro il prossimo mese di maggio, che dipenderà dallo stato di avanzamento dei lavori, ancora da appaltare relativi al sovrappasso alla strada provinciale interessata dal tracciato della variante.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

DEODATO e ROMANI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:

sull'autostrada A4 Milano-Torino e particolarmente nella zona del casello di Arluno, sussiste una situazione di estrema pericolosità resa evidente dai ripetuti, gravissimi incidenti ivi verificatisi. L'ultimo di essi accaduto in questi giorni ha visto coinvolti un'autocisterna, un tir e due autovetture i cui conducenti sono deceduti nello scontro, che ha avuto quale conseguenza secondaria un blocco totale della

circolazione per la chiusura della A 4 ed il formarsi di lunghissime code di auto sulle strade provinciali adiacenti;

allo stato attuale l'autostrada A 4 presenta, sul piano della precarietà della sicurezza della circolazione, rilevanti carenze in particolare per quanto attiene alla segnaletica (per la quale è necessaria una precisa distribuzione e una migliore visibilità) e soprattutto della deprecabile inesistenza delle corsie di emergenza;

in alcune fasce orarie risulta attivo solo un limitato numero di caselli e di piste a riscossione automatica -:

quali provvedimenti ritenga adottare allo scopo di rendere sicura la circolazione sull'autostrada A4 Milano-Torino, in particolar modo nella zona del casello di Arluno. (4-14456)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, ha comunicato quanto segue.

L'autostrada A4-Milano-Torino, realizzata nel 1932 ed adeguata nei primi anni '60 alle esigenze del periodo, sopporta attualmente un traffico al limite delle proprie capacità strutturali; il tipo di traffico è per lo più pendolare e presenta una notevole percentuale di transito di mezzi pesanti.

Tuttavia, nel tratto autostradale relativo al casello di Arluno negli ultimi tempi non si sono verificati incidenti particolarmente gravi che siano riconducibili alla dinamica dell'evento del 31.12.1997, evidenziata nell'atto ispettivo di che trattasi.

La segnaletica orizzontale e verticale, presente su tutta la A4, presenta caratteristiche di visibilità e distribuzione assolutamente in linea con le prescrizioni ed indicazioni fornite dal vigente Codice della Strada.

Il piazzale del casello di Arluno, effettivamente dimensionato per volumi di traffico inferiori a quelli attuali, ha una capacità di accumulo che oggi risulta limitata; questo problema è stato recentemente affrontato dalla Società Torino-Milano S.p.A., concessionaria della A4, che ha aumentato il numero delle piste per migliorare la ca-

pacità di smaltimento del traffico in uscita; inoltre, sono in fase di ultimazione i lavori per l'introduzione del sistema di « telepedaggio » per velocizzare le operazioni di pagamento del pedaggio.

Qualsiasi intervento per ampliare la portata del piazzale di stazione risulta assai difficoltoso a causa del limitatissimo territorio a disposizione.

L'ANAS riferisce inoltre, che una diversa ubicazione del casello, con un piazzale dimensionato per il volume di traffico attuale e previsto per il futuro, risolverebbe radicalmente il problema; per tale motivo la società concessionaria ha predisposto il progetto per gli interventi di ammodernamento e adeguamento della A4, che comprende, tra l'altro, la rivisitazione pressoché totale dei caselli.

Si fa infine presente che detto progetto fa parte delle opere previste fra gli investimenti del nuovo Piano finanziario della predetta società concessionaria, che è attualmente in fase istruttoria, in quanto con delibera CIPE ed a seguito della recente direttiva emanata da questo Ministero di concerto con i Ministeri del Bilancio, Tesoro e Programmazione Economica, i termini della definizione delle procedure sono stati prorogati alla data del 31 marzo 1999.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

DI NARDO. — Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

il personale facente parte dell'area della dirigenza medica e veterinaria ed il personale della sanità alle dipendenze dell'azienda universitaria policlinico di Napoli a tutt'oggi ancora non hanno percepito le spettanze stipendiali arretrate già riconosciute dalla stessa amministrazione oltre che dai rispettivi contratti di categoria;

sarebbe opportuno verificare presso il rettorato dell'università di Napoli Federico II e del secondo ateneo i fatti summenzionati al fine di chiarire, inoltre, il motivo

della separazione che l'amministrazione centrale del Federico II ha operato tra lo stipendio statale base ed i compensi derivanti dalle indennità di perequazione per il personale del policlinico, generando, di fatto, confusione e preoccupazione nella categoria circa eventuali responsabilità dell'assessorato regionale, mentre tali responsabilità, in realtà sono tutte della stessa amministrazione universitaria, come ampiamente sancito da numerose sentenze del Tar del Lazio —:

se non intendano adoperarsi perché sia garantita al personale su indicato la percezione degli stipendi e delle somme arretrate ad esso dovuto. (4-13382)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare si fa presente che l'individuazione del trattamento economico di spettanza al personale universitario prestante servizio assistenziale nei policlinici e nelle aziende sanitarie, è determinata in base a specifici criteri definiti in apposite linee-guida d'intesa tra i Ministri dell'Università, della Sanità e del tesoro (decreto-legge MURST — Sanità 31.07.1997 pubblicato sulla G.U. n. 181 del 5.8.97).

In attesa della definizione dei predetti principi, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sono autorizzati, in base allo stesso decreto-legge, ad anticipare l'erogazione delle spettanze economiche al suddetto personale, con espressa riserva di congelamento.

Risulta, altresì, a questo Ministero che le due università di Napoli hanno provveduto alla erogazione anticipata degli emolumenti al personale universitario docente e non, interessato al beneficio. Tale iniziativa è stata intrapresa malgrado gli stessi Atenei siano parte di un contenzioso in corso con la Regione Campania, per definire su quale amministrazione — Regionale o Universitaria — in veste di datore di lavoro, debba gravare il relativo onere finanziario.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

DI STASI, OCCHIONERO e ORLANDO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la strada di fondo valle del Biferno è l'asse portante della viabilità molisana e costituisce un elemento fondamentale dell'unità e della stessa identità regionale nonché la struttura viaria fondamentale per i collegamenti tra l'alta Puglia e il Molise, Napoli e Roma;

i numerosi ed imponenti movimenti franosi, in atto lungo il percorso stradale in questione, causano ripetute e gravose interruzioni e deviazioni del traffico e rendono necessario il rifacimento del tracciato e di molte strutture, risalenti ad anni di scarsa mobilità e di traffico modesto;

l'avvenuto finanziamento dell'interporto di Termoli prelude ad un notevole aumento del traffico merci fra il basso Molise e l'Autostrada del Sole (San Vitto-
re);

tali circostanze furono esaminate, in data 1° aprile 1998, presso il Ministero dei lavori pubblici alla presenza del sottosegretario Bargone, dei parlamentari molisani, dei vertici dell'Anas e della regione Molise;

in quella occasione si decise di procedere tempestivamente alla redazione di uno studio di fattibilità, per un intervento strutturale da realizzare in più anni, per collegare Termoli a San Vittore con una strada stabile, sicura e a scorrimento veloce;

il sottosegretario Bargone valutò positivamente la proposta dei parlamentari di prevedere, nella legge finanziaria 1998, insieme ad impegni per altre strade di interesse nazionale come l'Aurelia, un primo consistente stanziamento per dare concretezza al progetto di fare della fondo valle Biferno una delle infrastrutture di collegamento tra Adriatico e Tirreno —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per dimostrare, con atti concreti,

che il Molise è oggetto di attenzione da parte del Governo stesso, al pari delle altre regioni meridionali carenti dal punto di vista delle infrastrutture viarie. (4-18939)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto si fa presente che proprio in relazione ad intese intercorse nelle riunioni tenute presso questo Dicastero per valutare i problemi posti dalle infrastrutture viarie in Molise, il Compartimento ANAS di Campobasso ha elaborato il progetto preliminare relativo al potenziamento ed al miglioramento della viabilità della statale n. 647 Fondo Valle del Biferno.*

Relativamente alle risorse finanziarie necessarie per l'avvio ed il completamento degli ulteriori stati di progettazione, si riferisce che le stesse potranno essere reperite tra quelle assegnate all'Amministrazione regionale attraverso gli stanziamenti previsti in sede di futura programmazione degli interventi, mediante inserimento dell'opera stessa nel Programma triennale, sulla base di motivate indicazioni da parte regionale in termini di priorità dell'intervento, o in altre linee di finanziamento (CIPE, risorse comunitarie etc.).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

LUCIANO DUSSIN, STUCCHI, DALLA ROSA, DOZZO, VASCON, RIZZI, MICHIELON, FONGARO, FONTAN, CHINCARINI, GAMBATO, SIGNORINI, PAROLO, GUIDO DUSSIN, COPERCINI, ALBORGHETTI, GIANCARLO GIORGETTI, LEMBO, BAMPO, RODEGHIERO, FRIGERIO, CALZAVARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si sono svolte nelle varie città le cerimonie per l'apertura dell'anno giudiziario;

in particolare, durante la cerimonia di inaugurazione svoltasi in Venezia, il procuratore generale, Mario Daniele, nel suo discorso ha chiaramente, pesante-

mente, ed in modo inaccettabile, attaccato i vertici del movimento politico Lega nord per l'indipendenza della Padania, fornendo una visione ed una interpretazione personale di fatti ed avvenimenti politici svoltisi nel corso dell'anno passato che esulava dalle competenze specifiche di un procuratore generale;

la libertà di esprimere le proprie opinioni deve essere indiscutibilmente garantita a tutti, a patto che venga esercitata in sedi proprie ed opportune;

la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario non può considerarsi tale, in quanto occorre necessariamente tener separati interventi di critica politica da relazioni di carattere tecnico-giuridico e di illustrazione dello stato della giustizia;

nel particolare, gli apprezzamenti relativi alla manifestazione svoltasi a Venezia il 15 settembre 1996, rientrando la stessa nell'ambito di iniziative politiche e soprattutto di iniziative di libertà e di rivendicazioni autonomiste, devono ritenersi fuori luogo;

il diritto all'autodeterminazione dei popoli universalmente riconosciuto, e tra l'altro, sottoscritto formalmente pure dal Governo italiano -:

se siano a conoscenza dei fatti sopraposti;

se non si ritenga opportuno avviare un'indagine ispettiva per verificare la legittimità del contenuto e della corrispondenza al significato dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della relazione illustrata dal procuratore generale di Venezia Mario Daniele;

se non si consideri opportuno un chiarimento di indirizzo mirato a prevenire sconfinamenti nel campo della politica dei rappresentanti degli organi giudiziari.

(4-06587)

RISPOSTA. - *Con l'interrogazione in oggetto, si lamenta che il dott. Mario Daniele, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, in*

occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, tenutasi in Venezia nei primi giorni del 1997, aveva « pesantemente, ed in modo inaccettabile, attaccato i vertici del movimento politico Lega nord per l'indipendenza della Padania, fornendo una visione ed una interpretazione personale di fatti ed avvenimenti politici svoltisi nel corso dell'anno passato, che esulava dalle competenze specifiche di un procuratore generale ».

Si osserva al riguardo che nel discorso pronunciato in occasione dell'anzidetta inaugurazione dal dott. Mario Daniele non si ravvisano profili di rilievo disciplinare.

Comunque, poiché il predetto magistrato è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decreto ministeriale 6.12.1997, è venuto meno il presupposto per l'eventuale esercizio di ogni iniziativa disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

FOTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:*

il Governo è stato delegato a predisporre i decreti relativi alla istituzione della facoltà in « Scienze motorie »;

risulta all'uopo istituita una commissione, presieduta dal sottosegretario Guerzoni, che, a breve, dovrebbe concludere i lavori, con la conferma della individuazione di tre indirizzi (medico-riabilitativo, tecnico-scientifico e scolastico) per la costituenda facoltà -:

se non si ritenga opportuno prevedere che la sanatoria, ai fini del conseguimento del dottorato nelle materie in premessa richiamate, prevista per gli insegnanti Isef, che si sottopongono ad esame integrativo, sia estesa, con identica procedura, anche ai maestri dello sport. (4-14674)

RISPOSTA. - *In relazione all'interrogazione indicata si fa presente che la Commissione nominata dal MURST per formulare proposte in ordine all'esercizio della delega contenuta nell'articolo 17, comma 115, della legge 127/97, per la trasforma-*

zione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie, ha da tempo, terminato i propri lavori. Quindi si è proceduto alla elaborazione della bozza di « decreto legislativo » sulla base delle indicazioni della predetta Commissione sino a giungere alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, conclusiva dell'iter del procedimento, adottata nella riunione del 24.4.98.

Il testo del provvedimento legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. dell'8.6.98 n. 131 (Decreto legislativo 8.5.98 n. 178).

Secondo il predetto decreto legislativo i titoli conseguiti a legislazione vigente conservano il proprio valore legale nell'ambito scolastico come previsto dal succitato articolo 17, comma 117, della legge 127/97. Pertanto il diploma di educazione fisica è titolo valido per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento.

Il decreto legislativo in questione ha previsto altresì la frequenza ai corsi integrativi per il conseguimento del futuro diploma di laurea in « Scienze motorie ».

A tal fine gli altri corsi post-secondari quali quelli richiamati dall'interrogante potranno essere presi in considerazione, nell'ambito dell'ordinamento didattico, al momento dell'eventuale riconoscimento dei « crediti formativi » acquisiti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nei primi mesi del 1996 e del 1997, il professor Giorgio Tecce, in quel periodo rettore dell'Università di Roma « La Sapienza », sarebbe stato oggetto di pressioni per addivenire ad una transazione con la società Sopin con la quale, la succitata università aveva in corso un contenzioso vincente in tutte le fasi giurisdizionali,

avente ad oggetto svariati miliardi che la Sopin avrebbe dovuto versare a « La Sapienza »;

il legale della società Sopin, avvocato Franco Berlinguer, si sarebbe recato presso il rettorato per sollecitare detta transazione e dopo poco tempo, al professor Tecce sarebbe stata preannunciata, da un professore della stessa università, la venuta del succitato legale accompagnato dal di lui fratello, il Ministro Luigi Berlinguer che, invece, avrebbe, in seguito, giustificato la sua assenza;

nei giorni seguenti, altri soggetti avrebbero sollecitato un incontro con il professor Tecce sul medesimo argomento, sia al rettorato che in altre sedi;

assai ambigui appaiono i motivi per i quali l'avvocato Berlinguer avrebbe preteso che il professor Tecce acconsentisse ad una transazione a favore della Sopin —:

se quanto citato in premessa corrisponda al vero;

quali siano i termini della transazione richiesta dalla Sopin e quali i risultati delle pressioni effettuate sulla università « La Sapienza » affinché si addivenisse alla transazione, che evidentemente sarebbe stata ai danni de « La Sapienza », dato che il contenzioso succitato era stato, più volte, risolto da provvedimenti giurisdizionali favorevoli alla università. (4-13843)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dall'interrogante con atto di sindacato ispettivo l'Università « La Sapienza » di Roma ha trasmesso gli elementi di risposta di cui si riferisce.

1) Il Rettore fa presente che non risulta che negli anni 1996 e 1997 si siano svolti incontri tra il Rettore pro tempore prof. Giorgio Tecce e le persone indicate nell'interrogazione;

2) agli atti (e quindi regolarmente verbalizzato) risulta invece un incontro svoltosi il 21.4.1988, tra l'allora Rettore, Prof. Giuseppe Talamo con i rappresentanti SOPIN S.p.A;

3) *sempre agli atti risultano varie lettere, a firma dei rappresentanti SOPIN S.p.A., che avanzano proposte di definizione del contenzioso in atto;*

4) *le proposte di transazione avanzate dalla più volte menzionata società non sono state recepite, né allo stato attuale alcuna transazione è stata mai conclusa.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SI-MEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Federnotai, dottoressa Grazia Prevete, notaio di Torino, ha inviato una lettera circolare a tutti i rappresentanti delle relative organizzazioni sindacali regionali invitandoli a non permettere che le elezioni dei rappresentanti nazionali del Consiglio e della Cassa del notariato del febbraio 1998, potessero soffrire di sistemi di condizionamento e controllo del voto attraverso date, liste uniche e voto di scambio;

in Sicilia, tutto quanto paventato dal Presidente Prevete si è puntualmente verificato fino al punto che, nel distretto notarile di Catania, i voti di tutti i notai elettori si sono riversati su un solo candidato per la Cassa, palesando un controllo di tipo « bulgaro » sul voto medesimo;

il voto è stato espresso senza garanzie di riservatezza e di autonomia, mancando la cabina elettorale ed effettuandosi da più parti il controllo preventivo delle schede votate;

nonostante la durata delle operazioni di voto fosse stabilita per la durata di due ore, gran parte dei votanti è stata condotta al voto negli ultimi minuti o addirittura oltre il tempo consentito per esprimere il voto —:

se non ritengo che tali anomalie nella espressione del voto e nella elezione dei rappresentanti della Cassa e del Consiglio nazionale notarile vogliano tutelare interessi precostituiti e cristallizzati da anni, fuorviati dalla gestione privatistica e particolaristica del grave patrimonio immobiliare, nonché dall'enorme massa di denaro proveniente dai rilevanti contributi mensili versati obbligatoriamente dagli oltre 4.600 notai italiani;

se risultino i criteri che vengono utilizzati per la locazione degli immobili, per la individuazione dei locatari e per la fissazione del canone immobiliare;

se risulti quale percentuale di reddito renda alla Cassa nazionale notarile la gestione complessiva del patrimonio immobiliare ed a quali criteri si sia uniformata la Cassa medesima. (4-18068)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, dalla relazione in data 17.9.1998 del Presidente del Consiglio Notarile di Catania, in ordine allo svolgimento delle elezioni nel predetto distretto del 28 febbraio 1998, risulta preliminarmente che le stesse si sono svolte con le stesse modalità di tutte le precedenti elezioni, senza che si sia introdotto alcun elemento di novità.*

Le elezioni hanno riguardato:

a) *quattro componenti il Consiglio distrettuale;*

b) *due componenti il Consiglio Nazionale del Notariato;*

c) *un componente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato;*

d) *due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale (effettivo e supplente);*

e) *sei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale Notariato.*

Furono predisposte cinque urne, una per ciascuna elezione, con indicazione per ciascuna urna dell'elezione cui si riferiva, nonché si predisposero cinque schede di

colore diverso, una per ciascuna elezione, utilizzando quelle inviate dalla Cassa Nazionale Notariato e predisponendo le restanti sulla falsariga di quelle pervenute.

Ciascuna scheda elettorale recava in testa l'indicazione dell'elezione cui si riferiva ed era seguita da un numero di righe numerati in bianco, pari al numero dei componenti da eleggere; le apposite urne e le schede per le votazioni vennero sistemate tutte in postazione visibile nella sale delle riunioni del Collegio ed ivi, a cura del segretario, sempre presente, vennero distribuite a ciascun votante le schede in bianco.

I votanti, per esprimere il loro voto furono liberi di fruire tanto della sala delle riunioni, dotata di circa 80 sedie ciascuna munita di scrittoio, quanto di tutte le ulteriori sei stanze che compongono i locali del consiglio, ciascuna munita di tavolo e sedie, per l'occasione rese disponibili e procedettero personalmente ad imbucare ciascuna delle proprie schede votate, chiuse mediante piegatura, nelle apposite urne e contemporaneamente il segretario prendeva nota del nominativo del votante.

I notai del Collegio furono convocati alle ore 9.00 in prima adunanza ed alle ore 10.00 in seconda.

Parteciparono all'adunanza 82 notai, sul totale di 87 notai iscritti al Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Catania alla data del 28 febbraio 1998.

Al primo appello, aperto alle ore 9.00, votarono 69 notai;

alle 10.45 si procedette nella sala del Collegio ove rimasero le urne elettorali a vista di tutti i partecipanti alla trattazione degli altri argomenti all'o.d.g.:

relazione del Presidente;

approvazione bilancio consuntivo anno 1997;

approvazione bilancio preventivo anno 1998;

tassa consiliare anno 1998;

nonché con le informative date all'Assemblea dai Consiglieri nazionali Vincenzo Ciancico e Francesco Attaguile notai del distretto.

Alle 11.30, esauriti gli argomenti all'o.d.g., si proseguì nelle votazioni alle quali parteciparono altri 13 notai votanti.

Alle ore 12.15 venne chiusa la votazione e si procedette immediatamente, alla presenza degli intervenuti, allo spoglio delle schede votate con l'ausilio di tre notai scrutatori nominati in apertura dell'adunanza.

Lo spoglio procedette con il seguente ordine ed il seguente risultato:

a) elezione dei quattro componenti il Consiglio notarile di Catania:

1) Notaio Giuseppe Riggio: voti sessantasette;

2) Notaio Emanuele Magnano San Lio: voti sessantatré;

3) Notaio Vincenzo Ciancico: voti quarantotto;

4) Notaio Gaetano Grasso: voti quarantaquattro;

Notaio Barbaro Las Casas: voti trentotto;

Notaio Maria Grazia Tomasello: voti due;

Notaio Giuseppe Lombardo: voti uno;

Notaio Marco Cannizzo: voti uno;

Notaio Carmela Portale: voti uno;

schede nulle: una;

b) elezione di due componenti il Consiglio Nazionale Notariato:

1) Notaio Giovanni Vigneri: voti ottantuno;

2) Notaio Enrico Rocca: voti cinquantuno;

Notaio Giuseppe Vicari: voti tre;

c) elezione di un componente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato:

1) Notaio Antonino Pusateri: voti settantacinque;

Notaio Raffaele Giusti: voti uno;

schede bianche: cinque;

schede nulle: una;

d) *elezione di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale:*

1) *Notaio Raffaele Giusti: voti settanta;*

Notaio Michele Costantini: voti due;

Notaio Gaetano Tamburino: voti uno;

Notaio Antonino Pusateri: voti uno;

schede bianche: otto;

e) *elezione di sei componenti l'Assemblea dei Rappresentati della Cassa Nazionale del Notariato:*

1) *Notaio Gaetano Tamburino: voti settanta;*

2) *Notaio Giuseppe Pilato: voti quarantuno;*

3) *Notaio Saro Di Trapani: voti quaranta;*

4) *Notaio Filippo Morello: voti trentuno;*

5) *Notaio Giovanni Barracco: voti ventinove;*

6) *Notaio Salvatore Catti: voti ventitré;*

Notaio Gaetano Cammarata: voti diciannove;

Notaio Antonino Pusateri: voti due;

Notaio Giuseppe Artesi: voti uno;

schede bianche: tre;

schede nulle: una.

Completato lo spoglio, constatata l'assenza di reclami, alle ore 13.50 venne sciolta l'adunanza, e vennero comunicati i risultati al Consiglio Nazionale Notariato via fax.

Pertanto dalla predetta relazione risulta che sono state integralmente rispettate le garanzie di riservatezza e di autonomia nell'espressione del voto nel corso delle elezioni dello scorso 28 febbraio 1998, come in ogni precedente elezione.

In ordine, poi, alla durata delle operazioni di voto, non corrisponde al vero che la

stessa era stata stabilita in due ore, contenendo la convocazione, come sopra riferito, solo l'indicazione di una prima e seconda adunanza come prescritto dall'articolo 86 della Legge notarile.

Quanto alla gestione del patrimonio immobiliare della Cassa, va segnalato che la Cassa Nazionale del Notariato si è trasformata ai sensi del D. Lgs. 509/94, con decorrenza 1° gennaio 1995, da Ente pubblico ricompreso tra quelli tabellati dalla L. 70/75 in Ente privato, riacquistando l'originario status.

Per l'arco di venti anni circa la Cassa è stata quindi vincolata all'osservanza della disciplina di cui alla citata L. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 696/76 che regola l'amministrazione e la contabilità degli enti sopradetti e sottoposta inoltre ad un complesso, articolato, sistema di controlli da parte del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Parlamentare ed infine della Corte dei Conti volti ad accertare il rispetto delle regole di buona gestione ed efficienza dell'Amministrazione.

In ottemperanza alle norme in questione e in funzione della natura di Ente pubblico l'Ente definì la propria struttura e l'organizzazione. Tra le Commissioni previste dalla normativa, in particolare, nominò la Commissione destinata ad esprimere ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 696/79 il parere di congruità per l'acquisto la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili.

Nell'anno 1979 la Cassa fu esonerata ai sensi dell'articolo 4-quater del decreto-legge 30.1.1979, n. 21 convertito con modificazioni nella L. 31.3.1979, n. 93 della procedura posta a carico di altri Enti previdenziali relativa alla locazione degli immobili ad uso abitativo sul noto presupposto di cui presero atto gli organi legiferanti che la Cassa, per prassi consolidata, aveva tenuto in particolare considerazione la situazione e le necessità abitative dei Magistrati soprattutto nel periodo del terrorismo. successivamente con deliberazioni del 26 gennaio e del 29 ottobre 1980 furono formulati i criteri di massima tuttora vigenti, seguiti per

l'assegnazione delle unità abitative, criteri che privilegiano la priorità dei notai, magistrati, dipendenti della Cassa, cancellerie e dipendenti dello Stato.

Si evidenzia al riguardo la costante cura dell'Ente nella scelta dell'inquilinato che tiene conto dell'affidabilità dei soggetti in relazione sia alla capacità reddituale e di solvibilità che di altre qualità di serietà valutate di volta in volta dall'Organo deliberante in base a principi di amministrazione del buon padre di famiglia.

Per quanto riguarda poi la materia dei canoni si informa che successivamente alla L. del 27.7.1978 n. 392, e fino all'entrata in vigore del decreto-legge 11.7.1992, convertito con modificazioni nella L. 8.8.1992, n. 352 sulla liberalizzazione dei canoni di locazione, la Cassa ha applicato l'equo canone. Nel novembre 1994 la Cassa ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le OO.SS. degli inquilini in ordine ai criteri di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo. Le peculiarità rilevanti dell'accordo riguardano il principio generale ma non assoluto dell'obbligo per i conduttori di prestare fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni di locazione; la facoltà di richiedere alla scadenza del contratto in corso per gli inquilini degli stabili situati nelle zone di maggior pregio e con redditi modesti il cambio con altre unità immobiliari in zona meno prestigiosa, la possibilità di adeguare gradualmente il canone per i contratti in corso.

In deroga alla circolare Cristofari, Ministro del lavoro pro tempore, la Cassa ha ritenuto di adeguare i canoni ai valori di mercato. A tal fine è stata incaricata la Commissione di congruità della valutazione dell'entità dei canoni.

Pur venuto meno con la privatizzazione ogni vincolo all'osservanza delle suddette norme e procedure legate alla natura di Ente pubblico, la Cassa ha ritenuto di mantenere gli stessi criteri gestionali del patrimonio ispirati a principi di trasparenza e di buona amministrazione avuto riguardo sia all'ammontare del canone che all'affidabilità degli inquilini.

Attualmente sull'Ente è esercitata ai sensi dell'articolo 3 del D.L.G.S. 509/94 la

vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero del Tesoro e del Ministero di Grazia e Giustizia, nonché il controllo generale della Corte dei Conti sulla gestione, la quale riferisce annualmente al Parlamento.

Si comunica infine che come risulta dai dati forniti alla Commissione Parlamentare di controllo presieduta dal Sen. De Luca la percentuale di redditività lorda tenuto conto del graduale adeguamento dei canoni rispetto alle situazioni pregresse è pari al 3.81 per cento del valore degli immobili iscritti in bilancio, risultato in linea con i rendimenti di settore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

FRAGALÀ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il senatore Massimo Dolazza, nella seduta del 9 dicembre 1997, ha presentato al Ministro di grazia e giustizia l'interrogazione a risposta scritta 4-08814 denunciando che « in sintesi, il ministero della difesa ha pagato per lo sviluppo e la produzione degli aeromobili AMX prezzi del tutto sproporzionati alle caratteristiche ed alle prestazioni dei velivoli stessi, rivelatisi poi inaffidabili per ripetuti problemi al sistema motopropulsivo e quindi inutilizzabili per cedimenti strutturali gravi, derivanti da errato calcolo progettuale e/o da negligente fabbricazione »;

dall'interrogazione emergeva un preciso nesso tra i difetti strutturali dei velivoli e la caduta degli stessi che, in più di una occasione, hanno comportato la tragica morte del pilota;

la detta interrogazione veniva inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

il procuratore capo dottor Salvatore Vecchione, singolarmente, riteneva che nei fatti esposti nell'interrogazione non fosse ipotizzabile nessun reato e perciò disponeva che il contenuto dell'interrogazione

medesima venisse iscritta nel registro dei fatti non costituenti reato;

il relativo fascicolo veniva casualmente, perché per effetto di assegnazione automatica a mezzo computer, assegnato al sostituto procuratore della Repubblica dottor Giuseppe Pititto;

quest'ultimo ha invece ravvisato nei fatti gravi ipotesi di reato e ha, in conseguenza, proceduto all'iscrizione degli autori ancora da identificare nel relativo registro;

il senatore Dolazza ha fornito al pubblico ministero Pititto ulteriore documentazione da cui si ricavava altresì che anche tre prototipi dell'elicottero EH-101 acquistati dal ministero della difesa per la Marina militare sono andati distrutti per incidenti di volo;

sulla base di questi gravissimi presupposti, il pubblico ministero Pititto, onde accertare a sorpresa e senza possibilità di inquinamenti le cause di tali gravissimi eventi ed identificare i responsabili, ha ordinato l'immediato sequestro probatorio di un aereo AMX e di un elicottero EH-101, oltre che di documentazione varia, affidando il relativo decreto per l'esecuzione alla guardia di finanza;

la guardia di finanza, invece di procedere alla esecuzione dovuta, ha informato dell'iniziativa del pubblico ministero Pititto il procuratore capo della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione;

quest'ultimo avrebbe stranamente preteso che la guardia di finanza gli consegnasse il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero Pititto, impedendone così la stessa esecuzione;

il procuratore capo avrebbe giustificato il proprio strabiliante comportamento con il pretesto di non essere stato preventivamente informato secondo quanto prescriverebbe una sua circolare;

in realtà nessuna circolare faceva carico al dottor Pititto di informare preventivamente il procuratore capo dell'emissione del decreto;

l'irrituale iniziativa del dottor Vecchione è in netto ed evidente contrasto con la legge, che non consente al procuratore capo di porre nel nulla, facendosi consegnare dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ne dispone ai fini dell'esecuzione, un provvedimento di sequestro regolarmente emesso da un sostituto nell'ambito di un procedimento assegnatogli;

ove non si volesse ascrivere il gravissimo comportamento del dottor Vecchione alla di lui colpevole ignoranza delle sue stesse circolari e delle leggi vigenti, il comportamento dello stesso potrebbe essere interpretato come rivolto a coprire illeciti e rilevanti interessi economici, anche alla luce del fatto che sin dall'inizio egli aveva manifestato l'intenzione di non ravvisare alcun reato;

al contrario, il provvedimento di sequestro del pubblico ministero romano, in quanto rivolto ad accertare l'esistenza di difetti strutturali dei velivoli che hanno provocato la tragica fine di giovani piloti, oltre che legittimo, doveroso e dovuto;

quale che ne sia la ragione e senza considerare l'ennesima pervicace opera di delegittimazione del pubblico ministero Pititto, il comportamento del procuratore capo di Roma potrebbe costituire un evidente e gravissimo abuso di ufficio da cui è derivata l'omissione di un atto di ufficio da parte della guardia di finanza che ha impedito l'esecuzione di un provvedimento che legittimamente le era già stato materialmente consegnato dal dottor Pititto proprio perché venisse eseguito -:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in ordine ai fatti esposti e quali provvedimenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare e in particolare, se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dovere disporre accertamenti ispettivi, in considerazione del fatto che tali episodi offendano gravemente la legalità e che la credibilità della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma potrebbe essere da questi fatti gravemente compromessa. (4-23572)

RISPOSTA. — Sulla base degli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dell'informativa dell'Ispettorato Generale posso allo stato riferire quanto segue sulla vicenda oggetto dell'interrogazione.

Con nota in data 16 dicembre il procuratore aggiunto dr. Torri trasmise al sostituto dr. Pititto una nota del Sen. Dolazza in data 2 dicembre 1998 con allegata copia dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-13248 presentata il 26 novembre 1998 sempre dal Sen. Dolazza, nella quale venivano formulati dubbi in merito alla struttura dell'aeroplano AM-X e ai rapporti contrattuali intercorsi tra il Ministero della Difesa e la Finmeccanica che lo aveva prodotto.

Nel trasmettere tale nota il dott. Torri chiese al dr. Pititto di riferire con relazione scritta in merito al procedimento n. 1606/98 N. Mod. 45 (atti relativi).

Questo procedimento era stato iscritto a seguito dell'interrogazione n. 4-08814, presentata il 9 dicembre 1997 sempre dal Sen. Dolazza relativa tra l'altro alla morte del pilota Manlio Quarantelli avvenuta nel 1984 mentre pilotava un cacciabombardiere tipo AM-X. Anche nell'interrogazione 4-08814 il Sen. Dolazza aveva manifestato le sue perplessità sulla struttura dell'aereo e sui rapporti contrattuali con la società costruttrice.

In risposta alla richiesta del dott. Torri, con nota in data 18 dicembre il dott. Pititto, riferì che a seguito di quanto emergeva dal nuovo atto ispettivo del Sen. Dolazza avrebbe provveduto alla variazione del fascicolo processuale n. 1606/98 da atti relativi a procedimento contro ignoti per i reati previsti dagli artt. 110, 314, 319 c.p. Fece altresì presente che nell'ambito delle indagini avrebbe assunto a sommarie informazioni il Sen. Dolazza.

Fu iscritto procedimento penale contro ignoti n. 12736/98.

Con decreto in data 14 aprile 1999 il dott. Pititto ordinò il sequestro probatorio di un aereo AM-X e di un elicottero EH-101 in dotazione all'aeronautica militare allo scopo di poter effettuare accertamenti tecnici su

tali veicoli nonché della documentazione relativa alla progettazione e alla produzione degli stessi.

Nella motivazione del provvedimento di sequestro vengono innanzi tutto elencati una serie di incidenti, risultanti dalla documentazione acquisita in atti, che interessarono l'aereo AM-X, a seguito dei quali persero la vita alcuni piloti. Vengono poi richiamate la denuncia e le citate interrogazioni del Sen. Dolazza e di altri parlamentari relative allo stesso argomento nonché le dichiarazioni rese dal generale Claudio De Bertolis il 15 dicembre 1998 dinanzi alla Commissione Difesa del Senato.

Quanto all'elicottero EH-101 il decreto di sequestro richiama l'interrogazione n. 4-01639 presentata dal Sen. Dolazza in data 2 settembre 1996 nella quale si riferiva che tre prototipi di tale veicolo risultavano andati distrutti e si richiamavano i rilievi mossi dalla Corte dei Conti al contratto per l'acquisto di tale veicolo.

Per l'esecuzione del decreto fu delegato il Comandante del nucleo centrale della Guardia di finanza di Roma.

Dagli atti si evince che la mattina del 15 aprile 1999 il Comandante del nucleo di polizia tributaria di Roma col. Francesco Pittorru, nel corso di un incontro che ebbe con il Procuratore dott. Vecchione per altre ragioni, lo informò del decreto di sequestro dei velivoli militari. Appresa la notizia il Procuratore chiese al Col. Pittorru di fargli pervenire una copia del decreto e attendere le sue direttive per l'esecuzione.

Il Col. Pittorru informò prima telefonicamente e poi con relazione scritta in data 15 aprile il dott. Pititto delle disposizioni ricevute dal Procuratore.

Con decreto in data del 15 aprile 1999 il Procuratore di Roma, sulla base della relazione del Col. Pittorru, incaricò il procuratore aggiunto dott. Italo Ormanni di prendere visione degli atti del procedimento e di accertare se, avuto riguardo alla natura dei fatti, il dott. Pititto avesse informato il Procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di appartenenza, come stabilito dalle circolari 87/97 prot. gab. 30.9.97 ed altre.

Con lo stesso decreto fu sospesa l'esecuzione del provvedimento di sequestro fino all'esito degli accertamenti delegati al dott. Ormanni.

Con relazione in data 21 aprile 1999 il dott. Ormanni riferì al Procuratore della Repubblica in merito agli accertamenti svolti.

In tale relazione, ricostruiti i vari passaggi procedurali sopra accennati, si precisa che dagli atti del procedimento risulta che in data 24 marzo 1999 era stato sentito il Sen. Dolazza che aveva prodotto una memoria di 17 pagine e 14 allegati. Questi ultimi riguardavano atti di documentazione generica sui velivoli da combattimento, elenchi di incidenti di volo occorsi agli aerei AM-X, articoli di quotidiani, resoconti di conferenze stampa del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, documenti di bilancio, copia delle interrogazioni già citate e di altre sempre sullo stesso argomento. Sulla base di quella memoria e dei documenti accennati era stato emesso il decreto di sequestro.

Con riferimento agli specifici quesiti posti con la lettera d'incarico il dott. Ormanni rappresentò che essendo destinataria dell'atto di sequestro la P.A., si sarebbe potuta opportunamente seguire la procedura prevista dall'articolo 256 c.p.p. Sottolineò infine che alla risposta scritta alle richieste di notizie da parte del dott. Torri, sopra accennata, il dott. Pititto non aveva fatto seguire alcuna altra comunicazione né informazione orale.

Il Procuratore della Repubblica di Roma, sulla base della relazione del dott. Ormanni, con decreto del 21 aprile 1999 revocò la designazione del dott. Pititto per il procedimento in argomento e dispose l'assegnazione di esso al dott. Ormanni, unitamente a un sostituto da questi indicato.

Nel decreto di revoca il Procuratore osservò in particolare che: a) il sequestro probatorio dei velivoli non era solo evidentemente e gravemente inopportuno (trattandosi di velivoli impegnati in operazioni militari) ma non era neppure necessario ai fini di una indagine contro ignoti per reati contro la pubblica amministrazione (peculato e corruzione): indagini che, al più,

avrebbero potuto prevedere l'esibizione o il sequestro di documentazione; b) anche a prescindere dalle circolari organizzative dell'ufficio, l'intrinseco contenuto del provvedimento avrebbe dovuto imporre d'informarne il procuratore aggiunto coordinatore che a suo tempo aveva documentalmente evidenziato l'interesse ad essere notiziato della vicenda formante oggetto del procedimento; c) nessun accertamento era stato compiuto prima dell'emissione del provvedimento per verificare se gli atti richiesti o le apparecchiature fossero oggetto di segreto di Stato.

Risulta dagli atti che il 27 aprile il dott. Ormanni ha trasmesso copia della documentazione relativa alla questione trattata nella presente interrogazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per « le valutazioni di competenza » ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., ragionevolmente connesse, avuto anche riguardo al contenuto delle agenzie di stampa, alla ipotizzabilità di illecite divulgazioni di notizie d'ufficio.

L'ispettorato generale ha osservato che, contrariamente a quanto assunto nell'interrogazione, il provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non si prestava ad alcun rilievo sul piano disciplinare.

Al riguardo, l'ispettorato ha ricordato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha più volte ribadito (delibere 3.6.1992, 25.3.1993, 14.4.1993, 12.7.1994, 21.7.1994) la possibilità che il dirigente dell'ufficio di procura possa revocare una designazione a condizione peraltro che il relativo provvedimento venga ritualmente motivato.

In questo caso il Procuratore non ha motivato il provvedimento solo con il richiamo alla violazione da parte del dott. Pititto delle circolari organizzative che fanno obbligo al sostituto di informare per i casi rilevanti l'Aggiunto coordinatore del gruppo di appartenenza, ma, come si è ricordato, ha anche specificato gli evidenti motivi di rilevanza della questione in relazione non solo alle operazioni militari in corso a partire dal 24.3.1999 da parte dei paesi della Nato, cui partecipa l'Italia, nei confronti della Repubblica di Jugoslavia ma

altresì alla possibile sottoposizione a segreto di Stato dei documenti e delle cose da sequestrarsi.

Sottolinea in particolare l'Ispettorato che, pur dovendo restare riservato al C.S.M. il potere dovere di vagliare la legittimità del provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica di Roma di revoca della delega al sostituto, le implicazioni in un procedimento penale dell'Amministrazione militare dovevano portare necessariamente a considerare il procedimento di particolare rilevanza per l'interesse pubblico coinvolto e tale quindi da postulare una previa informazione del dirigente dell'ufficio o quanto meno del procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di appartenenza.

Può aggiungersi che il dott. Torri aveva con nota del 16.12.1998 chiesto al dott. Pititto di essere informato sul procedimento e lo stesso dott. Pititto aveva provveduto in conformità, accennando anche all'intenzione di sentire in merito ai fatti il sen. Dolazza.

La richiesta del dott. Torri evidenzia come lo stesso ritenesse opportuno essere notiziato sull'andamento del procedimento e, ovviamente, in specie di quegli atti d'indagine che rappresentavano momenti significativi. E tutto ciò ben prima che il tipo di aereo di cui il dott. Pititto dispose il sequestro fosse impiegato in operazioni belliche.

Risulta che il dott. Pititto ha omesso d'informare il dott. Torri come avrebbe dovuto a seguito della sua richiesta: richiesta che era del resto assolutamente in linea con i principi desumibili dalle circolari organizzative n. 87/97 in data 30.9.1997 e 20.10.1998.

La rilevanza del procedimento, le disposizioni impartite con le accennate circolari, per fattispecie analoghe, la precedente richiesta d'informativa non potevano non far ritenere al dott. Pititto che dovesse quanto meno informare l'Aggiunto coordinatore del gruppo dell'iniziativa che intendeva assumere, in mancanza peraltro di qualsiasi specifica ragione d'urgenza, atteso che si trattava di acquisire elementi probatori su circostanze già da anni denunciate e rispetto alle quali non erano sopraggiunte nuove emergenze.

Non sussiste dunque alcun profilo di rilevanza disciplinare in relazione alla condotta del Procuratore dott. Vecchione.

Aggiungo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con nota in data 17 c.m. ha comunicato che in merito ai fatti oggetto dell'atto ispettivo sono in corso le valutazioni di competenza in relazione agli atti trasmessi, ai sensi dell'articolo 11 del c.p.p., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

FRATTINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1977 stabilisce che dal 1° luglio 1998 il personale dei compartimenti Enas di Trento e Bolzano è posto a disposizione delle rispettive province autonome;

presso gli uffici degli attuali compartimenti esiste un cospicuo numero di pratiche in fase di istruttoria o di trattazione;

una aliquota di personale Enas ha diritto di esercitare una opzione per essere destinato ad uffici dell'Ente presso altri compartimenti —:

quali regole siano state definite per lo smaltimento o la riassegnazione delle pratiche arretrate in corso di trattazione;

se non ritenga utile ed opportuno, attraverso la costituzione di un ufficio stralcio temporaneo, assicurare che le procedure in corso siano completate presso la struttura dell'Ente, onde evitare i sicuri ritardi, o peggio l'azzeramento delle procedure a causa della non facile attività di concreto trasferimento di documenti e mezzi;

se non consideri utile, tra l'altro, la costituzione di detto ufficio stralcio per consentire alla eventuale aliquota di personale optante minori disagi di quelli che deriverebbero dal trasferimento in sedi esterne alla regione. (4-18243)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade, cui sono stati richiesti elementi di risposta rappresenta che, al fine di procedere allo smaltimento e alla riassegnazione delle pratiche già di competenza dell'Ente stesso (così come stabilito dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 320 del 2.9.1997), ha ritenuto opportuno che la gestione del contenzioso già in essere relativamente ai lavori appaltati ma non ancora terminati alla data del 30 giugno scorso, la cui contabilità finale risulta ancora da definire, rimanga a proprio carico. Oltre a tale impegno, sono in via di definizione le competenze accessorie a favore del personale compartimentale (straordinario, indennità di trasferta e di rischio).*

Alla luce di quanto suesposto, l'ANAS ha provveduto ad organizzare, un apposito Ufficio stralcio presso la sede di Bolzano, (già operante) il cui immobile non è stato trasferito all'Amministrazione Provinciale perché ancora strumentale all'attività residua dell'Ente stesso.

In merito all'aliquota di personale dell'ANAS (stabilita dal succitato decreto-legge 320/97 articolo 2 nella misura massima del 20 per cento) che intenda optare per il trasferimento presso gli uffici periferici dell'Ente situati in altre Regioni, l'Ente non ritiene di dover istituire un ulteriore Ufficio stralcio poiché, data la sua peculiare caratteristica di esclusiva temporaneità, non costituirebbe un'idonea soluzione per detta aliquota di personale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

GAZZILLI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

voci di stampa sempre più insistenti riferiscono circa la intenzione dello Stato Maggiore di procedere ad un notevole ridimensionamento dell'Ospedale militare di Caserta;

detto prestigioso nosocomio verrebbe ridotto a centro di medicina legale così

sottraendo alla esausta economia della città una irrinunciabile fonte di occupazione e di reddito —:

quali siano le effettive intenzioni del Governo a proposito dell'Ospedale militare casertano;

se non ritenga opportuno conservare in piena efficienza ed operatività le strutture del nosocomio anzidetto. (4-23704)

RISPOSTA. — *Nel quadro della già nota riforma delle Forze Armate in chiave riduttiva, anche per il settore della Sanità Militare è allo studio da parte della Difesa il riassetto dell'organizzazione.*

In tale contesto, l'Ospedale Militare di Medicina Legale di Caserta, che al momento è preposto agli accertamenti sanitari per l'arruolamento dei giovani in servizio di leva (bacino di utenza: Salerno, Avellino, Potenza) e ai provvedimenti di Stato per il personale dell'Amministrazione Difesa e di altre Amministrazioni (bacino di utenza: Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta, Isernia, Campobasso), secondo gli attuali orientamenti continuerà ad operare mutando la denominazione in Centro Medico Legale e mantenendo invariate le attribuzioni.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GIOVANARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio del comune di San Felice sul Panaro a causa, della purtroppo famosa « curva di Rivara » (strada statale 468; chilometro 58,700), continuano a ripetersi incidenti gravi e con conseguenze anche mortali;

i frontisti hanno dato la disponibilità a non opporsi ad eventuali modifiche del tracciato;

l'Anas a seguito di diversi incontri si è impegnata formalmente a dare corso ai lavori di rettifica della curva;

detti lavori a tutt'oggi non sono ancora iniziati —:

se non ritenga necessario sollecitare l'ente gestore (Anas) a mantenere fede agli impegni assunti e a dare corso immediatamente ai lavori tenuto conto dell'avvicinarsi della stagione invernale che dal punto di vista dell'andamento climatico incide notevolmente sulla sicurezza della viabilità della curva in questione. (4-21214)

RISPOSTA. — Per corrispondere all'atto ispettivo in oggetto, che da notizie acquisite dall'ANAS, il Compartimento della Viabilità di Bologna, competente per territorio, ha redatto un'apposita perizia tecnica tesa alla sistemazione ed al miglioramento del tratto lungo la S.S. n. 468 ricadente al km. 58+700 (curva di Rivara).

Non appena la detta perizia, all'esame ora degli Organi Centrali dell'ANAS, otterrà l'approvazione ed il relativo finanziamento, saranno avviate dall'Ufficio Periferico le procedure d'appalto dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

è stato rilevato in precedenti interrogazioni già presentate come per i professori Balsano, Boccia e Frajese, tutti rinviati a giudizio per i reati di associazione per delinquere, corruzione continuata ed evasione fiscale nel procedimento n. 4091 del 1994/R, l'amministrazione non abbia finora adottato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;

per uno dei suddetti docenti, il professor Balsano, risultano dagli atti della magistratura altri gravissimi addebiti quali: 1) richiesta di rinvio a giudizio per il reato di corruzione continuata (pubblico ministero Marini); 2) rinvio a giudizio per i reati di falso ideologico ed abuso d'ufficio (procedimento n. 16189/1994/R); 3) ordi-

nanza n. 017 del 1995 della procura presso la Corte dei conti di rinvio a giudizio per i danni arrecati all'erario, con richiesta di risarcimento, insieme agli altri componenti la Commissione unica farmaco, per mille-novecento miliardi di lire; a) individuazione di due conti bancari svizzeri (n. 207613 del Credito svizzero di Lugano; n. 5-44479/P4 della S.B.S. di Zurigo) sui quali alcuni industriali farmaceutici hanno dichiarato di avergli versato ingenti somme; 5) individuazione di una società irlandese (Domelink) di « appoggio » per ricevere una somma di denaro da un'industria farmaceutica eludendo gli obblighi fiscali; c) dichiarazione di aver ricevuto dazioni illegittime di denaro da diversi industriali farmaceutici nel proprio studio all'università « La Sapienza » —:

se non si ritenga di particolare gravità e lesiva dell'immagine dell'amministrazione, la permanenza in servizio del professor Balsano;

per quale motivo non si ritenga di applicare al suddetto docente la sospensione cautelare dal servizio. (4-05685)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dal deputato Gramazio, riguardante la vicenda del prof. Francesco Balsano, vicenda sulla quale è stata presentata altra interrogazione dello stesso interrogante (n. 3-00579 del 19.12.96) a cui già è stata data risposta, è opportuno precisare anzitutto che non risponde al vero che detto docente non sia stato sospeso dal servizio.

Risulta invece che l'Università degli Studi di Roma « la Sapienza », al momento in cui l'Autorità giudiziaria ha emesso, nei confronti dello stesso prof. Balsano, ordinanza di custodia cautelare, abbia adottato la misura della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio con Decreto Rettorale del 6/7/1993 n. 1313, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10/1/57, n. 3 (articolo 91, comma 1, parte I).

Successivamente, revocata l'ordinanza, ha adottato nei confronti del prof. Balsano il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio con Decreto Retto-

rale n. 515 del 16/3/94, sempre ai sensi dell'articolo 91 (comma 1, parte II), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Attualmente il prof. Balsano non è più sospeso cautelatamente. Infatti, dopo aver instaurato un lungo contenzioso con l'Amministrazione universitaria, lo stesso docente ha ottenuto, con sentenza del 16.9.96, n. 98 del Consiglio di Stato, l'annullamento del decreto rettorale di sospensione cautelare facoltativa.

Il Rettore, in esecuzione della detta sentenza, non poteva che riassumere in servizio il Prof. Balsano.

Naturalmente, qualora il procedimento penale nei confronti del prof. Balsano dovesse concludersi con una sentenza di condanna, il Rettore, come per legge (articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3 — T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), dovrà instaurare con immediatezza un procedimento disciplinare nei confronti del suddetto docente.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere:

quali siano gli attuali investimenti Eni in Sicilia e quanti dipendenti lavorino nel territorio;

quanti dipendenti operanti in Sicilia siano stati allontanati negli ultimi due anni, sotto forma di prepensionamenti o di cassa integrazione;

quale sia e se vi sia un serio piano occupazione e di sviluppo di detto ente in Sicilia. (4-19176)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'ENI, si fa presente quanto segue.

Nel periodo 1990-97 l'ENI ha investito in Sicilia oltre 4.600 miliardi, di cui circa 500 miliardi nel 1997 (pari al 35 per cento del totale impegni Eni nel Mezzogiorno) e prevede nel quadriennio 1998-2001 investimenti per circa 1.600 miliardi.

Gli investimenti in corso e in programma nel quadriennio 1998-2001 sono destinati alla ricerca e produzione idrocarburi per il 38 per cento, all'ampliamento della rete di trasporto e distribuzione metano per il 14 per cento, all'attività di raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi per il 31 per cento e alla petrolchimica per il 17 per cento.

Nella ricerca e produzione idrocarburi gli investimenti riguardano l'esplorazione in aree di presenza tradizionale quali Catania e Ibleo e la messa in produzione di nuovi giacimenti.

Per il gas gli investimenti sono relativi al potenziamento della rete di trasporto e al proseguimento del programma di metanizzazione primaria e secondaria cui si accompagnano interventi di miglioramento della sicurezza e della flessibilità complessiva del sistema.

Nelle attività di raffinazione e marketing, oltre al completamento del Centro di ricerche di Milazzo, sono previsti investimenti di ammodernamento e di sviluppo della rete di distribuzione carburanti. Sono previsti, inoltre, progetti per l'incremento della qualità dei prodotti e per il miglioramento della logistica, della sicurezza e del rispetto ambientale delle raffinerie (depurazione fumi, razionalizzazione dei siti, mantenimento degli impianti).

Nella petrolchimica sono previsti interventi diffusi per il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza degli impianti, oltre a progetti di revamping e di incremento nei business degli aromatici e dei poliuretani.

Per quanto riguarda l'occupazione in Sicilia si rendono noti i seguenti dati:

forza lavoro al 30 giugno 1998 n. 5.180 unità;

rispetto al 1997, sono uscite n. 58 unità e 25 sono state poste in Cassa integrazione guadagni straordinari;

rispetto al 1996, sono uscite n. 44 unità e 65 sono state poste in Cassa integrazione guadagni straordinari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere:

se il Governo debba rimanere ancora insensibile di fronte alla giusta e legittima protesta dei pensionati statali, che collocati in quiescenza molti anni or sono, hanno assistito a una doppia ingiustizia: la prima consistente nella quotidiana svalutazione del potere d'acquisto dell'assegno di pensione; la seconda di dovere percepire la metà dei loro colleghi pari grado che sono andati in pensione da qualche mese;

se si ritenga giusto che uno statale andato in pensione negli anni sessanta debba percepire una pensione dimezzata rispetto al pari grado andato in pensione nel 1997/1998;

se ritengono corretto che un maresciallo maggiore con ben quaranta anni di servizio, che ha subito i disagi della guerra, andato in pensione nel 1967 percepisca una pensione di 2.300.000 al mese, mentre un pari grado, andato in pensione nel 1998 goda di un trattamento di 3.740.000;

se non ritengano cinica ed aberrante una situazione di questo genere, e se non ritengano doveroso intervenire per rendere giustizia ai pensionati d'annata, ostentatamente rimessi nel dimenticatoio e che vengono umiliati da queste scandalose differenze di trattamento;

se il Governo ritenga di essere nel giusto mantenendo questi aberranti squilibri, che generano ingiustizie;

che cosa si intenda fare per sanare subito questa incresciosa e vergognosa si-

tuazione e per dare risposte concrete alle legittime attese dei pensionati d'annata.

(4-21947)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 10 luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Pertanto, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabi-

lita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile-7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

LUMIA. - Al Ministro dei beni e attività culturali. - Per sapere - premesso che:

il 2 marzo 1999 si è svolta a Fiuggi la finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi di corsa campestre;

alla finale, nella specialità staffetta, hanno partecipato - fra gli altri - gli alunni della scuola media Armaforte di Altofonte (Palermo) che hanno vinto la gara aggiudicandosi il primo posto;

il loro straordinario successo, conquistato lealmente sul campo, è stato però annullato in quanto la formazione della scuola palermitana non era accompagnata da un professore al seguito, come previsto dal regolamento. Una delle scuole partecipanti ha presentato un ricorso avverso la posizione irregolare dell'accompagnatore (il signor Nino Bruno, « mitico » bidello da sempre anima sportiva della scuola, lo « scopritore » di Salvatore Antibo) per cui, dopo l'aggiudicamento della vittoria, la scuola è stata squalificata;

il regolamento prevede che ad accompagnare i ragazzi debba essere un docente, ma il professore incaricato dell'accompagnamento si era ammalato, così come la preside della scuola. Pertanto la stessa preside ha ritenuto opportuno far ricorso ad una delle risorse della scuola, come peraltro suggerisce un preciso protocollo del ministero, mandando a Fiuggi il signor Bruno, bidello della scuola, che il pomeriggio collabora all'attività sportiva dei ragazzi;

lo stesso signor Bruno aveva spiegato alla Commissione tecnica la situazione d'emergenza che si era verificata chiedendo di essere affiancato da un professore *in loco*;

la squalifica è stata un durissimo colpo per i ragazzi che avevano gareggiato lealmente e che sul campo avevano nettamente preceduto la scuola media di Biella a cui poi è andato il titolo;

ai ragazzi è stato comunque consentito di gareggiare, salvo poi - a seguito di un ricorso dopo la vittoria - vedersi squalificati;

occorre stigmatizzare fortemente l'accaduto;

viene da domandarsi che tipo di insegnamento possano trarre gli allievi di questa scuola che si sono visti incolpevolmente penalizzati per un cavillo burocratico non imputabile alla loro volontà -:

se non intenda per il futuro assicurarsi che il protocollo ministeriale sia pienamente rispettato. (4-22762)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione sentito il CONI, si fa presente quanto segue.*

Il Coni, interpellato al riguardo, ha precisato di essere estraneo all'organizzazione della finale dei Giochi Sportivi studenteschi di corsa campestre, svoltasi a Fiuggi.

Infatti, la finale suddetta è stata organizzata direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ispettorato dell'Educazione Fisica e Sportiva.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MAIOLO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

in data 27 novembre 1997 ACTL (Associazione per la Cultura e il tempo libero) ha fatto richiesta di contributo sul Fondo Speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche esercizio 1998, per la XXIII edizione del Festival Internazionale del Film Turistico;

in data 30 aprile 1998 con protocollo n. 1415/ca2/0114/98 è pervenuta risposta con parere negativo all'accoglienza di tale istanza in quanto « questo progetto non presenta delle motivazioni sufficientemente articolate e fondate che ne giustifichino il sostegno e un suo riconoscimento nell'ambito delle rassegne italiane »;

in data 27 novembre 1997 è stata inviata la richiesta di sovvenzione allegando ad essa il programma dell'iniziativa, lo statuto di ACTL, il bilancio preventivo e

il catalogo dell'edizione precedente della manifestazione;

in data 19 gennaio è stata inviata la scheda (come da richiesta del 5 gennaio 1998) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1997 debitamente compilata, nonché una relazione artistica sull'attività firmata dal Direttore Artistico;

il festival ha avuto luogo a Milano presso il Palazzo Affari ai Giureconsulti del 25 febbraio al 2 marzo 1998. Sono stati proiettati 80 film (su circa 200 partecipanti);

in data 15 aprile 1998 è stato inviato un report finale sull'andamento dell'attività allegando ad esso: programma della manifestazione, manifesto, cartello affisso sulle vettura ATM, invito alla cerimonia di premiazione, catalogo del Festival, rassegna stampa, elenco dei servizi televisivi, report fotografico della cerimonia di premiazione, verbale della Giuria con l'elenco dei premi assegnati, un articolo recentemente comparso su « Nostro Cinema », il prestigioso bimestre dell'A.C.E.C. ricorda alcuni aspetti salienti di questa edizione del Festival Internazionale del Film turistico, quali: le sezioni riservate alle nuove tecnologie, lo spazio dato al cinema d'autore, soprattutto nella sezione fiction, l'importanza del Festival come mercato e luogo d'incontro fra produttori, distributori e televisioni, le occasioni collaterali che hanno ospitato i filmati premiati (il Museo Internazionale del Cinema di Torino ha dedicato due serate di proiezione ai filmati vincitori del Festival Internazionale del Film Turistico il 13 e 14 marzo 1998 — e la rassegna « Arts and Events — 100 Città d'Arte » di Ferrara ha proiettato gli stessi film il 30 e 31 maggio 1998);

la manifestazione ha goduto di un contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento dello spettacolo e in precedenza dal Ministero del Turismo e Spettacolo sin dalla sua prima edizione e per le edizioni successive;

la manifestazione è cresciuta di dimensione ed importanza di anno in anno,

fino a diventare il più importante festival del suo genere, a livello mondiale, con circa 200 film partecipanti in rappresentanza di 50 nazioni;

il contributo risulta indispensabile per la realizzazione della manifestazione e che in mancanza dell'erogazione di un sostanziale contributo da parte della Presidenza del Consiglio la manifestazione cesserà di esistere -:

se sia a conoscenza dei fatti in oggetto;

se ritenga necessario far riesaminare la decisione negativa del 30 aprile 1998 anche alla luce delle considerazioni in premessa e, in caso negativo, per quali motivi.
(4-18908)

RISPOSTA. - Ai sensi della normativa vigente le sovvenzioni sono concesse sulla base del parere vincolante della Commissione Consultiva per la Cinematografia che - con riferimento al progetto menzionato nell'interrogazione - si è espressa negativamente.

La circolare in vigore prevede, per altro, che possano essere riesaminate quelle istanze che presentano nuovi elementi su cui richiedere una nuova valutazione previa presentazione della documentazione consuntiva.

L'Associazione per la Cultura e il Tempo Libero (ACTL) ha richiesto un riesame della propria iniziativa sulla base della citata norma, ma in data 10.12.1998 la Commissione ha riesaminato l'istanza confermando in via definitiva la propria valutazione negativa.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MANZIONE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

la commissione di manutenzione presso la Corte d'appello di Salerno ha recentemente stabilito il trasferimento dell'intera sezione penale della pretura circoscrizionale di Salerno presso il fabbricato ex Sirti sito in Salerno alla via Rafastia;

con detta decisione la commissione di manutenzione, peraltro avversata dall'intera classe forense e dai molti dipendenti interessati, prevede che anche le aule di udienza debbano essere trasferite lontano dal tribunale;

per rendere operativa tale assurda decisione, pare debbano essere « investiti » diversi miliardi;

tale scelta, oltre ad essere impraticabile perché gli edifici della ex Sirti sono ubicati in una zona della città assolutamente priva di parcheggi, situazione questa incompatibile con l'evidente afflusso di utenti che normalmente accompagnano le udienze, appare in evidente contrasto con la filosofia che ispira la riforma del giudice unico di primo grado, che assolutamente deve prevedere anche che tutti i giudici penali siano fisicamente allocati nello stesso plesso, dovendosi abolire ogni distinzione fra pretura e tribunale;

una più corretta razionalizzazione degli spazi del tribunale di Salerno poteva invece ottenersi destinando l'intero plesso di via Rafastia a sede delle procure, sempre nella logica di una prossima unificazione delle stesse;

tale ultima indicazione avrebbe consentito, inoltre, di poter disporre di parte dei locali posti al terzo piano del tribunale, da destinarsi al settore civile, che, attualmente, non gode di sufficienti e dignitosi locali -:

se non ritenga di intervenire con urgenza per una più attenta e corretta soluzione della vicenda e di verificare la corretta utilizzazione, anche prospettica, dei fondi a disposizione, attualmente necessari per l'adeguamento del nuovo plesso alle esigenze legate alla celebrazione delle udienze dibattimentali. (4-06060)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

La situazione logistica degli uffici giudiziari di Salerno è costantemente all'attenzione di questo Ministero, come dimo-

strano le circostanze che si è appena terminata la costruzione di una nuova aula-bunker in loc. Fuorni e che già da tempo (26.11.1992) è stato concesso il necessario nulla-osta per l'accesso del comune — ente deputato a provvedere alle esigenze, anche allocative, degli uffici giudiziari — ad un mutuo di oltre 140 miliardi di lire erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti, con oneri a carico dello Stato, per la realizzazione di una Cittadella giudiziaria, che consentirebbe la concentrazione degli uffici in un unico complesso edilizio.

A tal proposito recenti informazioni provenienti dagli uffici comunali indicano in un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato il luogo in cui verrà realizzata la Cittadella.

L'acquisizione dell'area è prevista in tempi brevi mentre i lavori di esecuzione, sulla base del progetto definitivo che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno, dovrebbero richiedere tempi di realizzazione non inferiore a cinque anni.

Nel breve periodo però, per poter dare concreta attuazione alla riforma del giudice unico e alleviare le carenze logistiche degli uffici giudiziari della città di Salerno — oggi dislocati in dodici edifici — si sono sollecitate le autorità giudiziarie e comunali locali al fine di reperire ulteriori utili spazi. Da ultimo, dopo la valutazione di più ipotesi non andate a buon fine per motivi diversi, sembra essere stato raggiunto un accordo su un immobile denominato ex Seminario ed ubicato in via Pio XI.

Il complesso edilizio di Via Rafastia risulta ad oggi parzialmente utilizzato. La Palazzina A ospita infatti l'ufficio della Procura presso la Pretura Circondariale. Nessuna concreta utilizzazione risulta invece essere stata individuata per la Palazzina B, che offre una superficie utile di mq. 1260.

Peraltro per le opere di ristrutturazione, eventualmente necessarie, di quel complesso immobiliare sono residuati 3 miliardi di lire, che potrebbero essere utilmente impiegati per le esigenze dell'attività giudiziaria.

Per completezza si rappresenta che le decisioni in merito al reperimento degli edifici da destinare ad uffici giudiziari spettano, come noto, all'Autorità comunale e,

per quanto concerne invece l'utilizzazione e l'assegnazione degli spazi esistenti ai singoli uffici, alla Commissione di Manutenzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MANZIONE. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.
— Per sapere — premesso che:

oramai da alcuni anni, per la metanizzazione di alcuni comuni della valle dell'Irno, in provincia di Salerno, è stato creato il consorzio Bacino 54, al quale hanno aderito i comuni di Baronissi, Pellezzano, Fisciano e Calvanico;

il contratto di appalto per la realizzazione degli impianti per la metanizzazione è stato aggiudicato alla Orfeo Mazzitelli spa di Bari che, benché fosse stato previsto quale termine ultimo per la consegna dell'impianto e la conseguente erogazione del metano il mese di dicembre del 1995, a tutt'oggi non ha ultimato i lavori;

in particolare, nei comuni di Baronissi e Pellezzano l'impianto di metanizzazione è stato parzialmente ultimato e l'erogazione viene eseguita per circa il settanta per cento degli utenti, mentre per i comuni di Fisciano e Calvanico i lavori sono stati addirittura sospesi, giacché pare siano stati eseguiti in parziale difformità dal progetto;

nei comuni di Baronissi e Pellezzano, per i quali, come detto, c'è stata una parziale ultimazione dei lavori, risultano di fatto escluse dalla metanizzazione le frazioni di Aiello, Antessano, Acquamela e Capezzano;

moltissimi utenti delle predette frazioni hanno, alcuni già dal 1994, addirittura provveduto al pagamento della somma di lire 308.550, pretesa dalla spa Mazzitelli quale anticipo di consumo e rimborso spese amministrative, senza però che neanche per quest'anno si possa ragionevolmente prevedere l'erogazione della fonte energetica;

benché moltissimi cittadini delle frazioni di Aiello, Antessano, Acquamela e Capezzano abbiano più volte sollecitato le amministrazioni comunali (e cioè i comuni di Baronissi e Pellezzano), giammai questi ultimi hanno provveduto ad adottare i provvedimenti necessari per rimuovere o far venir meno gli effetti del palese inadempiamento da parte della società Mazzitelli;

di fatto, pertanto, pur avendo provveduto già da anni al pagamento di quanto richiesto ed alla stipulazione del contratto, i cittadini delle suddette quattro frazioni, che sono ormai esasperati e si sentono truffati, non potranno godere del servizio (peraltro interamente finanziato con fondi della Comunità europea) giacché, a quanto è dato sapere, i lavori difficilmente verranno completati per gli impedimenti collegati al fatto che l'impianto di metanizzazione, per giungere alle quattro frazioni suddette, dovrà necessariamente superare la rete ferroviaria -:

è dubbio se possa considerarsi legittimo il comportamento omissivo del consorzio Bacino 54 - e, quindi, delle corrispondenti amministrazioni comunali che lo compongono - che, invece di tutelare i singoli utenti, ha consentito, e forse consente ancora, alla spa Orfeo Mazzitelli di incassare gli stati d'avanzamento maturati, senza imporre il rispetto dei termini contrattualmente previsti e se appaia legittimo il comportamento della spa Mazzitelli che, paventando l'immediata ultimazione dei lavori, ha di fatto incassato, da oltre tre anni, delle somme a titolo di consumo anticipato e rimborso spese amministrative, benché non abbia erogato alcun servizio;

appare opportuno e necessario un immediato intervento che ripristini la correttezza e la legalità, anche imponendo alla spa Mazzitelli di ultimare immediatamente le opere previste:

se rispondano al vero i fatti denunciati in premessa;

conseguentemente, se non appaia opportuno individuare le singole responsabi-

lità, intervenendo a carico di coloro i quali hanno consentito gli abusi fin qui perpetrati, e valutare se sussistano i presupposti previsti dalla legge per attivare gli strumenti per il controllo sugli organi degli enti locali. (4-13381)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bacino di utenza denominato « Campania 54 » - classificato dal CIPE come metanizzabile nel Triennio operativo del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla delibera dell'11 febbraio 1988 - comprende i comuni di Baronissi, Calvanico, Fisciano e Pellezzano. Detti comuni hanno tutti beneficiato delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 784/80 essendo stati approvati, nel dicembre 1993, i progetti per la realizzazione delle reti cittadine di distribuzione del gas metano.

Le suddette agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo finanziario nazionale in conto capitale variabile da comune a comune (in misura compresa tra il 31 per cento ed il 52 per cento circa del costo dell'investimento ammesso a finanziamento) cui va aggiunto un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) in misura fissa e pari al 35 per cento del costo dell'investimento ammesso a finanziamento.

La progettazione, l'esecuzione delle opere e la successiva gestione del servizio furono affidate « in concessione » alla ditta « Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A. » di Bari, risultata aggiudicataria di un appalto concorso esperimento dai comuni sopra citati. Alla concessionaria compete l'onere del residuo finanziamento dell'opera, relativamente alla parte non coperta da contributi, nonché la responsabilità della corretta attuazione dell'intervento.

La situazione aggiornata alla fine del mese di gennaio 1999 risulta la seguente. Per tutti e quattro gli interventi sono risultati presentati e liquidati i terzi stati di avanzamento dei lavori, il che implica una progressione degli stessi pari ad almeno il 90 per cento dell'importo ammesso a finanziamento; non risulta al Ministero dell'industria che i lavori siano terminati e quindi

collaudati. Peraltro, non essendo stati ultimati i lavori alla data del 31 dicembre 1996, in forza della legge 30 novembre 1998, n. 416, gli stessi potranno essere completati entro il 4 giugno 2001, con conservazione dei contributi nazionali e surroga — a carico del concessionario — dei contributi comunitari non più riconoscibili.

Per quanto concerne le osservazioni esposte nel testo dell'interrogazione circa la condotta tenuta dalla società concessionaria dei lavori, si fa presente che la stessa, sebbene sia stata più volte invitata a fornire chiarimenti in proposito, non ha dato finora alcuna risposta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

MENIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 6 ottobre 1998 il ministero dell'interno, servizio cittadinanza, con atto K10/32674, decretava il respingimento dell'istanza della signora Vuksic Mila, nata a Pola, oggi Croazia, tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;

l'istanza della signora Vuksic era fondata sulla qualità di figlia di genitori italiani nata in territori già appartenenti all'Italia e ceduti in forza del trattato di pace;

il respingimento dell'istanza è stato motivato dalla mancata integrazione della « documentazione prescritta ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 » riferendosi alla mancata esibizione del certificato di svincolo della cittadinanza croata;

effettivamente la prefettura di Trieste in data 24 febbraio 1997, informando che era stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato con riferimento alla domanda di concessione della cittadinanza italiana, aveva richiesto la produzione del certificato di svincolo della cittadinanza croata entro 90 giorni;

in questo, come in altri analoghi casi, non si è tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 1144 emesso il 3 maggio 1995 in cui si afferma che « la certificazione di svincolo non è considerata dall'amministrazione la prova di un presupposto necessario per il conferimento della cittadinanza »; risulta all'interrogante che solo la prefettura di Trieste ed alcune altre richiedono lo svincolo della cittadinanza straniera, mentre la maggior parte delle prefetture non pretenda analoga richiesta —:

se non si intenda, da parte del ministero, impartire opportune disposizioni alle prefetture affinché siano garantite la uguaglianza e l'uniformità di trattamento in ordine alle procedure per la naturalizzazione prevista dalla legge n. 91 del 1992;

se si intenda chiarire con atto ufficiale definitivo che non è richiesto il preventivo svincolo da altra cittadinanza ai fini dell'acquisizione di quella italiana;

se si intenda riconsiderare, nel caso specifico, quanto decretato nei confronti della signora Vuksic accogliendo dunque l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. (4-21820)

RISPOSTA. — *Il decreto del Ministro dell'Interno in data 22 novembre 1994 prevede, fra gli ulteriori documenti di cui è richiesta la presentazione al termine del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana sul presupposto della residenza, anche il certificato di svincolo dalla cittadinanza straniera da presentare entro il termine di 90 giorni.*

Il Consiglio di Stato, con il parere citato nell'interrogazione presentata come meglio chiarito con il successivo n. 112/96 del 13 marzo 1996 ha ritenuto, in sostanza, che l'Amministrazione possa valutare in relazione alla discrezionalità dell'atto di concessione della cittadinanza, le ragioni idonee a giustificare validamente l'esonero della presentazione.

Peraltro, nel caso segnalato il cittadino straniero, sebbene invitato dalla competente Prefettura, non ha fornito alcuna spiega-

zione in relazione alla mancata presentazione del documento richiesto a conclusione dell'istruttoria esperita sull'istanza di naturalizzazione.

Si sottolinea, inoltre, che tutte le Prefetture, su richiesta di questa Amministrazione Centrale, seguono le procedure stabilite nel citato decreto ministeriale secondo gli orientamenti forniti dal Consiglio di Stato richiedendo, pertanto, tale documentazione ovvero le spiegazioni relative alle cause che rendano impossibile ottenere il rilascio delle certificazioni o quelle idonee a giustificare l'esonero dalla presentazione.

Si soggiunge che la certificazione in questione è prevista solo per i procedimenti di naturalizzazione in base alla residenza e non invece, per quelli relativi al matrimonio con nostro connazionale.

Per quanto concerne il caso specifico segnalato, questa Amministrazione potrà, quindi, riconsiderare la situazione del cittadino straniero indicato, ove l'interessato faccia conoscere i motivi per i quali non è stato in grado di produrre la documentazione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per per l'interno: Antonio La Volpe.

MESSA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

i bollettini relativi al traffico automobilistico, molto spesso, sono intempestivi e lacunosi;

l'informazione radiofonica e televisiva non sembra essere all'altezza delle necessità legate all'aumento dei veicoli circolanti sulla rete stradale nazionale;

sono insufficienti le telecamere di controllo del traffico installate lungo le arterie più importanti;

gli incidenti stradali sono segnalati con notevole ritardo —:

quali iniziative intenda assumere per garantire un'idonea e tempestiva informazione sulla percorribilità delle strade statali;

se l'Anas abbia attivato un sistema di controllo e monitoraggio della rete nazionale e delle autostrade gestite direttamente;

se l'ente abbia previsto interventi finalizzati a fornire informazioni sullo stato del traffico, in tempo reale, a quanti transitano sulle statali. (4-20256)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si riferisce che, dal 1990 questo Ministero ha istituito il CCISS ovvero il centro coordinamento delle informazioni sul traffico sulla viabilità, e, sulla sicurezza stradale, la cui sede operativa si trova presso il Centro RAI di Saxa Rubra.

Il Centro si avvale della collaborazione di diversi Enti ovvero l'ANAS, la Società Autostrade, l'Aiscat, l'ACI, la Polizia Stradale e i Carabinieri, i quali oltre a garantire una presenza continua del proprio personale nella Centrale Operativa, forniscono notizie sulla situazione del traffico e sugli eventuali incidenti che interessano le strade di loro proprietà.

Le notizie vengono elaborate in appositi bollettini redatti dagli operatori ACI e trasmesse in 49 notiziari radio con media di un bollettino ogni mezzora sulle tre reti Nazionali e su Isoradio.

Nel 1999 il sistema di informazioni dati sul traffico attualmente posto presso il CCISS sarà ulteriormente informatizzato e potenziato in modo da consentire l'acquisizione delle notizie ed il loro aggiornamento in tempi reali ancora più ristretti rispetto a quelli attuali.

Inoltre, il 23 dicembre u.s. è stato attivato un numero di telefono di pubblica utilità, il « 518 », per fornire agli utenti notizie sulla viabilità dotato di un moderno sistema informatico.

Per quanto riguarda le telecamere, si rappresenta che sono già in corso d'installazione sulle maggiori tratte autostradali grazie anche a progetti promossi dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale di questo Dicastero, e cofinanziati dall'Unione Europea.

Alla luce di quanto prima detto, non si ritiene che le informazioni fornite siano

insufficienti o intempestive, tenuto conto che, attualmente tra il verificarsi degli incidenti e la disponibilità delle notizie per la messa in onda nei notiziari, richiede un tempo medio calcolato tra i venti e i quaranta minuti circa, che risulta essere concorrenziale se confrontato con quello degli analoghi servizi di altri paesi europei.

Infine si afferma che tale tempo, nei prossimi mesi, con l'uso di tecnologie ancora più moderne ed efficaci, sarà ulteriormente ridotto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Guerzoni.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'Anas è stata trasformata, nel 1994, in ente pubblico economico;

nonostante il processo di trasformazione sia tuttora in corso, l'ente per le strade è interessato da ulteriori cambiamenti, in chiave « federalista », che dovrebbero comportare delle modifiche al suo ruolo di ente gestore della viabilità nazionale;

l'Anas può contare su circa 9.000 dipendenti presenti lungo i 46.000 chilometri di rete stradale statale;

l'ente ha disponibilità di mezzi ed uomini in grado d'intervenire, con una certa tempestività, al verificarsi di eventuali calamità naturali;

il maltempo degli ultimi giorni ha riproposto, in tutta la sua drammaticità ed urgenza, la necessità di avere più uomini impegnati in compiti di protezione civile, a tutela e salvaguardia del territorio;

l'utilizzo del personale Anas può garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra a « costo zero » per lo Stato —:

se non intendano verificare l'opportunità e la possibilità di utilizzare il personale Anas in compiti di protezione civile

e a tutela e salvaguardia del territorio nazionale. (4-20349)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto e, facendo seguito a quanto già comunicato alla S.V. On. in risposta agli atti ispettivi nn. 4-17625, 4-17929 e 4-18389 si rappresenta che l'Ente Nazionale per le Strade già opera in occasione di calamità o di emergenze, attivandosi sia autonomamente sia quando allertato dalle unità di crisi prefettizie e similari.*

A tale proposito si ricordano l'alluvione del 1993 e 1994 in Piemonte, l'emergenza neve del 1996 in Umbria, il terremoto del 1997 in Umbria e Marche tutti eventi in cui si è dato atto all'Ente del proprio impegno.

Infine, è da tenere presente che, di recente, nel Friuli-Venezia Giulia è stato adottato, ad opera del Prefetto di Trieste, con apposito decreto, il « Piano operativo neve », elaborato dall'ANAS e dalla Polizia Stradale nell'ambito degli interventi atti a prevenire situazioni di crisi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

un tratto della strada statale « 16 bis », una delle più trafficate della Puglia, nel mese di novembre 1998 è stato posto sotto sequestro dagli agenti della polizia in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Trani;

il provvedimento è stato determinato dal ripetersi degli incidenti stradali avvenuti all'altezza dello svincolo per « Trani centro », sulla carreggiata nord —:

quali iniziative siano state predisposte per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza del tratto di statale in questione;

per quali motivi l'Anas non sia intervenuta in precedenza;

se non ritenga opportuno accertare, eventuali ritardi, da parte dell'Ente nazio-

nale per le strade, nella programmazione dei necessari interventi. (4-20881)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto e sulla base degli elementi forniti dall'ANAS si riferisce quanto segue.*

Con decreto del 31.10.1998 il Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Trani ha ordinato il sequestro preventivo della corsia di decelerazione e dello svincolo della SS. n. 16 bis, denominato « Trani centro ».

Tale provvedimento è stato determinato da numerosi incidenti mortali verificatisi negli ultimi tempi sul tratto in questione e il sequestro è stato materialmente eseguito in data 4.11.1998.

A seguito di richieste formulate dal Compartimento ANAS di Bari, rispettivamente in data 6.11.1998 e 7.12.1998, la Procura della Repubblica di Trani ha autorizzato la temporanea rimozione dei sigilli, onde consentire l'esecuzione di alcuni lavori già programmati.

L'ANAS sottolinea che il tratto della SS. 16/bis in cui ricade lo svincolo di Trani è compreso nel progetto relativo al completamento funzionale delle opere per la sicurezza stradale dell'asse attrezzato Cerignola-Barletta-Bari, i cui lavori sono già stati consegnati all'Impresa Lalli S.r.l.

Lo svincolo oggetto del provvedimento giudiziale è stato realizzato in base ad un progetto che risale a molti anni addietro, che prevede rampe a piccolo raggio per la presenza di opifici e di abitazioni, preesistenti ai lavori di ammodernamento; tali insediamenti non consentivano raggi maggiori.

Il Compartimento ANAS di Bari, ancora prima dell'atto di sequestro dello svincolo da parte della Pretura di Trani, aveva già affidato degli interventi relativi sia alla pavimentazione che alla segnaletica orizzontale, verticale e di direzione, al fine di sopperire all'imprudenza degli automobilisti con una pavimentazione che offrisse una aderenza ancora maggiore e con una segnaletica che costringesse ad una maggiore attenzione.

L'Ente riferisce infine che l'incidente causa del sequestro dello svincolo è avve-

nuto in una notte di pioggia e per l'alta velocità dell'automezzo; la rampa di cui trattasi è addirittura inibita da anni al traffico pesante.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'onere della gestione delle aree industriali, posto a carico dei consorzi industriali delle province di Avellino, Potenza e Salerno sin dal 1° novembre 1994, ai sensi della legge n. 104 del 7 aprile 1975, di conversione in legge di decreti del ripetutamente reiterati, ha comportato notevoli e pesanti oneri finanziari che hanno inciso negativamente sui conti economici degli enti;

l'indifferibilità e l'urgenza, oltre a pregiudicare l'esistenza stessa degli enti, condizionano l'erogazione dei servizi, in particolare l'erogazione e depurazione delle acque che non potrà essere più assicurata, con tutti i riflessi negativi sulle attività produttive insediate nelle aree;

tale situazione è divenuta insostenibile —:

quali iniziative intendano assumere per l'immediata erogazione della prima annualità dei contributi di gestione relativi al triennio 1997-1999 stanziati dalla legge n. 641 del 1996. (4-09950)

RISPOSTA. — *Si precisa che le erogazioni previste dalla Legge 641/96 per il triennio 1997-1999 avvengono con regolarità e non sussistono fatture inevase.*

La somma annuale di 10 miliardi prevista per il 1997 è stata, previa ripartizione, liquidata a saldo ai Consorzi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Luigi Bersani.

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con l'istituzione dell'imposta Irap si è venuto a creare per il settore agricolo un ulteriore aggravio fiscale rispetto ai contributi precedentemente corrisposti attraverso le imposte sostituite da tale provvedimento;

sono stati introdotti ulteriori oneri derivanti dalla rivalutazione delle rendite dei redditi agrari e di quelli derivanti dai fabbricati urbani dall'aumento dei contributi pensionistici, dall'aumento del costo assicurativo sugli infortuni e dalla revisione del regime Iva da speciale a ordinario;

il settore dell'agricoltura risulta quindi particolarmente colpito specie in regioni come la Basilicata, dove occupa il 20 per cento della popolazione attiva e che negli ultimi cinque anni ha subito un raddoppio della pressione fiscale;

secondo alcuni studi con l'Irap si verrebbero a creare delle sperequazioni al livello aziendale il cui effetto sarebbe più grave in caso di produzioni al di sotto della media —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché la predetta imposta sia resa meno gravosa per gli operatori del settore, e se non sia opportuno sospenderne il pagamento in attesa di verificare le effettive ripercussioni dell'imposta sulle aziende, rimandando a novembre 1998 il versamento di quanto dovuto. (4-18423)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si lamenta che con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive — IRAP — si è venuto a creare un ulteriore aggravio fiscale per il settore agricolo, e si chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere questa Amministrazione al fine di rendere tale imposta meno gravosa per il predetto settore.*

Al riguardo, si rileva in via preliminare che con l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (e con le conseguenti modifiche apportate all'IRPEF

nonché con il riordino della tassazione locale) sono state introdotte profonde innovazioni strutturali del sistema tributario vigente, attuando un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle Regioni e agli enti locali a cui è stata attribuita l'autonomia finanziaria necessaria per svolgere un'autonoma e responsabile politica di bilancio, nonché una drastica semplificazione del sistema tributario e contributivo ed una revisione della tassazione sulle imprese.

Con particolare riguardo al settore agricolo, il Governo, in considerazione del suo elevato valore ambientale, ha adottato, con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una serie di misure volte ad attenuare gli effetti dell'introduzione dell'I.R.A.P. sull'esercizio dell'attività agricola.

Innanzitutto, l'Esecutivo ha avuto cura di prevedere, all'interno del settore di attività di cui trattasi, una fascia di contribuenti esclusi dalla soggettività passiva dell'imposta. Essi sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, tra i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti I.V.A., ex articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari annuo non sia superiore a cinque o quindici milioni, se, in quest'ultimo caso, l'attività agricola venga svolta in Comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti.

Inoltre, le modalità di calcolo della base imponibile I.R.A.P., previste per le società semplici e le persone fisiche che esercitino l'attività agricola, consentono una sorta di « sconto » rispetto al valore della produzione ove fosse calcolato in modo ordinario. Infatti, in base all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, la base imponibile ai fini I.R.A.P. è data dalla differenza tra il valore delle cessioni e quello degli acquisti ai fini I.V.A., da cui ne consegue che la spesa per investimento è interamente dedotta nell'anno e non, come richiesto in via ordinaria, solo attraverso la quota di ammortamento annuale.

Una ulteriore attenuazione dell'impatto dell'I.R.A.P. sul settore agricolo in generale, è ravvisabile nella previsione di aliquote di imposta inferiori rispetto a quella ordinaria, secondo un disegno di graduale allineamento verso tale aliquota (cd. « clausole di salvaguardia »).

In tal senso, l'articolo 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aveva stabilito un riallineamento dell'aliquota I.R.A.P. per l'agricoltura, articolata su quattro periodi di imposta, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75. Successivamente, il decreto legislativo n. 422 del 1998 ha oltremodo diluito nel tempo l'avvicinamento per i produttori agricoli all'aliquota ordinaria del 4,25, sia articolando su cinque periodi di imposta, anziché su quattro, che attenuando l'entità delle aliquote transitorie portandole alle misure dell'1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.

Infine, non può non considerarsi che, superati i primi due periodi di imposta di applicazione dell'I.R.A.P., le Regioni, se lo vorranno, potranno privilegiare l'agricoltura regionale rispetto agli altri settori produttivi, operando interventi riduttivi dell'aliquota di imposta.

Infatti, con l'articolo 6, comma 1, lettera a), legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato modificato l'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, talché è stata attribuita alle Regioni la facoltà di « variare » l'aliquota I.R.A.P., e non solo di maggiorarla, come precedentemente stabilito.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MOLINARI. — *Ai Ministri all'università e della ricerca scientifica, per la solidarietà sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Umberto Amodeo, in servizio presso l'università degli studi della Basilicata con la qualifica di vice dirigente, è da tempo afflitto dalla sclerosi laterale amiotrofica;

la malattia, di per sé grave, non preclude al dottor Amodeo di svolgere con

tenacia e continuità il proprio lavoro all'università confortato da un'ottima redditività;

la patologia tuttavia ha alimentato sul posto di lavoro comportamenti superficiali che hanno creato un clima poco sereno;

l'università di Basilicata per l'ennesima volta ha richiesto, ai sensi dell'articolo 14 legge n. 833/1978 alla Asl n. 2 di Potenza una visita medico-collegiale che accerti l'idoneità del dottor Amodeo alle mansioni da lui svolte;

l'articolo 26 comma 3 del contratto collettivo nazionale del personale tecnico e amministrativo dell'università stabilisce le modalità degli accertamenti sulle condizioni di salute dei dipendenti sottoposti a verifica di idoneità —:

come intendano adoperarsi al fine di evitare che il dramma umano del dottor Umberto Amodeo, il quale con enormi sacrifici continua ad impegnarsi per vivere nonostante la malattia una vita normale, venga aggravato da una sottile azione che tende a emarginare un uomo che con il proprio lavoro afferma la propria dignità risultando essere, non solo utile nello svolgimento delle proprie mansioni, ma anche al cospetto della società, dato che per realizzare una politica davvero solidale è doveroso non solo abbattere le barriere architettoniche, ma soprattutto intervenire per evitare che la superficialità di comportamenti che portino alla destituzione di un uomo, solo con il pretesto della sua inabilità. (4-18530)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione che si riscontra, dopo aver interpellato sull'argomento l'Università interessata, si rappresenta quanto segue.*

In effetti il funzionario citato nella detta interrogazione è stato colpito, nell'anno 1991, da sclerosi laterale amiotrofica a carico degli arti inferiori e superiori: tale malattia è stata accertata, nel 1995 dalla USL n. 2 di Potenza, a seguito di visita medico collegiale.

Nel frattempo il detto funzionario ha continuato a svolgere regolarmente le proprie funzioni quale responsabile di un importante settore dell'Università e cioè quello delle « risorse umane » comprendente l'Ufficio del personale Docente e Ricercatore, l'Ufficio del personale tecnico amministrativo, l'Ufficio concorsi e l'Ufficio pensioni.

Poiché però, come risultava dal giudizio medico collegiale di cui al verbale di visita collegiale, redatto dalla citata USL 2 di Potenza, il funzionario in questione doveva essere sottoposto a visita « dopo un periodo di giorni 180 », l'Università ha richiesto nuova visita collegiale informandone l'interessato.

Tale iniziativa si asserisce assunta proprio nell'interesse del funzionario, affetto della suindicata infermità, in quanto si è ritenuto che forse l'attività di costante coordinamento degli uffici sottoposti fosse divenuta per lui troppo gravosa, così che potessero invece essere concordate altre forme e ruoli lavorativi meno onerosi.

L'Università ha formalizzato, con nota del 13.7.98, prot. 13003 tale ultima richiesta e il funzionario, aderendo all'invito dell'Università, per un incontro diretto a concordare compiutamente ogni aspetto legato alla definizione di una opportuna sistemazione lavorativa, in data 23.7.98 ha avuto con il Direttore Amministrativo un incontro chiarificatore.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la nuova politica industriale praticata dall'azienda Enel sta provocando, in Calabria, grossi guasti ed allarmanti preoccupazioni;

la politica industriale della nuova gestione dell'Enel, infatti, è basata sostanzialmente sui disinvestimenti e sulle riduzioni degli organici che si stanno realizzando con pesanti tagli di strutture, con una generalizzata destrutturazione aziendale e con incentivazioni all'esodo dei dipendenti;

la ristrutturazione aziendale, i tagli delle strutture e la conseguente riduzione degli organici è stata ipotizzata, ed è tuttora in corso di realizzazione, in maniera uniforme sul territorio nazionale senza che l'azienda e il Governo nazionale si siano posti il problema di distinguere le situazioni occupazionali, sociali, economiche e di benessere delle diverse aree del Paese;

la realizzazione dell'intero piano industriale sancirebbe la fine del sistema elettrico nazionale, con conseguenze pesantissime sull'intera economia del Paese, e l'accentuazione della già enorme divaricazione esistente tra le aree forti del Paese e il Mezzogiorno;

in particolare, l'interrogante intende evidenziare l'insensibilità dell'Enel nell'attuazione dei tagli alle strutture preesistenti, effettuati senza tenere conto della situazione occupazionale, sociale ed economica della regione Calabria;

l'individuazione delle nuove strutture direzionali è stata effettuata creando, all'interno delle regioni meridionali, un'ulteriore discriminazione, notevolmente penalizzante per la Calabria, che si sta realizzando con la cancellazione di ben due strutture direzionali preesistenti, (direzione idrica e termica) e con l'individuazione di una precaria struttura direzionale di distribuzione che rischia la cancellazione da un momento all'altro, con pesanti conseguenze sul piano occupazionale, sul futuro sviluppo e sull'indotto —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di evitare la gravissima penalizzazione subita dalla Calabria, regione, peraltro, tra le più importanti della produzione di energia elettrica del meridione.

(4-14208)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla base degli elementi forniti anche dall'ENEL SpA, si fa presente quanto segue.

Nei propri programmi l'ENEL Spa ha dedicato una particolare attenzione ai temi della qualità del servizio per renderlo più corrispondente alle esigenze dei clienti; tale costante attività ha comportato, in particolare, per l'area della Distribuzione, progressivi adattamenti delle strutture territoriali e delle strutture operative, anche mediante l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.

In linea di continuità con i precedenti riassetti organizzativi e per meglio corrispondere alle sfide indotte dagli imminenti processi di liberalizzazione, l'ENEL Spa sta attuando su tutto il territorio nazionale un ulteriore adeguamento delle proprie strutture, ottimizzando l'esercizio operativo della rete di distribuzione, mediante un potenziamento delle unità di controllo e manutenzione degli impianti sul territorio. Il progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in Zone ed Esercizi.

Per quanto riguarda le Zone, le stesse sono state confermate — sia pure con una configurazione più snella — come unità polifunzionali di base della Distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000; tale dimensionamento ha comportato un aumento del numero delle Zone medesime.

Per quanto riguarda gli Esercizi, tali nuove articolazioni organizzative — costituite come unità intermedie fra le Direzioni Distribuzione e le Zone — sono finalizzate ad assicurare, con l'ausilio delle più avanzate tecnologie, la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, su bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'ampiezza di tale settore, così come quello utilizzato per le Zone, è stata prevista per consentire un'adeguata flessibilità nell'individuazione di tali nuove strutture, in relazione alle diverse realtà territoriali comprese, quindi, quelle proprie della regione Calabria.

In particolare l'ENEL SpA fa presente che l'individuazione dei confini e delle sedi delle Zone e degli Esercizi, è stata oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria a livello centrale e regionale, secondo quanto prevede la normativa contrattuale in atto. Per la regione Calabria l'incontro è avvenuto nello scorso mese di luglio ed ha portato all'individuazione di tre Esercizi e tredici Zone, ben sette in più rispetto alla precedente organizzazione e precisamente:

Esercizio di Catanzaro con le Zone di Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Crotona;

Esercizio di Cosenza con le Zone di Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano e San Giovanni in Fiore;

Esercizio di Reggio Calabria con le Zone di Reggio Calabria, Reggio Calabria esterna, Palmi e Siderno.

Con riferimento ai riflessi che l'attuazione del progetto potrebbe avere sui lavoratori e sui livelli occupazionali locali, l'ENEL SpA precisa che non sono previste « azioni forzose » di riduzione del personale: è intenzione della Società operare per assicurare, per quanto possibile, il proficuo utilizzo di tutto il personale, nelle nuove strutture, anche attraverso la realizzazione di interventi di formazione e di riqualificazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

NERI. — Al Ministro di grazia e giustizia.
— Per sapere — premesso che:

in seguito a una recente visita di una delegazione sindacale del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria) all'istituto penitenziario di Catanzaro, si è resa evidente una anomala gestione del personale di polizia penitenziaria colà impiegato;

a prescindere dalla grave carenza d'organico, già segnalata più volte dal sindacato alla direzione del dipartimento am-

ministrazione penitenziaria - situazione che obbliga all'utilizzo di parte del personale in più posti di servizio contemporaneamente - vi sono diversi esempi di un impiego del personale anomalo e non consoni alle reali esigenze di sicurezza della struttura: al padiglione detentivo « C », ad esempio, un solo agente in servizio all'ingresso è costretto ad aprire nove cancelli; la stessa cosa succede al padiglione « E », mentre nel contiguo reparto causanti ben sette unità di polizia penitenziaria risulterebbero senza alcun incarico specifico al momento evidente, anche se addetti temporaneamente alla perquisizione dei detenuti;

si evidenzia, insomma, un impiego non ottimale del personale e l'assegnazione di unità in sovrannumero negli uffici ed altri servizi di scrivania, a discapito del servizio a turno, svolto indubbiamente con una grave carenza di unità e l'impiego di agenti in servizio straordinario (oltre quarantacinque ore al mese), peraltro pagato soltanto in minima parte (quindici ore);

a certi servizi risulta essere impiegato parecchio personale, per lo più ritenuto superfluo: quattro unità alla segreteria di polizia penitenziaria, due all'area educatori; quattro al Ced; ben dieci all'ufficio ragioneria; due alla biblioteca; tre all'ufficio domande; quattro all'ufficio servizi; tre all'ufficio comando; sei allo spaccio; tre alla lavanderia; tre alla Mof; tre alla cucina detenuti; dieci all'ufficio matricola; due all'ufficio posta; due al magazzino detenuti; quattro in infermeria; due all'ufficio avvocati; sei in portineria; sei in sala regia; sedici al rilascio colloqui e vigilanza sale; uno in direzione; sei al sopravvitto; due ai conti correnti; uno in cancelleria; uno alla caserma agenti;

da ciò si può facilmente evincere quanto siano davvero superflue dieci unità di polizia penitenziaria addette all'ufficio ragioneria, tanto più che quel servizio dovrebbe essere competenza di personale amministrativo e non di polizia;

peggio ancora, disporre sedici unità addette al rilascio colloqui e dieci all'uffi-

cio matricola appare davvero eccessivo, considerato che attualmente in istituto sono reclusi circa trecento detenuti e il personale di polizia penitenziaria ammonta a circa quattrocento unità;

ciò che si evidenzia, nella fattispecie, è il cattivo impiego del suddetto personale in incarichi non propriamente istituzionali, mentre quello impiegato nei servizi a turno soffre notevole disagio e malessere per il sovraccarico di lavoro -;

se sia al corrente della situazione descritta in relazione alla gestione del personale di polizia in servizio all'istituto penitenziario di Catanzaro;

se non ritenga, verificata la situazione sopra descritta, davvero eccessivo l'impiego di tanto personale di polizia in servizi amministrativi o in altri incarichi d'ufficio, mentre sussiste una gravissima carenza nell'organico di polizia impiegata nel servizio a turno;

quali provvedimenti intenda assumere in merito alla suesposta questione, onde riportare serenità tra il personale impiegato a Catanzaro e consentire un corretto ed equo impiego in servizio dello stesso;

quali provvedimenti intenda assumere a carico della direzione dell'istituto per la manifesta incapacità gestionale di uomini e cose dell'amministrazione, e se non ritenga opportuno, perciò, un necessario quanto auspicabile ricambio del comandante di reparto, responsabile dei servizi, e della stessa direzione dell'istituto penitenziario di Catanzaro. (4-20199)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso la casa circondariale N.C. di Catanzaro non sussistono carenze d'organico per quanto concerne gli operatori di Polizia penitenziaria né gli stessi vengono impiegati contemporaneamente in più posti di servizio.*

Per quanto concerne invece il personale amministrativo (in particolare quello di IV e V qualifica funzionale normalmente impiegato in compiti di segreteria) si registrano

alcune carenze. Si allega il relativo prospetto, evidenziando che sarà cura del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria incrementare l'organico non appena saranno portate a compimento le procedure concorsuali volte all'assunzione di unità appartenenti ai profili V e VI qualifica funzionale.

La carenza, cui si è fatto cenno, ha comportato per la Direzione dell'istituto la necessità di adibire alcune unità di Polizia penitenziaria negli uffici di segreteria e ragioneria al fine di assicurare il regolare funzionamento degli stessi.

Altre unità che nell'interrogazione si assume essere adibite tutte ad uffici (ed è il caso di quelle addette alla MOF; alla cucina detenuti, alla lavanderia, all'infermeria, alla biblioteca e alla scuola detenuti) svolgono in realtà compiti di sorveglianza nei confronti dei detenuti lavoratori o di quelli che partecipano alle attività trattamentali.

Le unità degli addetti agli uffici servizi (n. 2) comando (n. 2) e matricola (n. 10) non sembrano assolutamente in numero spropositato rispetto alle effettive necessità,

considerato il numero dei detenuti e di personale esistenti nell'istituto di Catanzaro.

Peraltro il numero di personale addetto agli uffici sopramenzionati, ivi compreso quello impiegato per le attività di sorveglianza di colloqui, è quello complessivo e non quello impiegato giornalmente, che è evidentemente inferiore; ciò in quanto il personale assente per congedo, malattia e perché distaccato o inviato in missione in altra sede non viene rimpiazzato.

Va opportunamente rilevato che il personale impiegato nel servizio a turno non è affatto sottoposto a carichi di lavoro eccessivi; le disposizioni previste nell'accordo quadro in tema di limitazioni all'impiego nei turni notturni e di concessione di riposi, vengono puntualmente rispettati; il congedo ordinario è stato generalmente già fruito in maniera cospicua.

Si rappresenta, infine, che non si è a conoscenza di disfunzioni gestionali presso l'istituto di Catanzaro, tali da richiedere un avvicendamento del Direttore o del Comandante di reparto.

ALLEGATO

DPCM 23/04/97 SCHEDE RIEPILOGATIVE II.PP.UFF. SERV.
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

PAGINA 1

REGIONE: CALABRIA
PROVVEDITORATO: CATANZARO

PROVINCIA: CATANZARO

C.C. CATANZARO

IMPIANTO RADIOLOGICO

Area professionale	Profilo professionale	QF	ORG.	PRES.	DIF.
Direzione degli istituti	Direttore coordinat. Ist. Penit.	9	1	0-	1
Direzione degli istituti	Direttore istituto penitenz.	8	1	1	0
Pedagogica	Direttore area pedagogica	8	1	0-	1
Amministrativo-contabile	Funzionario amm.vo cont.le	8	2	0-	2
Direzione degli istituti	Collaboratore di istituto penit.	7	2	2	0
Pedagogica	Educatore coordinatore	7	4	1-	3
Amministrativo-contabile	Collaboratore amm.vo cont.le	7	2	3+	1
Pedagogica	Educatore	6	4	0-	4
Amministrativo-contabile	Ragioniere	6	3	0-	3
Informatica	Consollista	6	3	0-	3
Amministrativa	Assistente amministrativo	6	2	1-	1
Sanitaria	Tecnico capo radiologia e/o radiot.	6	1	0-	1
Amministrativa	Operatore amministrativo	5	4	2-	2
Sanitaria	Tecnico di radiologia medica	5	0	1+	1
Sanitaria	Infermiere professionale	5	4	1-	3
Servizi generali	Apparecchiatore elettronico speciale	5	1	1	0
Amministrativa	Coadiutore	4	2	0-	2
Servizi generali	Telefonista, telescrivent., operatore	4	1	1	0
Servizi generali	Conducente automezzi speciali	4	1	0-	1
Servizi generali	Elettricista	4	1	1	0
Servizi generali	Idraulico	4	1	1	0
Servizi generali	Addetto alle lavorazioni	3	3	2-	1
Totali per singolo istituto			44	18-	26
Totali generali nazionali			44	18-	26

Il Ministro di grazia e giustizia: Oliviero Diliberto.

OLIVIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sono recentemente iniziati i lavori di ristrutturazione del ponte di San Michele e, come era prevedibile, i preannunciati problemi si sono presentati immancabilmente in tutta la loro gravità;

la situazione della viabilità nella piana Rotaliana, i sempre più preoccupanti problemi di traffico ed inquinamento, il carico viario quotidiano, al quale si aggiunge quello turistico, rendono indubbiamente improcrastinabile l'adozione di una soluzione globale definitiva e razionale. Nel frattempo vanno però gestiti al meglio i cantieri di ristrutturazione, soprattutto quelli che interessano tratti nodali;

il nodo viario del ponte di San Michele all'Adige costituisce tra l'altro il punto critico del collegamento con Trento delle valli di Non e di Sole;

i necessari lavori al ponte vanno indubbiamente pianificati, programmati ed avviati ma vanno anche ricercate tutte le soluzioni che possono limitare i disagi ai molti automobilisti;

è stata in questi giorni ipotizzata la soluzione del lavoro anche notturno per poter ultimare l'opera prima del termine previsto (8 luglio 1998) —:

se non si ritenga che l'Anas debba tenere in debita considerazione le richieste e le motivazioni che inducono gli amministratori locali ed i cittadini a mobilitarsi affinché nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte si contenga al massimo il disagio sia degli automobilisti che degli abitanti dei centri interessati;

se non reputi che molti interventi, anche se indubbiamente alcuni vanno eseguiti di giorno per motivi di sicurezza, possano essere effettuati di notte e che una corretta programmazione del cantiere in questo senso ridurrebbe i tempi previsti per l'utilizzazione dell'opera;

se non si stimi che vadano perseguite tutte le soluzioni in grado di ridurre al minimo i disagi agli automobilisti ed alle

popolazioni, anche se queste comportassero un aumento di oneri per l'Anas;

se non si creda che vada tenuta inoltre in considerazione la spesa non indifferente che la provincia di Trento sosterrà per supplire ai disagi con un servizio di trasporto pubblico e per dimezzare le tariffe dell'autostrada nel tratto San Michele-Trento. (4-16950)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto e sulla base degli elementi forniti dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce che il disagio del traffico nella zona del ponte di San Michele all'Adige, è stato risolto con la conclusione dei lavori di ristrutturazione del ponte stesso, che sono terminati come previsto, entro i primi quindici giorni del mese di luglio u.s.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

OLIVO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto superiore di educazione fisica di Catanzaro, da molti anni svolge un'apprezzata attività al servizio dei giovani di tutta la regione calabrese che intendono conseguire il diploma in questa importante ed assai diffusa disciplina;

tale Istituto, collegato da molti anni al prestigioso Isef di Bologna, ha ricevuto riconoscimenti positivi da tutti i più importanti enti locali calabresi e dalla stessa regione Calabria che lo ha inserito nella propria legislazione sul diritto allo studio;

l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha chiesto, sulla base di una esauriente documentazione già inviata al ministero interessato, il riconoscimento dell'Isef di Catanzaro quale « Istituto pareggiato » —:

se non si intenda, nei termini più brevi, considerando la fondatezza della richiesta, procedere all'emanazione del relativo decreto. (4-11015)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si rappresenta che la richiesta di istituzione dell'ISEF pareggiato di Catanzaro non appare accoglibile alla luce delle nuove disposizioni legislative previste dall'articolo 17, comma 115 della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

Come è noto, il governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione degli attuali ISEF sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla predetta disposizione.

La ratio della norma di delega è quella di « congelare » le attuali situazioni in attesa della trasformazione dei predetti istituti.

Si ritiene, pertanto, che non possono essere autorizzate proposte intese ad incidere sugli attuali assetti strutturali degli istituti, quali le richieste di attivare sedi decentrate non previste dagli attuali statuti, considerato che l'individuazione sul territorio, in modo programmato, delle sedi delle istituende facoltà di scienze motorie è materia da disciplinare con decreto legislativo ai sensi della lettera b) della norma richiamata. Né sembra possibile, almeno nell'attuale fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, adottare provvedimenti che prevedono la costituzione di nuovi istituti.

Ad ogni modo, la questione segnalata è stata posta all'evidenza degli uffici competenti ai fini di una sua considerazione nell'ambito del riassetto generale previsto dalla legge succitata.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nell'urgenza del dopo terremoto, che ha avuto luogo in Umbria e nelle Marche a partire dal 26 settembre 1997, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 364 del 27 ottobre 1997 recante « Interventi urgenti a

favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria »;

l'articolo 3 di tale decreto, al fine di favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo occupazionale, prevede la concessione, ai sensi della legge n. 488 del 1992, di agevolazioni di vario importo per progetti da realizzare da parte delle imprese nelle zone relative ai comuni e ai territori « disastri » e « danneggiati » dal terremoto;

benché molte imprese umbre e marchigiane abbiano elaborato i progetti previsti dal citato articolo 3 investendo all'uopo risorse economiche e intellettuali non indifferenti, a tutt'oggi le disposizioni che devono essere fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per rendere fruibili le agevolazioni, non sono state emanate in quanto, come avvertiva la circolare del ministro dell'industria del 29 dicembre 1997, si è tuttora in attesa degli esiti della notifica alla Commissione europea delle particolari misure di aiuto previste dal decreto-legge —:

se questi siano i veri motivi del ritardo nella concessione delle agevolazioni ex articolo 3, del decreto-legge 26 settembre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

quali iniziative intendano assumere perché sia data piena attuazione alla legge, rispondendo concretamente alle giuste aspettative delle popolazioni e delle imprese delle zone terremotate duramente impegnate nella ripresa economica.

(4-18294)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria », ha previsto, con l'articolo 3, specifici aiuti finanziari per le attività produttive localizzate nelle aree « disastri » e « danneggiate » delle Regioni Marche ed Umbria, tramite la formazione da parte del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di due ulteriori graduatorie, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie, è stata quindi avviata dal Governo Italiano la procedura di notifica alla Commissione Europea delle misure di aiuto di Stato previste dalla citata legge.

Con circolare ministeriale del 29/12/97 sono state fornite indicazioni in merito ai termini di presentazione relativi alle domande per la partecipazione alle graduatorie ordinarie regionali (tra cui quindi le regioni Marche ed Umbria), per il 1° bando semestrale dell'anno 1998 della L. 488/92, rinviandosi ad un apposito decreto la fissazione dei termini di presentazione delle due ulteriori graduatorie previste dal citato articolo 3 della legge 434/1997.

Il rinvio è stato necessario, dovendosi preventivamente definire la detta procedura di notifica, ai fini della decisione di compatibilità degli aiuti in questione con la normativa comunitaria.

A seguito dell'incontro bilaterale tra le amministrazioni italiane interessate alla materia ed i funzionari della Commissione U.E., tenutosi, il 6 luglio 1998, i Servizi della Commissione medesima hanno comunicato, con nota del 9 luglio 1998, la propria posizione in merito ad alcune modifiche normative dalla stessa ritenute necessarie al fine di rendere compatibili gli aiuti in questione con la normativa europea.

Questa Amministrazione si è prontamente attivata elaborando una proposta di modifica del testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 364/97 convertito, con modificazioni, della legge n. 434/97. Tale proposta è stata notificata alla Commissione U.E. al fine di acquisire il necessario parere.

Inoltre questo Ministero ha attivato gli adempimenti previsti a proprio carico, avanzando ai Commissari delegati per la protezione civile delle regioni Marche ed Umbria, come previsto dal comma 5 del citato articolo 3, una proposta per il riparto tra le due regioni delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi speciali in argomento.

In data 3 febbraio 1999 la Commissione Europea ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime in argomento. Da parte loro, inoltre, le regioni Marche e Umbria hanno intanto espresso parere favorevole alla richiamata proposta di riparto dei fondi e, pertanto, in data 24 febbraio 1999 è stata messa a punto la bozza di decreto concernente i criteri di riparto delle risorse e la fissazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle due graduatorie speciali tra il 15 ed il 31 marzo. È stata inoltre definita una circolare esplicativa, per la pratica applicazione della norma in parola.

Per quanto concerne il secondo ed il terzo punto dell'ordine del giorno, è da rilevare che l'ipotesi inizialmente formulate in merito alla possibilità di utilizzare le domande già presentate sui bandi ordinari precedenti della legge n. 488/92 non può, purtroppo, essere mantenuta. Ciò in relazione al tempo trascorso e, soprattutto, alla particolare retroattività delle spese richiesta dalla Commissione U.E. e fissata dal richiamato articolo 56, comma 1 della legge n. 448/98 a partire dal 28.10.97, che costringe l'amministrazione a richiedere alle imprese una diversa articolazione temporale delle spese ammissibili rispetto a quelle consentite con i bandi ordinari. La richiamata circolare, attraverso la quale viene disciplinata la materia, cerca, tuttavia, di andare incontro quanto più possibile alle imprese con il fine di limitarne al minimo i disagi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PIVETTI. — Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'ordinamento giuridico del nostro Paese prevede per i giovani che frequentano gli studi universitari di poter differire l'assolvimento dell'obbligo del servizio militare;

di tale possibilità possono fruire anche gli studenti iscritti presso istituti uni-

versitari aventi sedi in altri Paesi, con speciale riguardo a quelli membri dell'Unione Europea;

essenziale per l'ottenimento di tale beneficio è l'iscrizione ed il soddisfacimento dell'obbligo di superamento degli esami previsti dal *curriculum* di studi e certificato dall'università nei modi previsti dall'ordinamento giuridico italiano nonché dagli statuti delle singole università;

nell'attuale evoluzione degli studi universitari è prevista la possibilità di studiare in diversi Paesi, ferma restando la responsabilità dell'università presso cui si è iscritti di convalidare i risultati conseguiti nello studio delle singole discipline —:

se non ritengano opportuno adottare un'interpretazione delle norme nazionali coerente con la lettera e lo spirito della legislazione dell'Unione europea e dell'evoluzione dei sistemi educativi che dia certezza ai giovani iscritti in una università europea di non vedersi rispondere negativamente alla domanda di rinvio. Una tale situazione si è infatti verificata per alcuni studenti iscritti alla State University Herfordshire di Londra. (4-11854)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare si fa presente che gli arruolati che frequentano l'University Herfordshire di Londra non possono fruire del rinvio della ferma di leva per motivi di studio, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 91, e della disposizione applicativa di cui alla circolare del Ministero della Difesa C.16/UDG del 31 maggio 1990, a causa del mancato riconoscimento legale in Italia di detta Università e quindi per difetto del requisito dell'equipollenza richiesto dall'articolo 19 per aver titolo al ritardo in questione.*

Soltanto qualora lo Stato italiano riconosca i titoli di studio della Comunità Europea quali titoli validi in Italia è possibile applicare a detti studenti la legislazione italiana in materia di rinvio del servizio militare.

Pertanto la State University Herfordshire di Londra non pare costituire esem-

pio per poter affermare che gli studenti italiani iscritti ad Università europee non fruirebbero della possibilità del rinvio del servizio militare allo stesso modo degli studenti frequentanti Università italiane.

Si chiarisce in proposito che il differimento dell'obbligo del servizio militare non si configura come un diritto, ma come un beneficio spettante solo a coloro che siano in possesso di un titolo riconosciuto dallo stato italiano.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

PIVETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della trasformazione dell'ANAS da Azienda di Stato ad ente pubblico economico (con decreto legislativo 26 giugno 1994, n. 143), la Ragioneria centrale dell'Ente nazionale per le strade non ha più trasmesso alla Corte dei conti i provvedimenti di pensione definitiva o di riliquidazione dei dipendenti andati in pensione perché la trasformazione della natura dell'ente ha reso non più applicabili i criteri normativi della contabilità dello Stato;

nel fornire questa spiegazione al signor Andrea De Vincenzi di Genova, la dirigenza dell'Ente nazionale per le strade confermava, con lettera del 16 novembre 1996, che si era creato un «fermo burocratico» da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro per quanto concerne la materiale erogazione delle pensioni definitive e delle riliquidazioni: e in ogni caso l'amministrazione si stava attivando per rimuovere gli ostacoli «che generano incresciosi problemi alla quasi totale globalità degli ex dipendenti ANAS» andati in pensione;

con successiva lettera dell'8 ottobre 1997, indirizzata allo stesso signor Andrea De Vincenzi — quindi a distanza di quasi un anno — la Direzione generale dell'Ente

nazionale per le strade comunicava che, pur avendo l'ufficio pensioni dell'Ente provveduto all'emanazione del provvedimento di riliquidazione dovuta al suddetto De Vincenzi in base alla legge n. 59 del 1991, tuttavia questo provvedimento non poteva essere ancora materialmente liquidato in quanto « le direzioni provinciali del Tesoro non accettano ordinativi di spesa da parte di un ente non più amministrazione dello Stato ». Nella stessa lettera la Direzione generale dell'Ente nazionale per le strade confermava l'impegno, vista la « incresciosa situazione » di tanti ex dipendenti, ad adoprarsi affinché « tale fermo burocratico sia rimosso o con un accordo con il ministero del tesoro o, nella peggiore delle ipotesi, con un provvedimento legislativo che sani detta situazione »;

quella che la Direzione generale dell'Ente nazionale per le strade definisce una « incresciosa situazione » legata a un « fermo burocratico » non è altro che la lesione di diritti fondamentali del cittadino in materia pensionistica garantiti dalla Costituzione della Repubblica —:

quali provvedimenti si intendano assumere per assicurare al pensionato Andrea De Vincenzi di Genova e a tanti altri pensionati ex dipendenti ANAS nelle medesime condizioni, i diritti alla riliquidazione delle pensioni previsti dalla legge n. 59 del 1991. (4-18021)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione delle pensioni del personale dipendente dell'A.N.A.S. ed in particolare la pratica relativa al Sig. Andrea De Vincenzi.*

Al riguardo, si fa presente che a seguito della trasformazione dell'A.N.A.S. in Ente pubblico economico, ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1994, sono sorte difficoltà interpretative in ordine alla individuazione dell'organo competente nella liquidazione delle pensioni in questione.

La deliberazione n. 152 del 25 settembre 1997 della Corte dei Conti in Sezione di Controllo ha risolto parzialmente le problematiche insorte, ma soltanto nel giugno

1998 è stato possibile superare le difficoltà connesse alla imputazione della spesa delle pensioni.

Con circolare n. 837 dell'8 settembre 1998 sono state impartite direttive alle Direzioni provinciali del Tesoro per l'applicazione dei provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione dei trattamenti pensionistici emessi dai competenti Uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S.

Per quanto riguarda in particolare la pratica del Sig. Andrea De Vincenzi, titolare della partita di pensione iscrizione n. 14862773, si fa presente che la Direzione provinciale del Tesoro di Genova ha comunicato che il relativo decreto di riliquidazione ai sensi della legge n. 59 del 1991, trasmesso dalla Direzione Generale A.N.A.S. con nota n. 1293 dell'11 maggio 1998, è stato applicato sulla rata del mese di luglio 1998 previa corresponsione delle somme maturate fino al precedente mese di giugno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

RICCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 27 novembre 1998 nel comune di Volturino (Foggia) è stato soppresso l'unico punto di distribuzione di carburanti;

la circostanza ha determinato vivacissime proteste nell'ambito della numerosa utenza che per i ricorrenti rifornimenti deve portarsi, sulla strada statale 17, ad oltre 9 chilometri dal centro urbano;

in conseguenza alla soppressione del punto di distribuzione, l'utenza si è determinata nel senso di creare intralcio alla circolazione stradale mediante occupazione della strada statale 17 Foggia-Campobasso, nel tratto che comprende il punto vendita più prossimo al centro di Volturino;

il comune di Volturino è più volte isolato durante la stagione invernale così accrescendo il disagio della utenza autostradale;

se non si ritenga di promuovere qualsiasi utile iniziativa intesa a far sì che nel comune di Volturino sia ripristinato il punto di distribuzione di carburanti.

(4-21267)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 («Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») ha disciplinato ex novo il settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione nell'ottica di promuovere, tra l'altro, il contenimento dei prezzi per i consumatori e l'efficienza del sistema distributivo.

In relazione a tali obiettivi è stato previsto (articolo 3 D.Lgs. n. 32/98) un duplice meccanismo destinato ad agevolare il processo di ristrutturazione della rete.

In primo luogo è data facoltà agli interessati di presentare un programma «volontario» di chiusura e smantellamento dei propri impianti, individuati esclusivamente in ragione di valutazioni di carattere imprenditoriale. Gli impianti inclusi in tali programmi possono essere utilizzati (articolo 3, comma 3) per l'installazione di nuovi impianti ovvero per il trasferimento di quelli in esercizio, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Al riguardo va specificato come — in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 (che abroga espressamente il regime concessorio, statuendo che l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui esse si svolgono) — l'articolo 3, comma 1 ha previsto che per tutta la durata del periodo transitorio (fino, cioè, al 31 dicembre 1999) l'autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti (ovvero due, secondo le condizioni indicate nello stesso comma), in eser-

cizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/98.

Accanto ai programmi «volontari» il D.Lgs. n. 32/98 ha previsto che i titolari di impianti incompatibili con le norme vigenti (incompatibilità accertata dai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5) sono, in ogni caso, tenuti a presentare dei programmi di chiusura e smantellamento ovvero di adeguamento degli impianti stessi (c.d. programmi «obbligatori»), pena la revoca delle concessioni, rectius autorizzazioni relative a detti impianti.

Si segnala, infine, che il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, sempre che sussistano tutte le condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 3 (necessità di assicurare il pubblico servizio, mancanza di altri impianti nell'ambito del territorio comunale, ecc.).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

RISARI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1998 i detenuti della sezione speciale del carcere di Lodi hanno rifiutato pasti ed acqua, attivando una protesta e uno sciopero della fame;

tale protesta è stata essenzialmente rivolta nei confronti del magistrato di sorveglianza di Milano al quale i detenuti attribuiscono «alcuni abusi» e scarsa sensibilità per alcune richieste;

ad alimentare la protesta ha contribuito la concessione di un permesso ad un detenuto per recarsi al funerale della madre ritenuto troppo limitato nel tempo (solo un'ora);

soprattutto viene lamentata (ed ha un riscontro effettivo) una sporadica presenza dell'educatore carcerario che, impegnato anche nel carcere di Vigevano, opera di fatto a *part-time* con un evidente rallenta-

mento degli studi sulle personalità dei detenuti e delle conseguenti azioni di recupero;

a tale limite si aggiunge la scarsa disponibilità degli assistenti sociali, limitati ad un solo operatore ogni due settimane;

la protesta dei detenuti è stata sospesa dopo l'opportuno intervento del direttore del carcere —:

quali valutazioni dia sulla situazione determinatasi nel carcere di Lodi ed in quali tempi intenda, in particolare, affrontare la questione del sostegno di un nuovo educatore carcerario. (4-20116)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso la Casa Circondariale di Lodi 20 detenuti dei 62 presenti al 31.12.1998 (di cui 28 imputati e 34 condannati in via definitiva) hanno intrapreso, il 29.9.1998, una manifestazione di protesta astenendosi da ritirare e consumare il vitto dell'Amministrazione.*

Tale sciopero della fame, svoltosi peraltro in modo pacifico, si è concluso il giorno successivo.

La Direzione dell'istituto ha provveduto a tenere costantemente informati sull'andamento della manifestazione sia il competente magistrato di sorveglianza che il Provveditorato Regionale e l'Amministrazione Centrale, garantendo ai partecipanti i necessari controlli medici.

Per quanto concerne il problema dell'educatore, si evidenzia che allo stato non è possibile assegnare una unità alla casa circondariale di Lodi, considerato anche il non elevato numero di detenuti ivi presenti.

L'Ufficio Centrale del Personale, comunque, interverrà sul Provveditore Regionale affinché valuti, compatibilmente con le esigenze rappresentate dalle altre realtà penitenziarie della regione, la possibilità di intensificare la presenza dell'educatore presso la suddetta struttura e, contestualmente sensibilizzi il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Milano affinché più frequenti siano gli interventi da parte degli assistenti sociali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il rettore dell'università degli studi di Padova indicava, con D.R. 11 marzo 1998, n. 1043, le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organismi universitari dell'Ateneo;

tali elezioni universitarie si tenevano regolarmente nei giorni 5 e 6 maggio 1998;

con D.R. 2 giugno 1998, n. 1774 venivano proclamati gli eletti nei vari organismi universitari;

con il successivo D.R. 12 giugno 1998, n. 1854 si procedeva all'annullamento del precedente D.R. n. 1774, limitatamente alla convalida dei rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di facoltà e nel Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza;

la motivazione dell'emanazione del D.R. 1854 era da ricercarsi « nell'errore materiale concernente il numero dei ricercatori e degli assistenti del r.e. afferenti al Consiglio di facoltà di giurisprudenza ed al Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza » con conseguente determinazione « di un numero di rappresentanti da eleggere nei predetti collegi superiore a quello effettivo da determinarsi »;

in base al D.R. n. 1854 venivano reintegrati in carica, nei predetti organismi i rappresentanti eletti nelle precedenti elezioni universitarie;

tale annullamento veniva a costituire un evento certamente non positivo per il rispetto dei diritti degli studenti dell'università degli studi di Padova —:

se risulti che siano state accertate le responsabilità dell'errore materiale in questione, e dei provvedimenti assunti;

se ritenga che le leggi, lo statuto ed i regolamenti universitari consentano decisioni quali quelle adottate su tale questione dall'università di Padova;

quali iniziative di competenza anche di tipo normativo intenda assumere per

evitare che nel futuro si ripetano episodi simili. (4-18426)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo parlamentare in argomento si fa presente quanto segue.

Con decreto Rettorale del 2 giugno 1998, n. 1774 sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli studenti nei vari organismi universitari.

Successivamente, con riguardo alla elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà e nel Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza, si è dovuto constatare che, a causa di un mero errore materiale nella determinazione del numero dei ricercatori e degli assistenti del r.e. votanti, era stato eletto un numero di rappresentanti superiore a quello spettante.

Per ovviare a tale errore il Rettore ha dovuto revocare, con successivo decreto del 12 giugno 1998, n. 1854, il precedente sopracitato decreto limitatamente alla elezione delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Facoltà e nel Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza, onde rispettare i limiti di legge e di statuto.

Di conseguenza si è reso necessario reintegrare in carica i rappresentanti eletti nelle precedenti consultazioni universitarie: ciò è stato inevitabile proprio per il rispetto della normativa vigente in materia di elezioni studentesche e per assicurare il funzionamento conforme a legge della struttura didattica in questione.

Va — per converso — segnalato che già nell'adunanza del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del 10 luglio 1998 è stato deliberato di indire le prossime elezioni del Preside nell'ultimo giorno utile e cioè il 30 ottobre 1998, per consentire, tra l'altro, di svolgere, nel frattempo, la regolare elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti in Consiglio che saranno appunto legittimamente chiamati ad esprimersi in una fase determinante della vita della facoltà.

L'Università, competente agli accertamenti del caso anche sotto l'aspetto della responsabilità, ha comunque tenuto a precisare che la errata interpretazione da parte degli uffici della detta Facoltà della relativa tabella per la determinazione del numero

dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di facoltà è da ascrivere alla sola Facoltà di Giurisprudenza e, pertanto, l'accaduto non ha riflessi di carattere generale che giustifichino uno specifico intervento normativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologia: Luciano Guerzoni.

ORESTE ROSSI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la vicenda della cosiddetta « tangenziale » di Casale, in grado di liberare il centro cittadino dal passaggio degli automezzi pesanti che percorrono il quartiere Valentino legata all'ultimo piano regolatore della città, (approvato con decreto della giunta regionale del 6 giugno 1989) e ha concretamente preso le mosse da un finanziamento Anas della fine degli anni ottanta, allora collegato ad un progetto di viabilità generale, in vista della costruzione di un asse di collegamento Casale-Asti come primo tratto di una ipotetica superstrada Casale-Cuneo;

durante i lavori di costruzione della stessa, a causa della forte opposizione degli abitanti e dei consigli di quartiere Valentino e San Germano appoggiati da ambientalisti e forze politiche, correva l'ipotesi di costruzione di un grande viadotto che avrebbe dovuto superare la ferrovia Casale-Asti e la strada statale 31 per Alessandria dal fortissimo impatto ambientale scegliendo invece un percorso sotterraneo in galleria verso la strada statale 457 per Asti;

in quell'occasione, poiché intanto era sfumata la possibilità di accedere a fondi sufficienti per la realizzazione del progetto di viabilità generale sotteso alla realtà del cantiere superstrada Casale Cuneo, le dichiarazioni di Anas e comune di Casale furono concordi nel ritenere che la tangenziale andasse collegata alla 457 per Asti presso lo stabilimento casalese della ditta Magnoberta, ovvero nel sito immediatamente fuori l'abitato di Casale da tutti ritenuto il più adatto dal punto di vista

tecnico e il meno problematico e dannoso per lo svolgimento delle attività economiche ed agricole in particolare, di grande rilevanza e significato per l'immagine complessiva della zona (attività di floricoltura e vitivinicola);

tutti allora pensavano che il lotto di completamento della tangenziale fosse quello assai ridotto, costituito da un semplice innesto del « sottopasso », in prossimità della Magnoberta nella strada statale per Asti;

intanto, negli anni 1993-1994-1995, quando il primo lotto della tangenziale fino alla strada statale 31 per Alessandria avrebbe già dovuto essere completato, si incominciò ad assistere ad una serie inspiegabile e scandalosa di ritardi e di errori tecnici assai gravi nella realizzazione del progetto, tanto che, con l'insediamento del Ministro Di Pietro al dicastero dei lavori pubblici alcuni consiglieri comunali di Casale gli scrissero per lamentare lo stato di abbandono ormai pluriennale del cantiere stradale in questione;

si arrivava così, grazie all'intervento presso l'Anas del Ministro Di Pietro, all'inaugurazione assai informale nell'inverno scorso del primo lotto di collocamento tra il casello di Casale-sud e la strada statale 31 per Alessandria;

immediatamente dopo seguiva la chiusura della statale 31 e l'inizio degli scavi del sottopasso, senza che il consiglio comunale di Casale fosse informato in alcun modo sulle volontà di Anas e dell'Amministrazione casalese circa il completamento di detta tangenziale. Poiché, però, si rimaneva fermi alle conclusioni delle trattative sul sottopasso e alle promesse dell'Anas relativamente ad un breve collegamento con la statale per Asti, tutti allora hanno creduto all'ipotesi di una rapida conclusione della vicenda tangenziale, ricorrendosi anche ad una bozza di progetto fatta circolare dall'Anas;

a differenza di quanto continuavano a pensare ambientalisti e opinione pubblica, l'Anas aveva fatto diventare in qual-

che modo il ritardo nella conclusione del primo cantiere opportunità per l'inserimento del sottopasso nel decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, meglio conosciuto come « decreto Di Pietro ». In tale decreto si esaminavano i casi relativi di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche che, anche su istanza delle imprese interessate, necessitavano di nuovi finanziamenti per la conclusione delle opere stesse;

la proposta di un nuovo progetto di collegamento attraverso una strada a scorrimento veloce Casale-Ozzano, discende proprio da un finanziamento ottenuto attraverso tale decreto al fine di concludere il vecchio cantiere comprensivo del sottopasso promesso alla popolazione all'inizio degli anni novanta;

tale determinazione risulta essere quantomeno sconcertante, visto che i chilometri di tracciato della tangenziale Casale sud-strada statale 31 per Alessandria sono poco più di due, mentre il progetto di completamento del vecchio cantiere autorizzato dal decreto è di più di sei chilometri e il costo complessivo ipotizzato di quasi quaranta miliardi (giova qui ricordare che l'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990 e n. 127 del 1997, impone la conferenza dei servizi per importi superiori ai trenta miliardi);

nell'ottobre 1997 un progetto di tracciato con caratteristiche assai pesanti e problematiche dal punto di vista tecnico ambientale, veniva sottoposto ai consigli comunali di Casale, San Giorgio, Ozzano e Rosignano, senza che fossero forniti da parte dell'Anas e dell'impresa Mattioda di Cuornè che aveva redatto il progetto — fatto proprio dell'Anas — i dati relativi ai flussi di traffico insistenti sulla strada statale 457 nel tratto Casale-Asti, gli studi relativi all'impatto ambientale dell'opera (Via), gli studi geologici dell'area interessata al tracciato (particolarmente necessari in un caso come quello in oggetto, stante la particolare delicatezza e conformazione geologica del tratto collinare interessato dall'opera) e una valutazione del rapporto costi-benefici, considerando i seguenti fat-

tori: costo dell'opera in termini economici, costo dell'opera in termini ambientali e del ritorno economico per la zona interessata;

due consigli comunali (San Giorgio e Rosignano) si sono schierati in modo fortemente contrario al progetto; il comune di Ozzano con una risicata maggioranza lo ha approvato, mentre il consiglio comunale di Casale, pur esprimendosi a maggioranza a favore della proposta dell'Anas, si spaccava in due con la fuoriuscita dalla maggioranza di centro sinistra che sosteneva l'attuale giunta del gruppo « città insieme » e il voto contrario del consigliere di maggioranza (verde) dottor Secondo Guaschino;

anche la minoranza consiliare viveva un fortissimo disagio e si polverizzava in quanto il consigliere Oddone (della minoranza uniti per Casale) e tre consiglieri di Casale di Forza Italia decidevano all'ultimo momento di votare favorevolmente, poiché senza il loro sostegno il progetto dell'Anas non sarebbe passato;

durante e dopo il consiglio comunale dedicato alla superstrada molti consiglieri del « fronte del no » si sono chiesti come fosse possibile utilizzare il decreto Di Pietro per un'opera che si configurava non più come un lotto finale di completamento, ma come una vera e propria nuova proposta progettuale con il proseguimento della bretella di Casale fino a superare l'abitato di Ozzano (come ancora di più si palesa nell'ultima proposta progettuale discussa presso l'assessorato trasporti della regione il 5 novembre 1997) e quindi come una nuova strada del tutto indipendente da quella già esistente di due chilometri circa;

e per una nuova progettualità qualcuno più maliziosamente faceva osservare che occorre realizzare una nuova gara d'appalto e un nuovo affidamento dell'opera, senza che il progetto venisse realizzato dalla ditta stessa che aveva realizzato il primo tratto della tangenziale casalese;

in quell'occasione, poi, e nelle successive prese di posizione del « comitato per il no », sorto nel frattempo si evidenziava

una grave discrasia fra il Piano della viabilità della regione Piemonte già adottato dalla giunta regionale e in via di approvazione definitiva e le proposte attuali dell'Anas;

in tale piano, infatti, proprio in seguito agli studi effettuati dall'apposito servizio della regione Piemonte (e non da una ditta privata, come sarà in questo caso quando i dati saranno forniti) risulta che questo tipo di collegamento non ha ragione di sussistere, quanto non giustificato dai flussi di traffico presenti e futuri;

si ricordava, altresì, da parte dei consiglieri casalesi contrari e del « Comitato per il no », che il Monferrato casalese è fortemente impegnato nel rilancio turistico della zona anche attraverso finanziamenti regionali e della Comunità europea, e con la nascita promossa dal comune di Casale della società di promozione turistica « Mondo monferrato », che tale strada avrebbe creato un irreparabile danno a gran parte delle attività commerciali produttive della zona, e si osservava soprattutto che le stesse risorse pubbliche avrebbero potuto essere meglio indirizzate alla realizzazione di una bretella di collegamento nei pressi del ponte sul Po a Pontestura, tra la strada a scorrimento veloce Asti-Vercelli e il casello autostradale di Casale nord, prevista invece dal nuovo Piano regionale dei trasporti;

tale proposta tra l'altro risolverebbe l'annoso problema dell'attraversamento dell'abitato di Morano Po e della frazione Casale Popolo da parte della statale 11 Casale-Torino;

dopo l'incontro in regione del 5 novembre 1997 presso assessorato viabilità e trasporti tra i rappresentanti dei comuni interessati e l'assessore competente Masaracchio, incontro convocato dallo stesso assessore per esaminare le problematiche emerse in seguito alla conferenza dei servizi del 27 ottobre 1997 — conclusasi con la stesura di una proposta di un progetto assai simile a quello inizialmente presentato — i sindaci e i consigli comunali di San Giorgio e di Rosignano hanno formulato

una controproposta alla conferenza dei servizi prevista per il 28 novembre 1997 avente come principale oggetto la divisione in due lotti del progetto e la realizzazione immediata soltanto del primo lotto (quello che prevede il raccordo presso la Magnobera) così come già all'inizio degli anni novanta sembrava dovesse concludersi la tangenziale di Casale;

anche sette consiglieri comunali di Casale hanno chiesto nei giorni scorsi la convocazione urgente del consiglio comunale incentrato sull'argomento in oggetto, il giorno 20 novembre 1997 con il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio comunale propone al signor sindaco un intervento presso la regione Piemonte allo scopo di richiedere un rinvio di ogni decisione da parte dell'Anas riguardo all'approvazione della costruzione nuova strada, cosiddetta a scorrimento veloce, tra Casale ed Ozzano Monferrato, attraverso San Giorgio e Rosignano Monferrato. Ciò in quanto, a tutt'oggi, non sono stati presentati al consiglio comunale, anche alla luce di alcune modifiche di tracciato proposte, il parere sul regime idraulico, il parere del settore beni ambientali (legge n. 431 del 1985) con l'indagine del corpo forestale, il parere del settore geologico, il quadro delle opere di mitigazione ambientale, il quadro dei costi previsti per tutto il percorso, l'analisi della salvaguardia della traccia attuale della strada statale n. 457, considerata « storica », copia del progetto del nuovo piano regionale dei trasporti, in corso di approvazione da parte del consiglio regionale, i risultati dei previsti incontri conoscitivi con le Ferrovie dello Stato riguardo all'ipotesi ricorrente di un'abolizione della ferrovia Casale-Asti, perché fortemente passiva, con conseguente liberazione delle aree occupate dalla linea, dalle zone di rispetto, dalle stazioni, dai depositi, nonché dalle gravose servitù di sovrappassi o sottopassi della sede stradale;

a seguito delle problematiche emerse in sede di prima conferenza dei servizi del 27 ottobre 1997, i comuni di Rosignano Monferrato e San Giorgio Monferrato chiedono che nella seconda conferenza dei

servizi del progetto di collegamento fra la strada statale n. 457 per Asti, la strada statale n. 31 per Alessandria e la tangenziale di Casale Monferrato, da individuarsi nell'ambito del territorio di Casale Monferrato e da porre in alternativa a quello già discusso su cui gli stessi comuni hanno espresso parere negativo con delibera di consiglio;

peraltro, già dalla riunione della conferenza dei servizi del 27 ottobre 1997 era emersa la possibilità di ottemperare e rispondere alle esigenze di pubblica utilità di un collegamento funzionale della tangenziale di Casale Monferrato con la strada statale n. 457 per Asti con un progetto di minima che aveva riscosso il gradimento anche dei comuni di San Giorgio Monferrato e Rosignano Monferrato;

tale progetto consentirebbe quindi di:

a) ridurre l'impatto ambientale in un territorio collinare ad elevata vocazione vitivinicola ed agrituristica;

b) ridurre le problematiche di carattere geotecnico ed idrogeologico;

c) evitare lo sperpero di denaro pubblico per la realizzazione del tratto nei comuni di San Giorgio Monferrato, Rosignano Monferrato ed Ozzano Monferrato, da ritenersi superfluo ai fini del miglioramento della viabilità locale e con un elevato rapporto costi-benefici;

d) rispettare ed uniformarsi alle linee di programmazione del 2° piano regionale dei trasporti e delle comunicazioni, recentemente elaborato (settembre 1997) e già adottato dalla giunta regionale;

infine si chiede che il progetto definitivo del lotto di completamento fra la strada statale n. 457 e la strada statale n. 31, viste le sostanziali modifiche apportate, rispetto a quello a suo tempo sottoposto al parere degli enti interessati, venga ripresentato, per una valutazione definitiva, agli stessi enti, corredato della necessaria documentazione sulle valutazioni di impatto ambientale e di carattere geotecnico ed idrogeologico -:

se intenda intervenire perché la realizzazione dell'opera sia sospesa al fine di verificarne l'effettiva utilità e necessità.

(4-14157)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato quanto segue.*

La realizzazione del collegamento Casale-Asti-Cuneo ha rappresentato uno degli obiettivi prioritari del Piano Regionale Trasporti, elaborato dalla Regione Piemonte, tuttora in vigore, in quanto il nuovo Piano risulta ancora in fase dibattimentale con le Amministrazioni Provinciali.

Nell'ambito del Piano Decennale ANAS, venuto a scadere nel 1996 vennero pertanto inseriti con vari livelli di priorità, interventi di ammodernamento e di variante agli abitati interessati per elevare il livello di funzionalità sulla strada statale n. 457, inserita nella viabilità di Grande Comunicazione: nell'ambito di tale programma decennale, era previsto il completamento della tangenziale di Asti fino a Castel'Alfero (in corso di esecuzione) con prosecuzione in nuova sede su Chivasso, attraverso la Valle Versa.

Da tale punto con la diramazione lungo la S.S. n. 457 erano previste inoltre le varianti di Caliano e Monclavo su Casale, con il prolungamento fino al casello autostradale Casale-Sud della A26, in modo da consentire attraverso l'intercettazione della S.S. n. 31 tra Casale M.to e San Germano, di svolgere la funzione di variante parziale a sud dell'abitato di Casale.

Nel 1987, il progetto redatto, che prevedeva la realizzazione di una strada a carreggiata di 10,5 mt. con due corsie veniva appaltato all'Impresa Mattioda Pierino & Figli S.p.A. di Courgnè (TO) alla quale vennero consegnati i lavori nel gennaio 1990.

Dopo la consegna dei lavori sono emerse le seguenti difficoltà:

la CIVILAVIA, che aveva omissso come invece previsto dalla legge, di vincolare nello strumento urbanistico comunale la fascia interessata dal cono di avvicinamento dell'aeroporto di Casale, chiede il blocco dei lavori e la modifica del progetto;

la contenza di gestione dei canali irrigui, richiese che le opere di attraversamento dei canali di Lanza e Mellana non fossero dei semplici tombini di scavalco, ma dei veri e propri ponti con un fianco in altezza di mt. 5,50 e la realizzazione di strade di servizio laterali per la manutenzione da mt. 7.

Da tali difficoltà è generata la necessità di variare i lavori in corso, inserendo la realizzazione di nuove e più costose opere di scavalco dei canali e, soprattutto, lo spostamento dell'asse con l'allontanamento della nuova strada dall'area dell'aeroporto e l'abbassamento del rilevato a quota di campagna, nonché da ultimo, per aderire alle richieste degli abitanti e dell'Amministrazione comunale, la sostituzione del cavalcavia con un tunnel ora in fase di ultimazione.

L'insieme delle modifiche apportate al progetto originario sono state quindi sottoposte all'esame dei vari enti competenti, da cui la sospensione dei lavori nel mese di dicembre 1991.

L'ANAS riferisce inoltre che nel mese di aprile 1992, al fine di limitare gli oneri aggiuntivi che sarebbero scaturiti dalla revisione prezzi, si decise la ripresa dei lavori — ad eccezione del sottopasso alla S.S. n. 31 per il quale le Ferrovie dello Stato hanno provveduto a rilasciare l'autorizzazione allo scavo sotto la linea solo nel successivo mese di giugno, nonostante la mancata acquisizione dei pareri previsti, a tutt'oggi non ancora rilasciati dai competenti enti.

Nel frattempo, il Compartimento provvedeva alla progettazione del tratto terminale di completamento e, su richiesta del Comune di Casale, modificava l'innesto sulla S.S. n. 457 a Pozzo S. Evasio prolungandone il tracciato per ml. 800, fino all'abitato di S. Giorgio, per eliminare la strettoia con passaggio a livello in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale 400 « della Mandoletta » ed apportando altri piccoli adeguamenti.

A seguito dell'opposizione del Comune di S. Giorgio, si giunse ad una soluzione definitiva congiuntamente agli amministratori

locali, trasmessa nel mese di maggio 1995 alla Regione Piemonte e ai Comuni interessati richiedendo il proprio parere di gradibilità; detta soluzione è stata approvata dalle Amministrazioni comunali che provvedevano al suo inserimento negli strumenti urbanistici in corso di approvazione e, nel successivo ottobre 1996, sollecitavano l'Ente stesso e la Regione Piemonte ad attivarsi per il rapido avvio dei lavori.

A seguito di ciò, l'ANAS dava corso alla progettazione definitiva ed esecutiva del predetto tratto terminale richiedendo i pareri di rito agli enti preposti in data 23.6.1997 e provvedendo, nel contempo, alle integrazioni che via via venivano richieste.

Come informa l'Ente il Compartimento della Viabilità di Torino, nelle varie fasi dell'elaborazione del progetto, ha provveduto a redigere gli elaborati idonei alla formulazione dei pareri degli enti interessati con l'integrazione della documentazione secondo le specifiche indicazioni fornite dagli enti stessi.

Per tale tipologia di intervento, l'attuale normativa non prevederebbe gli studi di V.I.A., ma bensì monitoraggi fotografici con le opere previste in progetto.

Il nuovo piano dei trasporti elaborato dalla Giunta regionale piemontese non risulta ancora adottato, ma, per quanto attiene il collegamento Casale-Asti-Cuneo tale previsione incontra valutazioni negative da parte dell'Amministrazione provinciale di Alessandria che non concorda sull'ipotesi di declassamento dell'area Casalese.

Il progetto che verrà realizzato quale strada statale a due corsie, risulta comunque conforme a detto piano ed incluso tra gli interventi considerati come prioritari dallo stesso.

Secondo notizie recentemente acquisite sul progetto di completamento del tratto terminale della viabilità in questione, in sede di Conferenza di Servizi si è manifestata l'opposizione del Comune di S. Giorgio M.to, che, pur sarebbe interessato marginalmente per territorio, aveva in precedenza espresso parere favorevole.

Per tale motivo l'Ente suindicato ha richiesto l'avvio delle procedure per l'esame

e l'acquisizione del parere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

ROTUNDO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se non ritenga di dover ampliare del 10 per cento, così come previsto dal bando, il numero dei vincitori del concorso straordinario a sottotenenti dell'arma dei carabinieri, bandito nell'agosto 1997, originariamente previsti in 96 portandoli a 105. (4-20406)

RISPOSTA. — L'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85 autorizza il Ministro della Difesa a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di detta legge.

Il medesimo articolo, peraltro, fissa in maniera perentoria il limite massimo delle immissioni da realizzare con tale forma di alimentazione che non può superare il 50 per cento dei posti complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale alla data del 31 agosto 1996.

Premesso che il numero di posti disponibili a quella data era pari a 570 unità, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha predisposto conseguentemente che le immissioni per il reclutamento di sottotenenti avvenissero gradualmente attraverso l'espletamento di 6 procedure concorsuali straordinarie: la prima per 96 posti, quattro per 95 posti e l'ultima per 94 posti.

È vero che l'articolo 3 del D.Lgs n.490 del 30 dicembre 1997 menzionato nell'interrogazione riconosce all'Amministrazione, nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria, fino a un decimo dei posti

messi a concorso; ma nel caso in esame non è stato possibile avvalersi di tale facoltà, avendo il Comando Generale predeterminato per ogni distinta procedura concorsuale il numero massimo di immissioni da realizzare, trattandosi di una forma di alimentazione straordinaria.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

RUSSO, MARTUSCIELLO, CESARO e COSENTINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dei beni culturali, con incarico per lo sport e lo spettacolo.* - Per sapere - premesso che:

della vicenda del referto arbitrale della gara Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997, inserita nella relativa schedina Totogol, si stanno interessando - a seguito della indagine dell'avvocato Zecca - con inchieste giornalistiche, ripetuti servizi in prima pagina e perfino articoli di fondo i massimi quotidiani nazionali, sia di informazione (il *Corriere della Sera*, il *Giornale*, *Repubblica* ecc.), sia sportivi (il *Corriere dello Sport*, la *Gazzetta dello Sport* e *Tuttosport*), nonché addirittura nei « titoli di testa », i telegiornali delle reti nazionali (in primo luogo *Rai 1*, *Rai 2*, *Rai 3* e *Canale 5*);

risulta ormai chiaro che, nella circostanza, si sia realizzata una duplice, gravissima infrazione, di natura penale ed a danno dei principi sportivi;

la duplice infrazione si individua nell'elementare constatazione e presa d'atto dei seguenti elementi di fatto, desumibili dalle citate fonti, ed in particolare dal *Corriere dello Sport* di venerdì 30 ottobre 1998 e dei successivi giorni:

a) nella redazione, da parte dell'arbitro della gara, Salvatore Marrazzo, nonché da parte dei due guardalinee federali (o assistenti dell'arbitro), del commissario speciale (od osservatore dell'arbitro) e dal commissario di campo dei rispettivi, primi rapporti (o referti) di gara, corrispondenti al vero;

b) nell'intervento dall'alto, finalizzato all'acquisizione agli atti della lega nazionale dilettanti della Figc (in sostituzione dei cennati, primi rapporti di gara), di referti definiti « di comodo », che sarebbero stati opportunamente e consapevolmente truccati, per finalità ignote e meritevoli di accertamento (complicità con scommettitori da favorire, oggi mascherata dalle indirette dichiarazioni di volontà di tutela - che comunque sarebbe stata esercitata ad avviso dell'interrogante in modo illecito e penalmente rilevante - dell'immagine del Coni e della nominata Lega dilettanti);

c) nella distruzione - eseguita da dirigenti o funzionari in grado di avere accesso ai documenti medesimi - dei primi referti dei richiamati ufficiali e fiduciari di gara, pur già ritualmente trasmessi e ricevuti a mezzo fax e, dunque acquisiti ufficialmente agli atti della nominata Lega dilettanti;

d) nella redazione, da parte di ognuno dei citati ufficiali e fiduciari di gara, di un secondo referto di gara (con la sola eccezione dei due guardalinee federali: lodevole, se essi sono stati interpellati ed hanno rifiutato di uniformarsi all'ordine illegittimo, involontaria, se - per quale pressapochismo arrogante che impera nella cennata Lega dilettanti - non sono stati neppure invitati a sostituire il referto di gara);

e) nella sleale ed artificiosa sostituzione dei rispettivi primi referti (la cui custodia rientrava nella responsabilità del segretario generale della Lega nazionale dilettanti della Figc, dottor Mauro Grimaldi), con quelli, indebitamente redatti *ex post* (quasi per ordine superiore, in un ambiente caratterizzato da fortissima e consapevole influenza dei capi, che sono muniti, nei riguardi dei tesserati, di un potere discrezionale sostanzialmente illimitato);

f) in via preliminare, rispetto alla cennata sostituzione dei referti, nell'indicato ordine superiore, che gli interessati hanno - in dichiarazioni ri-

portate dai citati, massimi quotidiani nazionali, ma anche mediante interviste televisive, diffuse dalle più note e rilevanti emittenti nazionali, tra le quali *Rai 1*, *Rai 2*, *Rai 3* e *Canale 5* — attribuito inequivocabilmente al dottor Elio Giulivi, presidente della Lega nazionale dilettanti e della divisione interregionale della Federazione italiana gioco calcio, ossia capo assoluto dell'ambito nel quale si era svolta la gara in argomento;

g) in un «ordine al di sopra dell'ordine superiore» che, a quel che lasciano intendere i citati organi di stampa, sarebbe stato impartito al Giulivi da parte di dirigente posizionato più in alto di costui nella gerarchia dell'organizzazione sportiva nazionale ed interessato alla vicenda, per motivi istituzionali e di responsabilità specifica d'ufficio, sia pure malissimo interpretata, o per ragioni di diversa natura (come ad esempio): dirigente di primissima fila, che secondo le citate fonti non appare arduo — in ragione del numero estremamente esiguo dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati al Giulivi — individuare nel segretario generale del Coni dottor Raffaele Pagnozzi, amicissimo del dottor Elio Giulivi e del dottor Mauro Grimaldi, quest'ultimo promosso (proprio dal dottor Pagnozzi ed in periodo e con finalità sospette) funzionario di fiducia del medesimo segretario generale del Coni, in aggiunta all'incarico di segretario generale della Lega dilettanti (non è chiaro all'interrogante, per altro, se ciò sia potuto avvenire legittimamente e quali aumenti retributivi ed elevazione di livello abbia potuto comportare);

nell'occasione emergerebbe una pedissequa acquiescenza agli ordini perentori trasmessi, per via diretta od indiretta, dal citato dottor Elio Giulivi, da parte dell'arbitro della gara, del commissario speciale e del commissario di campo;

tale pedissequa acquiescenza appare peraltro realizzarsi, in modo preoccupante e generalizzato — nell'ambito dell'organizzazione del Coni e della lega nazionale

dilettanti della Figc — rispetto agli ordini dall'alto ancorché illegittimi, evidentemente in ragione della cennata sudditanza, determinata da un ambiente che la favorisce ed anzi la pretende —:

se nel rispetto dei cospicui interessi, non solo sportivi, ma anche economici, delle rilevanti parti sociali, di cui alla vicenda in esame (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: dirigenti, tecnici e calciatori del calcio dilettantistico; scommettitori del *Totocalcio* e del *Totogol*; organizzazioni sportive nazionali), si intenda porre rimedio al profondo danno all'immagine dell'organizzazione sportiva nazionale, alla credibilità del concorso pronostici del totocalcio e del totogol (sui quali, notoriamente, si regge l'economia della medesima organizzazione sportiva nazionale), nonché all'erario, atteso che l'inesorabile flessione nelle puntate degli scommettitori, che si è verificata (e che è stata determinata, in misura tutt'altro che irrilevante, anche dalla vicenda in esame), ha comportato una notevole riduzione dei flussi d'entrata in materia;

se, in particolare, si intenda promuovere l'accertamento, rigoroso e senza riguardi per chicchessia, delle responsabilità che presiedono alla vicenda, con la conseguenziale rimozione degli acclarati responsabili, possibilmente attraverso le procedure dell'ambito sportivo, ma anche con altre idonee, specificamente individuate in azione sostitutiva, ove mai dovesse evincersi in non infrequente immobilismo — condito di omertosa complicità e finalizzato al diffuso, generale spirito di conservazione delle cariche e delle relative prebende, non di rado indebite — dei vertici delle organizzazioni sportive interessate, il Comitato olimpico nazionale italiano e la Federazione italiana giuoco calcio.

(4-20534)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si fa presente quanto segue.*

I soggetti coinvolti nella vicenda relativa alla gara Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997,

sono stati giudicati dalla Corte Federale, a seguito del deferimento per violazione all'articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Il succitato Organo ha inflitto le seguenti sanzioni:

Giulivi Elio e D'Elia Pietro, inibizione per anni uno a svolgere attività in seno alla FIGC;

Marrazzo Giuseppe e Ramicone Domenico, inibizione per mesi sei;

Belfiori Giuliano e Todone Aldo, inibizione per mesi tre.

Il Dott. Elio Giulivi, in data antecedente al suddetto giudizio, si è dimesso dalla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e il Consiglio Federale dell'11 dicembre 1998 ha nominato quale Commissario Straordinario della L.N.D. il Presidente della Federazione calcio, Avv. Luciano Nizzola.

In ordine all'accertamento delle responsabilità, risultano pendenti presso l'Autorità Giudiziaria i seguenti procedimenti:

giudizi civili dinanzi al Tribunale di Roma promossi dai Signori Vigliaturo, Cardea ed altri, riguardanti una presunta vincita conseguita nel concorso Totogol n. 42/97, sul presupposto che l'incontro in questione dovesse considerarsi sospeso per l'espulsione di un quinto giocatore del Pomezia. Il CONI si è ritualmente costituito in questi giudizi tramite il patrocinio dell'Avv. Luigi Condemi Morabito;

un procedimento penale nei confronti dell'arbitro Sig. Salvatore Marrazzo, dinanzi al Tribunale di Rieti. Il reato contestato è quello previsto dagli articoli 48, 479 e 480 del codice penale (errore determinato dall'altrui inganno e falsità ideologica). Il CONI, inizialmente presente quale parte offesa, si è poi costituito anche come parte civile per mezzo di apposita procura rilasciata dal legale rappresentante.

In data 3 novembre 1998, infine, il CONI ha diramato in un comunicato stampa una dichiarazione del Segretario Generale Dr. Raffaele Pagnozzi, il quale ha

decisamente smentito il proprio presunto coinvolgimento nella vicenda.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: **Giovanna Melandri.**

RUZZANTE. — *Ai Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di una recente causa giudiziaria in cui era imputato il professor Antonino Onnis, ex direttore della clinica ostetrica dell'Università di Padova fino alla sua andata volontaria in pensione, è emerso un quadro preoccupante del funzionamento della struttura universitaria convenzionata con il servizio sanitario pubblico;

per anni ha potuto funzionare, alla clinica ostetrica, una gestione autoritaria e paternalistica, sottratta ad ogni controllo di qualità e tutelata da un muro di omertà e di opportunismo: una gestione che ha sicuramente dei costi elevati per la collettività, poiché le potenzialità umane, organizzative e specialistiche sia della clinica sia del servizio di patologia ostetrica che vi era ospitato, non hanno potuto esprimersi al meglio. Né va dimenticato l'onere per le utenti della struttura, vittime di questo funzionamento patologico ed esposte ai rischi di una « filosofia » terapeutica che privilegiava le soluzioni traumatiche del parto (ricorso al taglio cesareo, ecc.) rispetto al perseguimento di esiti naturali (in proposito a più riprese anche l'Oms — Organizzazione mondiale della sanità — ha criticato il ricorso, da parte degli ostetrici italiani, a tecniche chirurgiche in misura massiccia: tecniche delle quali il professor Onnis è stato un protagonista);

nonostante la gestione della clinica ostetrica sia stata oggetto da oltre vent'anni di critiche e di contestazioni — a cominciare da ripetute manifestazioni di organizzazioni femministe nei primi anni settanta — non vi è mai stata alcuna iniziativa volta a monitorare le prestazioni sanitarie della clinica e la sua gestione. È in

questo clima, caratterizzato dall'esercizio di un potere senza controlli, che hanno potuto crescere dentro la struttura sistemi nepotistici fino al punto da annoverare, tra gli « addetti ai lavori » a vario titolo, numerosi familiari del direttore. Qualsiasi voce si levasse per contestarne i metodi, veniva duramente stroncata. È potuto capitare così che per quasi un decennio un medico stimato e apprezzato dall'utenza — il professor Laureti — sia stato oggetto di una sequenza interminabile di vessazioni e di negazioni di diritti, fin quasi al suo annullamento professionale. Val la pena di ricordare che, per negare la credibilità di chi aveva osato alzare il sipario sui metodi di direzione della clinica, più volte si è tentato di demolire l'attendibilità morale a partire da un procedimento per procurato aborto, aperto d'ufficio dalla procura di Padova molti anni fa (quando il dottor Fais, padre di uno dei collaboratori del professor Onnis, era capo della procura), in cui fu chiesta l'incriminazione del professor Laureti, procedimento poi archiviato;

emerge da una vicenda durata oltre un decennio, un caso clamoroso di negata giustizia, in cui sono confluite le inerzie dell'università, del sistema sanitario pubblico, e le sordità della procura di Padova di quegli anni. Una rete intricata di amicizie, di parentele, di preconcetto omaggio al principio di autorità, ha condizionato la capacità dell'intero sistema pubblico di autocorreggersi o di far valere criteri di giustizia —

se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritengano doveroso avviare un'inchiesta sull'intera vicenda e sulle responsabilità che vi sono connesse.

(4-15293)

RISPOSTA. — *Dalle notizie fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova in merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto risulta quanto segue.*

In data 7.11.1997 si è concluso davanti il Tribunale di Padova, Sez. 2° pen., dopo un lunghissimo ed approfondito dibattito,

il processo n. 3955/92 R.G. a carico del Prof. Antonino Onnis, in ordine ai reati di abuso d'ufficio, con l'assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste per il reato sub A) e perché il fatto non costituisce reato per il reato sub B) dei capi di imputazione.

In detto fascicolo processuale, la cui imputazione era stata ordinata dal GIP ai sensi dell'articolo 409, 5° comma c.p.p. in data 14.7.1995, erano confluiti altri 13 procedimenti, ognuno dei quali aveva preso origine dalla denuncia di ciascun medico ricercatore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di Padova, a carico del Direttore Onnis.

In origine, il citato procedimento n. 3955/95 R.G. notizie di reato era stato iscritto, oltre che nei confronti del predetto Onnis, anche nei confronti dell'allora Rettore dell'Università degli Studi di Padova, dell'allora Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della medesima Università, dell'allora Sovrintendente Sanitario dell'USL n. 21 di Padova, e dell'allora Primario del Servizio Autonomo di Patologia Ostetrica e Ginecologica dell'USL n. 21 di Padova, in ordine ai reati di omissione di atti d'ufficio ed abuso d'ufficio, tutti prosciolti dal GUP del Tribunale di Padova con sentenza di non luogo a procedere in data 5.10.1994.

Dagli atti dell'Ufficio, inoltre, risultano essere stati iscritti, a carico del Prof. Antonino Onnis, i seguenti fascicoli processuali:

1846/93 R.G., in ordine al reato di cui all'articolo 595, comma 3° C.p., archiviato dal GIP con decreto di data 23.7.1993;

2248/93 R.G., in ordine al reato di cui all'articolo 328 C.p., archiviato dal GIP con decreto di data 29.11.1993;

2708/95 R.G., in ordine al reato di cui all'articolo 610 C.p., archiviato dal GIP con decreto di data 28.3.1996;

2932/97 R.G., in ordine al reato di cui all'articolo 323 C.p., archiviato dal GIP con decreto di data 8.1.1998.

Nel fornire le notizie di cui sopra il citato Procuratore, dopo aver osservato che da quanto sopra emerge che le numerose

denunce presentate nel corso degli anni contro l'Onnis hanno ricevuto adeguata trattazione e sistematica definizione (ancorché di proscioglimento e di archiviazione) da parte degli organi giudicanti del Tribunale di Padova, ha soggiunto, per completezza, che nei confronti del Prof. Antonino Ermano Laurenti risultano essere stati iscritti i seguenti fascicoli processuali:

3955/92 RG., in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 328 C.p.; 81 cpv., 368 C.p., archiviato dal GIP con decreto di data 12.11.1994;

2932/94 R.G., in ordine al reato di cui all'articolo 590 C.p., trasmesso, per competenza alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Padova in data 28.2.1995;

437/95 R.G., in ordine al reato di cui all'articolo 590 C.p., trasmesso, per competenza, alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Padova in data 22.2.1995;

719/95 RG., in ordine al reato di cui all'articolo 328 C.p., archiviato dal GIP con decreto di data 24.6.1996;

176/89 A, in ordine al reato di cui agli artt. 110 C.p., 18 p.p. e 20 L. 194/78 C.p., definito con sentenza di proscioglimento del GIP del Tribunale di Padova, di data 23.2.1990, perché il fatto non sussiste.

In base alle notizie e alle considerazioni che precedono, in presenza di provvedimenti giurisdizionali avverso i quali l'ordinamento ha predisposto gli opportuni mezzi di impugnazione, non sembrano sussistere gli estremi per dar corso alla auspicata inchiesta.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia, quell'Amministrazione, già a conoscenza del lungo contenzioso, ha riportato le seguenti considerazioni dell'Università degli Studi di Padova in merito alla vicenda relativa al Prof. Laurenti.

L'Università ha ribadito, anche in sede di risposta alla richiesta di elementi istruttori relativa alla presente interrogazione, di aver provveduto ad ottemperare alle decisioni disposte dal Consiglio di Stato e del TAR Veneto riguardo al riconoscimento del diritto del prof. Laurenti di ricoprire l'incarico di direttore della scuola di ostetricia di Venezia.

Il Consiglio di Stato, invero, con la sentenza n. 977/88 annullava le deliberazioni del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova del 20.10.1983 e del 24.11.1983 con le quali si attribuivano incarichi di supplenza nelle scuole autonome di Ostetricia di Udine e Venezia per l'a.a. 83/84, rispettivamente al prof. Ceci ed al prof. Rondinelli ritenendo il prof. Laurenti « non studioso » ai fini dell'ammissione al concorso.

Successivamente però il Consiglio di Facoltà, in data 15.12.1988, emetteva una nuova delibera, rispetto a quelle annullate, riformulando, secondo quanto disposto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, la graduatoria proposta in vista degli incarichi in esame.

Pertanto l'incarico di supplenza di Professore - Direttore delle Scuole Autonome di Udine e Venezia, per l'a.a. 83/84, veniva attribuito rispettivamente al prof. G. Ceci e al prof. Laurenti.

Con riguardo invece al contenzioso relativo al conferimento della direzione delle scuole autonome di Udine e Venezia, sopravvenuti la sentenza del TAR Veneto n. 157/94 che annullava la delibera del 12.3.1985 del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia - con cui veniva affidata ai professori Dalla Pria e Rondinelli detta Direzione -, nonché il nulla osta ministeriale di convalida e la presupposta comunicazione ministeriale del 15.2.1985, la Facoltà di Medicina procedeva alla formulazione di una nuova delibera in merito.

Detta delibera del 22.5.1997 ha disposto, in esecuzione alla detta sentenza del TAR Veneto la formale attribuzione « ora per allora » dell'incarico di Direzione della Scuola Autonoma di Ostetricia di Venezia al prof. Laurenti per l'a.a. '84-'85.

Si ritiene dunque che, alla luce delle pronunce degli organi giurisdizionali di cui sopra, l'Università si sia adoperata in ogni modo al fine di dare esecuzione alle pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Veneto.

Come assicurato dalla stessa Università non risultano irrogate al prof. Laurenti misure di censura.

Infine, il Ministero della Sanità, con nota del 3.12.1998, ha comunicato di non essere tuttora in grado di fornire elementi, dal momento che le Autorità socio-sanitarie della Regione Veneto, più volte sollecitate per il tramite del locale Commissario del Governo, non hanno ancora trasmesso la documentazione di propria competenza, su cui formulare le debite considerazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SAVARESE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

nella facoltà di giurisprudenza in particolare, ma più in generale in tutta l'università degli studi di Roma « La Sapienza », non esistono servizi igienici che si possano definire degni di essere frequentati;

tutti i locali in questione sono fatiscenti e mancano completamente di sapone, carta, asciugamani e quant'altro è necessario;

le tasse universitarie sono recentemente aumentate e l'importo minimo supera il milione di lire annuo (il sistema di pagamento è calcolato sulla base del reddito);

gli iscritti all'università sono più di 80.000, per un guadagno quindi, per difetto, di 180 miliardi di lire all'anno —:

se non sia possibile destinare parte di questi soldi quantomeno alla ristrutturazione dei servizi igienici, se proprio non possono essere destinati ai servizi

utili agli studenti come dovrebbe essere istituzionalmente;

se sia concepibile per un paese che si dice civile e progredito assistere a spettacoli così indecenti;

quali provvedimenti intenda adottare per analizzare la situazione di bilancio dell'intera università « La Sapienza » di Roma. (4-01551)

RISPOSTA. — *In risposta all'atto di sindacato ispettivo, si premette che questo Ministero, nell'assegnazione del « budget » di bilancio non può tener conto delle eventuali spese che, nell'ambito dell'autonomia universitaria, vengono deliberate dai Consigli di Amministrazione delle singole università.*

Si fa inoltre presente che esiste presso l'Università « La Sapienza » un Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica amministrativo-contabile del bilancio e che il detto bilancio non è sottoposto all'approvazione del MURST, ma inviato direttamente alla Corte dei Conti che ne esercita il controllo successivo.

Circa lo stato dei servizi igienici, in particolare di quelli afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza, il Rettore ci ha informato che l'Ufficio Tecnico di Ateneo già nel luglio 1996 ha ripristinato detti servizi a norma del decreto-legge 626/94 (lavori eseguiti nei bagni del piano rialzato).

Il Rettore ha comunicato altresì che a dicembre 1996 si è provveduto all'ampliamento e al ripristino di alcuni bagni presso la Facoltà di Scienze statistiche e che si sta provvedendo anche al ripristino di detti servizi presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Infine l'Ufficio tecnico summenzionato ha predisposto e rinviato all'approvazione della Facoltà, che lo ha approvato, un progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento dei bagni presso il piano rialzato della Facoltà di giurisprudenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SICA, SINISCALCHI, SIOLA, VOGLINO, PARRELLI, BRANCATI e ROMANO CARRATELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il complesso di S. Andrea delle Dame, di proprietà demaniale in uso all'Università di Napoli, è sempre stato occupato dalle strutture della facoltà di medicina e chirurgia, divenuta nel 1971 I facoltà di medicina in seguito all'istituzione della II facoltà di medicina, alla quale furono attribuite strutture in altre zone della città;

fin dal 1984, prima dell'istituzione della 2 università degli studi di Napoli, era stato reso operativo il progetto per la ristrutturazione dell'antico complesso di S. Andrea delle Dame, il quale doveva essere adibito a tutte le attività di ricerca medica e biologica (istituti di patologia generale, microbiologia, fisiologia umana, farmacologia, biochimica delle macromolecole, chimica biologica, biologia etc.) facenti capo alla I facoltà di medicina e chirurgia dell'università « Federico II » di Napoli;

tale ristrutturazione, a cura del responsabile del progetto Prof. Roberto De Stefano, prevedeva impianti altamente specialistici per istituti a carattere prevalentemente di ricerca da insediarsi nella struttura, con previsione di rete elettrica stabilizzata e con gruppi di continuità che garantissero adeguata alimentazione in caso di interruzione della rete, rete idrica speciale, aria compressa, gas compressi, specifiche cappe con condotti indipendenti, speciale condizionamento di tutti i locali con sterilizzazione dell'aria in alcuni reparti, stabulari, ambienti isolati per la manipolazione dei radioisotopi, camere fredde, camere termostatiche, depositi di materiali infiammabili e tossici;

tali costosi interventi caratterizzavano il complesso in maniera definitiva potendo lo stesso essere adibito soltanto a sede degli istituti innanzi ricordati, i cui direttori avevano partecipato alla progettazione individuando le necessità impiantistiche di ciascun settore;

successivamente alla progettazione di massima, dal 1985 in poi, sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione costati complessivamente oltre 20 miliardi, ma, nonostante la struttura sia pronta e completa fin dal 1995, la stessa non è stata mai utilizzata e si trova adesso completamente abbandonata e con i detti impianti specialistici che abbisognano di urgenti interventi di collaudo e di manutenzione;

nel 1991 veniva, infatti, istituita la II Università degli studi di Napoli nella quale confluiva, « per scorporo dall'Ateneo "Federico II", la I facoltà di medicina e chirurgia con tutte le dotazioni organiche, didattiche, scientifiche e strumentali ad essi facenti capo » (articolo 4 del decreto istitutivo). L'articolo 4 del predetto decreto dispone, altresì, che « fino all'apprestamento delle strutture da adibire a Policlinico della facoltà di medicina e chirurgia della II Università di Napoli, quest'ultima funzionerà nelle strutture attualmente utilizzate dalla I Facoltà di medicina e chirurgia dell'università Federico II »;

contrariamente a quanto affermato nel decreto istitutivo della II Università, con delibera n. 2 dell'8.07.1994, il CdA dell'università « Federico II », asseriva che i locali non occupati del complesso di S. Andrea delle Dame non potevano essere utilizzati dalla ex I Facoltà di medicina e chirurgia e, di conseguenza, dal II Ateneo;

si precisa che, all'epoca della delibera del CdA del « Federico II », i locali del complesso di S. Andrea delle Dame non potevano essere occupati essendo in corso i lavori di ristrutturazione, resisi necessari dai danni che l'edificio aveva subito per effetto del terremoto del 1980, motivo, questo, che induceva la II Università degli studi di Napoli a rivendicare a sé detti locali;

a seguito di quanto sopra esposto, l'unico risultato certo è che il complesso di Via S. Andrea delle Dame - che dopo la consistente spesa potrebbe essere un qualificatissimo polo di ricerca - è attualmente del tutto inutilizzato;

l'irragionevole inutilizzazione della struttura, idonea da ormai oltre 2 anni ad essere sede di avanzata e specializzata ricerca biomedica, determinerà, in breve tempo, stante l'assenza di ogni forma di manutenzione, la fatiscenza e l'inservibilità degli impianti realizzati;

numerose denunce sono state inoltrate sia alle Università che all'Intendenza di Finanza competente per gli immobili demaniali, affinché si provvedesse alla soluzione del contrasto insorto circa l'Ente che dovesse usufruire del complesso e di tutte le sue sofisticate attrezzature;

a tutto ciò bisogna aggiungere la gravità della situazione in cui la facoltà di medicina e chirurgia del II ateneo è costretta oggi ad operare. Di fronte ad una struttura ricca di aule e laboratori, costata 20 miliardi di pubblico denaro impiegato per la sua ristrutturazione, ed attualmente abbandonata, poiché l'Ateneo « Federico II », non restituisce l'immobile alla II Università di Napoli, vi è la disponibilità di sole sei aule, in parte inagibili. La maggior parte dei laboratori situati nelle strutture attualmente disponibili della facoltà di medicina e chirurgia del II Ateneo sono danneggiati e non possono essere usati a causa dei « puntelli » posti dai tecnici dell'Ateneo e del Genio Civile;

il danno che questo stato di cose arreca alla qualità della attività scientifica, didattica ed assistenziale è molto grande e solo l'impegno assunto nella ricerca scientifica e didattica e lo spirito di sacrificio degli operatori e degli studenti ha sino ad oggi impedito di sospendere queste attività, con la chiusura, per carenza di spazi, di una prestigiosa facoltà di medicina e chirurgia, tra le più antiche d'Italia, nota in campo nazionale ed internazionale per la validità del suo prodotto scientifico —

quali iniziative intenda prendere affinché si possa procedere all'individuazione delle responsabilità ed alla verifica dei danni causati allo Stato ed alla comunità per lo spreco dei 20 miliardi di pubblico denaro impiegato per la ristrutturazione del complesso di S. Andrea delle Dame;

quali iniziative intenda assumere affinché il complesso in questione venga al più presto restituito al II Ateneo di Napoli, e l'attività della sua prestigiosa facoltà di medicina e chirurgia possa riprendere vigorosa, con grande vantaggio per l'insegnamento e per tutta la comunità scientifica nazionale ed internazionale. (4-10985)

RISPOSTA. — Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo parlamentare si fa presente che la Seconda Università di Napoli, alla quale sono stati chiesti elementi istruttori in merito, ha trasmesso una dettagliata relazione in cui sono descritte le varie vicende amministrative relative alle strutture del complesso universitario di S. Andrea delle Dame, di proprietà demaniale ed occupato, da molti anni, dalla facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università

In particolare, la II Università ha incontrato notevoli difficoltà procedurali, sia nella definizione dei rapporti con il Ministero delle Finanze — Direzione Generale del Demanio — per la mancata stipula dell'atto di concessione (sino ad informare la Procura della Repubblica con nota del 7.2.96), sia nei confronti dell'Università Federico II che con delibera dell'8.7.94 ha proceduto alla « variazione della destinazione d'uso dell'immobile di S. Andrea delle Dame » sul presupposto che la mancata utilizzazione da parte del II Ateneo, alla data del 1.11.92, aveva fatto venir meno la destinazione relativa.

La Sezione del Demanio di Napoli peraltro, con nota del 20.3.96, sospendeva il procedimento di concessione su segnalazione dell'Università Federico II che aveva proposto opposizione all'atto di stipula della concessione in uso gratuito a favore della Seconda Università. A ciò la Seconda Università si opponeva, impugnando dinanzi al TAR Campania detto atto di sospensione del procedimento di concessione.

La Seconda Università impugnava anche la sopracitata delibera del C.d.A. dell'Università Federico II dell'8.7.94, di variazione della destinazione d'uso dell'immobile S. Andrea delle Dame, ottenendo la sospensiva sulla esecutività di detta delibera. La detta ordinanza del TAR Campania veniva con-

fermata anche dal Consiglio di Stato.

A fronte delle dette controversie ancora pendenti questo Ministero ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito, il cui esito consente di inquadrare in un diverso contesto la questione della responsabilità e dei paventati danni.

Sul problema della utilizzazione del Complesso di S. Andrea delle Dame la Seconda Università ha, infatti, comunicato che i due Atenei hanno proceduto ad un accordo con il quale sono state tenute in considerazione sia le legittime aspettative del Secondo Ateneo, sia le esigenze di razionalizzazione degli spazi congiuntamente utilizzati nella Cappella Cangiani.

In data 9.3.98 tale accordo è stato definitivamente sottoscritto da entrambe le parti.

Nel contempo, all'udienza dinanzi al TAR Campania dell'11.3.98, è stato depositato il testo dell'accordo al fine di far dichiarare l'intervenuta carenza di interesse nel ricorso in parola.

Come si evince da quanto sopra la vicenda contenziosa sembra ormai risolta.

Mi auguro che al più presto le strutture del Complesso S. Andrea delle Dame possano essere finalmente fruibili per lo scopo di cui al progetto assentito.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

STANISCI, FAGGIANO, ROTUNDO, PARRELLI, MASTROLUCA, MANZATO, SUSINI, TRABATTONI, VANNONI, VIGNI e SEDIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premezzo che:*

la legge n. 87 del 1994, ha dettato norme relative al computo dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita, dei pubblici dipendenti;

all'articolo 3 della stessa legge il trattamento viene esteso anche ai dipendenti che hanno cessato il servizio dopo il 30 settembre 1984, ed ai loro superstiti, previa domanda da presentare all'ente erogatore

e su apposito modello da consegnare entro il 30 settembre 1994;

a causa di una informazione non adeguata e considerata la brevità del termine previsto oltre che la peculiare caratteristica dei destinatari, molti degli aventi diritto non hanno presentato in tempo utile la prevista istanza perdendo conseguentemente il beneficio acquisito —:

se non ritenga urgente e necessario riaprire i termini stabiliti dalla legge n. 87 del 1994, tenuto conto che la prevista copertura finanziaria era già stata assicurata nella legge. (4-16456)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare la riapertura del termine per la presentazione delle domande di riliquidazione dell'indennità di buonuscita o di analoghi trattamenti con il computo dell'indennità integrativa speciale, da parte dei pubblici dipendenti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87.*

Al riguardo, si fa presente che il termine, fissato dalla citata legge al 30 settembre 1994, è perentorio, in quanto costituisce condizione necessaria per ottenere la riliquidazione dei predetti trattamenti. Peraltro, il suddetto termine trova giustificazione nella semplificazione del procedimento amministrativo, come precisato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale relativa alla citata norma. La Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza n. 103 del 22-31 marzo 1995, ha dichiarato infondata la questione.

Tale termine, comunque, è da ritenere congruo, qualora si consideri che l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti.

Si precisa, infine, che l'eventuale riapertura del termine in questione può essere attuata soltanto attraverso l'iniziativa legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Laura Pennacchi.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

risulta già con copiosa precedente corrispondenza ed in particolare con atto n. 852/98/S.G. del 13 marzo 1998 che la organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria abbia segnalato agli organi competenti l'ennesimo grave episodio accaduto presso la casa circondariale di Monza;

in particolare presso la casa circondariale di Monza il personale addetto al locale servizio di « sopravvitto » sarebbe stato convocato dal direttore che, in relazione alla richiesta degli interessati di essere destinati ad altro incarico abbia rivolto frasi del tipo: « ...non pensate che andate in sezione a far niente perché se voglio vi posso mettere anche in segreteria a farvi sudare sangue e vi mando avanti e indietro senza lasciarvi nemmeno 5 minuti per prendere un caffè in modo da non prendere né straordinario né indennità... » ed anche « ... se pensate di mandare malattia vi manderò la visita fiscale 3 volte al giorno e farvi sentire come se foste agli arresti domiciliari... » -:

se non ritengano opportuno accertare se l'episodio sopra esposto corrisponda al vero e se, qualora ne risulti confermata la veridicità, ciò non costituisca un esempio emblematico di una modalità di gestione del personale da stigmatizzarsi in modo negativo;

se risulti che attualmente presso la casa circondariale di Monza non vi è disponibile da circa un anno un comandante di reparto titolare. (4-17505)

RISPOSTA. — *In relazione all'episodio citato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha acquisito, per il tramite del provveditorato Regionale di Milano, una relazione della Direzione della Casa Circondariale di Monza.*

Le verifiche esperite al riguardo hanno portato ad escludere che l'episodio « costituisca un esempio emblematico di una mo-

dalità di gestione del personale da stigmatizzarsi in modo negativo ».

Esso, peraltro, caratterizzato da una progressiva « vis polemica », si inserisce in un contesto più ampio che ha visto l'Organizzazione Sindacale OSAPP avviare un contenzioso con la Direzione dell'Istituto di Monza fin dal febbraio 1998 in merito alla gestione della M.O.S.

Va, comunque, evidenziato che, sollevate dall'incarico al servizio « sopravvitto » le persone coinvolte nella vicenda, il settore è stato completamente riorganizzato e vi è ora un clima di lavoro sereno.

Per quanto concerne l'ultimo quesito, si comunica che, con provvedimento dipartimentale del 3 novembre 1998, l'ispettore Giuseppe Ascitto è stato nominato Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Monza, dove dall'8 giugno svolgeva le relative funzioni in via temporanea.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STUCCHI e ALBORGHETTI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la situazione di sovraffollamento nel carcere di via Gleno a Bergamo si va ulteriormente aggravando, creando serie difficoltà ai detenuti e alla stessa polizia penitenziaria;

il carcere ospita oggi più di quattrocento detenuti, quando non ne potrebbe ospitare più di duecentoquaranta;

tale eccesso di detenuti ha peggiorato le condizioni di vita degli stessi;

il lavoro della polizia penitenziaria è per questo notevolmente aumentato, sino a sopportare notevole sacrifici per agenti -:

quali provvedimenti intenda adottare per riportare l'Istituto penitenziario di Bergamo ad un livello adeguato di presenza di detenuti. (4-09395)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che al 31 dicembre 1998 (data dell'ultima rilevazione*

ufficiale) presso la Casa Circondariale di Bergamo erano presenti 371 detenuti, di cui 40 ristretti presso la sezione ad alta sorveglianza, a fronte di una capienza tollerabile di 263 posti.

Dai suddetti dati si può rilevare che il tasso di affollamento dell'istituto rientra nei limiti medi del sovraffollamento che affligge la maggior parte delle carceri del paese condizionandone pesantemente la gestione e l'andamento delle attività di trattamento.

Al riguardo si sottolinea il costante impegno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per limitare, attraverso periodici e frequenti sfollamenti, gli effetti negativi del fenomeno.

La continua opera di contenimento ha particolarmente interessato la Lombardia, una delle regioni che pur presentando una delle più alte densità a livello detentivo, si avvale, tuttavia, di un patrimonio edilizio penitenziario quasi del tutto rinnovato: sono infatti istituti di recente costruzione quelli di Milano Opera, Bergamo, Brescia, Verzano, Busto Arsizio, Como, Cremona, Monza, Pavia, Vigevano e Voghera.

Sotto il profilo del sovraffollamento tale regione è comunque largamente condizionata dalla particolare situazione della casa circondariale di Milano-San Vittore, istituto con endemica tendenza a sovrappopolarsi ed in continua fase di sfollamento, al fine di contenere la popolazione detenuta entro i limiti massimi di presenza, convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato Europeo per la prevenzione delle torture e dei trattamenti inumani presso il Consiglio d'Europa.

In attesa di poter disporre del nuovo istituto di Milano Bollate, in avanzata fase di ultimazione, che dovrebbe contribuire ad alleviare la situazione penitenziaria di Milano e di riflesso di tutta la Lombardia, si segnala che negli ultimi due mesi del 1998 sono stati adottati provvedimenti di sfollamento nella Regione Lombardia che hanno consentito di ridurre di circa 300 unità il tasso di densità abitativa ivi riscontrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Carmelo Pecoraro è stato condannato in via definitiva alla reclusione fino al 19 ottobre 2004 ed è attualmente detenuto nella II casa circondariale di Palermo « Pagliarelli »;

il Pecoraro, che ha due bambini in tenera età, non ha la possibilità, nell'istituto « Pagliarelli », di svolgere alcuna attività lavorativa e quindi di sostenere la sua famiglia che versa in condizioni economiche gravissime;

l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti;

a parere dell'interrogante i principi costituzionali e normativi vigenti escludono la natura afflittiva della pena, che deve comunque perseguire il trattamento rieducativo dei detenuti e deve essere attuata secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti;

i trasferimenti in altri istituti carcerari sono disposti, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge n. 354 del 1975, anche per motivi di lavoro e familiari;

il trasferimento del Pecoraro in un istituto dove possa svolgere un'attività lavorativa gli consentirebbe di provvedere alle necessità di sostentamento dei suoi familiari —:

se non ritenga opportuno adoperarsi affinché Carmelo Pecoraro sia trasferito in altro istituto, come quelli di Rebibbia, della Gorgona o di Porto Azzurro, dove gli sia possibile svolgere un'attività lavorativa;

se non ritenga indispensabile adottare ogni iniziativa necessaria per migliorare le condizioni dei detenuti negli istituti di pena, al fine di favorire l'esercizio all'interno degli istituti di pena, dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e soprattutto di garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo, considerando la necessità di realizzare gli obiettivi di rieducazione e

reinserimento che sono principi inderogabili di uno Stato di diritto. (4-19918)

RISPOSTA. — *L'interrogazione a cui si risponde affronta il delicato tema del lavoro penitenziario.*

Esso, purtroppo, rispecchia il contesto occupazionale del Paese.

Infatti, la presenza del mondo imprenditoriale nel settore penitenziario è scarsa e l'Amministrazione Penitenziaria, pur essendo costantemente impegnata a dare impulso a tutti gli interventi finalizzati al perseguimento della finalità rieducativa della pena, è in concreto impossibilitata ad assicurare a tutti i detenuti un'attività lavorativa all'interno del carcere.

Di tali difficoltà si è reso conto il Legislatore che, con la legge n. 296/93, ha previsto la formazione di graduatorie per l'avviamento al lavoro in ambito penitenziario, indicando precisi criteri da seguire per la predisposizione delle liste, tenuta altresì in debito conto la specifica condizione dei detenuti.

Tuttavia, stante il divario esistente tra la domanda e l'offerta di lavoro, è inevitabile che molti detenuti, già inseriti nelle predette graduatorie e pur versando in stato di bisogno, rimangano in attesa di un posto di lavoro, similmente a quanto avviene per i cittadini liberi, anch'essi titolari di un diritto soggettivo previsto espressamente dalla Costituzione.

L'Amministrazione promuove e sostiene tutte le iniziative legislative volte ad incrementare l'occupazione dei detenuti, anche mediante l'introduzione di incentivi di natura fiscale per le imprese e per gli altri organismi che impiegano tale manodopera.

Per quanto riguarda il detenuto Carmelo Pecoraro, condannato in via definitiva con fine pena previsto per il 19.5.2006, si comunica che, dalla documentazione in possesso del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non risulta che egli abbia presentato alcuna istanza di trasferimento dalla casa circondariale di Palermo Pagliarelli all'istituto di Roma Rebibbia.

Per quanto concerne gli istituti di Gorgona e di Porto Azzurro, preclusiva all'ac-

coglimento dell'istanza di trasferimento avanzata dal Pecoraro è risultata la condanna per uno dei reati di cui all'articolo 4 bis O.P., condanna che non consente l'assegnazione del detenuto negli istituti a regime aperto, ove non esiste apposita sezione ad alta sicurezza.

La richiesta del detenuto potrà comunque essere presa in considerazione non appena potranno prospettarsi sensibili miglioramenti nell'ambito del lavoro penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TASSONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

il dottor Paolo Trentani, nato a Torino il 7 aprile 1952, residente a Montepulciano (Siena) via F. Parri n. 19, ha chiesto il riscatto dei quattro anni di laurea in giurisprudenza agli effetti pensionistici ed ha versato in data 11 aprile 1994, la somma di lire 18.329.233, in un'unica soluzione all'ufficio Inps di Firenze (pratica n. 00006359). In data 20 agosto 1994 il dottor Trentani ha richiesto al Ministero di grazia e giustizia, dal quale dipende in qualità di assistente presso il Tribunale di Montepulciano in servizio di ruolo, il ricongiungimento di tale periodo quadriennale del riscatto di laurea;

il ministero di grazia e giustizia con nota n. 3614, ricevuta dall'interessato in data 6 marzo 1995, ha respinto tale istanza di ricongiungimento ai sensi della legge n. 29 del 1979, in quanto il titolo di studio (diploma di laurea) non è richiesto come condizione necessaria per l'immissione in servizio: infatti, il dottor Trentani riveste la qualifica di assistente presso il Tribunale di Montepulciano e per tale qualifica non è richiesto il titolo di studio della laurea;

per quanto sopra esposto, il dottor Paolo Trentani, in data 13 febbraio 1995, ha inoltrato al direttore dell'Inps di Firenze di viale Belfiore n. 28 una richiesta intesa ad ottenere la restituzione della

somma sopracitata di lire 18.329.233 da lui versata più gli interessi;

a tale richiesta non ha fatto seguito alcuna risposta e non è dato sapere a quale titolo il predetto ente continui a detenere la somma di cui sopra;

la gravità di tale situazione appare nella sua piena evidenza, essendo contraria allo spirito basilare di chiarezza e di comportamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini —:

quali provvedimenti urgenti siano stati adottati o saranno adottati per venire incontro alle legittime aspettative del dottor Trentani. (4-16745)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che il Signor Trentani Paolo ha inoltrato, in data 21.2.1990, domanda di riscatto del corso legale di laurea ai sensi dell'articolo 2 novies della legge 114/74. Al provvedimento di accoglimento e relativa notifica dell'onere, effettuata in data 11.3.1994, ha fatto seguito il pagamento, in unica soluzione, con conseguente accredito di n. 208 contributi settimanali sul conto assicurativo.*

In data 29.1.1994 l'interessato ha inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia la richiesta di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29179, dei periodi assicurativi fatti valere presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Istituto.

Per effetto di tale domanda la contribuzione versata in favore del Signor Trentani è stata trasmessa come contribuzione disponibile nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia e, quindi, è stata eliminata la posizione presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria.

L'interessato, appellandosi al fatto che la contribuzione da riscatto laurea non è utilizzabile nell'Ente Previdenziale presso cui ha esercitato la domanda di ricongiunzione, ha richiesto l'annullamento dell'operazione di riscatto e conseguente restituzione delle somme versate.

Con note del 23.10.1995, 25.3.1996 e dell'1.4.1998 è stato precisato all'interessato

che, sulla base delle disposizioni vigenti, nell'ipotesi di accettazione dell'operazione di ricongiunzione, con conseguente trasferimento della contribuzione nella sua totalità, è l'Amministrazione destinataria tenuta a provvedere alla valutazione dei periodi assicurativi secondo le esigenze del proprio ordinamento pensionistico, nonché al conseguente utilizzo delle somme trasferite con eventuale rimborso, all'interessato, degli importi versati per il riscatto.

Quanto al Ministero di Grazia e Giustizia si rappresenta che in data 1.10.1998, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria Ufficio V ha emesso il progetto di calcolo relativo alla ricongiunzione ex L. 29/79, comunicato in pari data, per accettazione, all'interessato.

Il dott. Trentani, con raccomandata del 9.10.1998, ha richiesto la sospensione del procedimento di ricongiunzione, rappresentando la mancanza di n. 30 settimane relative all'anno 1998 di contributi obbligatori per lavoro dipendente presso la Ditta Invernizzi di Milano e ha comunicato, telefonicamente, che si sarebbe reso parte diligente nell'accertamento presso l'INPS competente (comunicazione telefonica del 17.11.1998) dell'eventuale onere contributivo di ricongiunzione.

Conseguentemente, ogni ulteriore attività da parte dell'Ufficio V della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, potrà essere presa solo dopo aver conosciuto le determinazioni del Trentani in ordine all'ulteriore prosieguo della procedura di ricongiunzione ex legge 7.2.1979 n. 29.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TERZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

le imprese che svolgono attività di smaltimento dei rifiuti per ottenere dalla regione la volturazione delle autorizzazioni devono risultare iscritte all'albo nazionale smaltitori e la richiesta di iscrizione a

detto albo è accolta entro i 90 giorni dal giorno in cui è stata acquistata la relativa documentazione dal Comitato nazionale albo smaltitori;

il Comitato nazionale albo smaltitori, organo deputato al rilascio dei certificati di iscrizione all'albo smaltitori, non opererebbe da mesi per mancanza del numero legale e comunque, anche se si riunisse tra breve, sarebbe — come è noto — in preoccupante arretrato;

l'impossibilità di adempiere all'obbligo dell'iscrizione all'albo impedisce all'impresa operante nel settore la regolarizzazione della propria posizione giuridica, qualora siano state compiute operazioni di trasformazione, fusioni societarie, vendite o cessioni di aziende, nonché semplici mutamenti di ragione sociale o sede legale —

se i Ministri in indirizzo non ritengono opportuno emanare al più presto il decreto ministeriale di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 162 del 10 maggio 1995 già previsto dal precedente decreto-legge perché le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato nazionale albo smaltitori siano oggetto di adeguata revisione e se non ritengano opportuno assumere idonei provvedimenti amministrativi per eliminare tali gravi disfunzioni burocratiche. (4-15141)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione concernente il funzionamento del Comitato Nazionale Albo degli Smaltitori si comunica quanto segue.*

Con il decreto 8 novembre 1995 n. 463, la funzione dell'iscrizione all'Albo delle imprese richiedenti è stata affidata alle Sezioni regionali, le quali operano, sulla base della normativa vigente e delle direttive emanate dal Comitato nazionale. Tale disposizione è stata definitivamente fissata con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Al sensi dell'articolo 30 del citato Dlgs 22/97, con decreto del 28 aprile 1998 n. 406 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria del Commercio e dell'artigianato, dei Trasporti e della Navi-

gazione e del Tesoro, è stato adottato il regolamento concernente le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

TOSOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

Malpensa 2000 si collocherà tra i più importanti aeroscali d'Europa per movimento passeggeri e movimentazione merci;

l'inaugurazione di detta struttura è stata già rinviata una prima volta;

miracolosamente qualche tempo fa, in sede di Parlamento europeo, si è riusciti, in maniera abbastanza drammatica e al tempo stesso comica, a non perdere una importante parte di finanziamenti comunitari destinati alla stessa aerostazione;

la pianificazione degli interventi infrastrutturali sul territorio è avvenuta in maniera a volte estemporanea, e comunque scarso peso hanno avuto all'interno di questa pianificazione le valutazioni di impatto ambientale;

tra circa centottanta giorni Malpensa 2000 dovrebbe essere ufficialmente « aperta » all'utenza nazionale ed internazionale;

il Tar della Lombardia ha sospeso in questi giorni l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che avrebbe dovuto realizzare i 4,5 chilometri della bretella che collega Malpensa Nord con la Nuova Malpensa; restano parimenti sospesi i provvedimenti per l'esproprio delle aree interessate;

l'inevitabile caos della viabilità che ne dovrebbe conseguire per l'ennesima volta creerà ulteriori aggravii e disagi ai residenti in una zona già gravemente penalizzata dall'inquinamento acustico ed atmosferico;

è lecito affermare che ci si trova purtroppo di fronte al solito pressappochi-

simo del « sistema Italia » o comunque in presenza di una situazione a dir poco vergognosa —:

se non ritengano necessario ed opportuno disporre immediatamente una ispezione che accerti le ragioni del ritardo e i possibili rimedi, e se non ritenga comunque di dover intervenire presso gli organi competenti al fine di sbloccare l'umiliante e ridicola situazione di « stallo » che è fonte di discredito per il nostro Paese agli occhi dell'Europa e del mondo, e in definitiva di consentire il più celermente possibile il regolare proseguimento dei lavori programmati, rispetto ai quali la tabella di marcia fa registrare comunque colpevoli ritardi. (4-12944)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade comunica che la procedura espropriativa inerente l'esecuzione dei lavori di raccordo alla nuova aerostazione di Malpensa, interessa oltre 200 ditte; di queste sette hanno proposto ricorso avverso il decreto prefettizio di occupazione e di urgenza con istanza di sospensione accolta dal TAR della Lombardia.*

L'ANAS tramite l'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso al Consiglio di Stato che, a tutt'oggi, ha esaminato ed annullato quattro ordinanze di sospensione. L'Ente medesimo ritiene che per i ricorsi pendenti si possa prevedere analogo esito.

Cessata la sospensione dell'aggiudicazione dell'appalto, i lavori inoltre sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il giorno 15 dicembre 1997.

Il raccordo alla nuova aerostazione di Malpensa 2000 è stato aperto al traffico in data 23.10.98.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la situazione di sovraffollamento nel carcere di Bergamo di via Gleno si è an-

data aggravando, creando serie difficoltà ai reclusi e alla stessa polizia penitenziaria;

il carcere ospita attualmente quattrocentocinque detenuti, mentre ne potrebbe ospitare non più di duecentotrentotto;

tale eccessivo numero, restringendo gli spazi di ciascuno, ha peggiorato le condizioni di vita dei detenuti sotto diversi aspetti;

il lavoro per la polizia penitenziaria è notevolmente aumentato, sino a sfiorare limiti di insopportabilità per espletare un servizio sempre svolto sino ad oggi, e con notevoli sacrifici degli agenti, in modo esemplare —:

come intenda intervenire per riportare l'istituto penitenziario di Bergamo ai suoi livelli normali, necessitando un'immediata decisione in quanto la struttura non riesce a far fronte alle aumentate esigenze derivate dal soprannumero di reclusi che andrebbero spostati in altri istituti carcerari. (4-09303)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che al 31 dicembre 1998 (data dell'ultima rilevazione ufficiale) presso la Casa Circondariale di Bergamo erano presenti 371 detenuti, di cui 40 ristretti presso la sezione ad alta sorveglianza, a fronte di una capienza tollerabile di 263 posti.*

Dai suddetti dati si può rilevare che il tasso di affollamento dell'istituto rientra nei limiti medi del sovraffollamento che affligge la maggior parte delle carceri del paese condizionandone pesantemente la gestione e l'andamento delle attività di trattamento.

Al riguardo si sottolinea il costante impegno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per limitare, attraverso periodici e frequenti sfollamenti, gli effetti negativi del fenomeno.

La continua opera di contenimento ha particolarmente interessato la Lombardia, una delle regioni che pur presentando una delle più alte densità a livello detentivo, si avvale, tuttavia, di un patrimonio edilizio penitenziario quasi del tutto rinnovato: sono infatti istituti di recente costruzione

quelli di Milano Opera, Bergamo, Brescia, Verziano, Busto Arsizio, Como, Cremona, Monza, Pavia, Vigevano e Voghera.

Sotto il profilo del sovraffollamento tale regione è comunque largamente condizionata dalla particolare situazione della casa circondariale di Milano-San Vittore, istituto con endemica tendenza a sovrappopolarsi ed in continua fase di sfollamento, al fine di contenere la popolazione detenuta entro i limiti massimi di presenza, convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato Europeo per la prevenzione delle torture e dei trattamenti inumani presso il Consiglio d'Europa.

In attesa di poter disporre del nuovo istituto di Milano Bollate, in avanzata fase di ultimazione, che dovrebbe contribuire ad alleviare la situazione penitenziaria di Milano e di riflesso di tutta la Lombardia, si segnala che negli ultimi due mesi del 1998 sono stati adottati provvedimenti di sfollamento nella Regione Lombardia che hanno consentito di ridurre di circa 300 unità il tasso di densità abitativa ivi riscontrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.*

Il 26 giugno del 1997 l'interrogante ha presentato l'interrogazione n. 4-11261, con la quale, rilevati i ritardi nella soluzione dei gravi problemi di circolazione e di sicurezza relativi all'autostrada che collega Milano con Bergamo e Brescia, sollecitava l'adozione di iniziative e provvedimenti per affrontare il « nodo » della A4, e in particolare la ricerca del concerto con la Società Autostrade per la realizzazione della quarta corsia, assolutamente indispensabile, nonché del progetto della « Pedemontana », in quanto non la si ritenesse incompatibile con l'allargamento della A4; si manifestava inoltre il timore che la privatizzazione della Società Autostrade potesse comportare altri lunghi e impensabili rinvii nell'attuazione della quarta corsia;

a quelle domande che avevano il senso della grave emergenza il Ministro dei

lavori pubblici rispondeva il 9 dicembre 1997 confermando quella situazione e dichiarando nello stesso tempo la totale incapacità ad un intervento vero, efficace e risolutivo. « Si registrano quotidiani volumi di traffico » confessava il Ministro « che in assoluto sono i più elevati dell'intera rete autostradale italiana » perché « la A4 è al servizio degli spostamenti pendolari dell'area milanese e del traffico industriale e commerciale ed inoltre sostiene molta parte di quello di attraversamento anche del tipo internazionale, verso la Svizzera;

il Ministro ricordava che la Società Autostrade Spa « già nel 1989 portò a termine un programma di interventi per potenziare e ammodernare l'arteria, anche con la costruzione della terza corsia ». Tutto insufficiente. « L'Ente suindicato ha segnalato inoltre che sull'autostrada sono stati realizzati numerosi interventi strutturali e gestionali, quali l'ampiamiento della barriera di Milano Est, il potenziamento di tutti i caselli della Milano-Brescia tramite nuove piste automatizzate » e altre opere per la verità di scarsa rilevanza;

con la risposta del 9 dicembre 1997 il Ministro si poneva il problema del rafforzamento di un nuovo corridoio Milano-Bergamo-Brescia che, a parere dell'Anas, può trovare soluzione realizzando degli itinerari alternativi che potenzino complessivamente il sistema e non già con l'eventuale realizzazione di una quarta corsia. Ricordava quindi la impossibilità, per quanto riguarda quest'ultima soluzione, di reperire praticamente tutti gli spazi territoriali necessari ad effettuare l'ampiamiento; precisando tra l'altro che ove anche fosse possibile sarebbe difficilmente risolutivo, considerati i limiti di ricettività esterna della viabilità ordinaria in prossimità del terminale milanese;

nella sua risposta, circa la famosa prevista realizzazione della « Pedemontana Lombarda » il Ministro sottolineava che la concessionaria società « Pedemontana Lombarda » « ha di recente presentato il nuovo piano finanziario per la realizzazione dell'opera per la quale nel piano

triennale Anas 1997-1999 è previsto un cofinanziamento di 145 miliardi ». In conclusione il Ministro, nella risposta del 9 dicembre 1997, afferma: « Sembra comunque acclarato che entro il prossimo anno sarà ultimata la progettazione esecutiva dell'intera opera e di conseguenza avranno inizio i lavori »;

L'interrogante, considerato tra l'altro che gli incontri a livello provinciale non hanno dato esito alcuno, e che in vicinanza delle elezioni si ricomincia a parlare negli enti locali della città e della provincia di questi « argomenti », ritiene sia giunto il momento di chiarire tutte le responsabilità, anche per le dichiarazioni contenute nella risposta del Ministro che sono risultate non veritiere, come quella relativa all'inizio dei lavori nel 1998;

non esiste più la possibilità di una normale viabilità e i collegamenti con Milano da Bergamo sono ormai « impossibili » e pericolosi —:

se non intenda intervenire in maniera determinata e definitiva a tutti i livelli, anche in relazione al mancato adempimento delle promesse fatte;

se non ritenga di dover promuovere l'accertamento di tutte le responsabilità attraverso una inchiesta che in modo particolare chiarisca i motivi per i quali la Società Autostrade non è stata in grado di affrontare e risolvere la cronica insufficienza e pericolosità della A4;

se non ritenga indispensabile, come sostiene l'interrogante, convocare, nella immediatezza, i rappresentanti del comune, della provincia e della regione Lombardia anche per chiarire chi ha boicottato i progetti presentati, e perché finalmente siano realizzati i progetti presentati dalla regione Lombardia, rispondendo alle necessità e ai diritti dei bergamaschi che ancora una volta sembrano essere stati ingannati a livello locale e governativo. (4-20477)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto e sulla base degli elementi forniti

dalla Società Autostrade S.p.A. concessionario dell'autostrada di cui trattasi tramite l'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.

Sull'Autostrada A4, negli ultimi dieci anni, la citata società concessionaria ha realizzato piani di investimento per adeguare la funzionalità dell'arteria agli elevati livelli di traffico.

L'autostrada, particolarmente il tratto Milano-Bergamo, è al servizio degli spostamenti pendolari dell'area metropolitana milanese, supporta il traffico industriale e commerciale e sostiene gran parte del traffico di attraversamento, anche internazionale, soprattutto verso la Svizzera.

Interventi di rilievo sono stati la realizzazione della terza corsia (fra il 1988 ed il 1989), l'attivazione del Telepass con il contemporaneo adeguamento delle stazioni e la realizzazione dello svincolo di Cormano (1992), l'apertura della stazione Monza e l'attivazione della barriera di Sesto S. Giovanni (1994).

Per quanto concerne le attività di manutenzione, queste vengono programmate in modo tale da ostacolare il meno possibile la circolazione, inoltre, il tratto Milano-Bergamo è costantemente controllato per mezzo di telecamere.

Sull'A4, in base ad un accordo siglato con il Ministero dell'Interno, la società concessionaria ha istituito squadre di « ausiliari alla viabilità » che cooperano con la Polizia Stradale per rafforzare i servizi di prevenzione, controllo ed assistenza al traffico.

Contemporaneamente è stata potenziata l'informazione sulla transitabilità tramite l'accordo con l'emittente radiofonica RTL per la diffusione dei notiziari « Viaradio », che affianca il servizio « Isoradio ».

La Società Autostrade è impegnata nell'attuazione di un controllo per migliorare la tempestività dell'informazione e prevenire situazioni di criticità, nel potenziamento della capacità (veicoli/ora) dell'infrastruttura almeno nei periodi di punta e nell'aumento della capacità di intervento per contrastare le turbative di traffico.

Entro i prossimi mesi saranno installati pannelli a messaggio variabile (21 prima di ciascuna uscita e 37 in entrata in corri-

spondenza dell'intersezione con la viabilità ordinaria) che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti.

La concessionaria sta prevedendo, inoltre, interventi (eliminazione delle strettoie, realizzazione di piazzole etc.) che possano consentire l'utilizzo della corsia di emergenza come ulteriore corsia per i veicoli lenti nei periodi di punta ed ha allo studio segnaletiche per la deviazione di correnti di traffico su itinerari alternativi.

Per quanto concerne i ritardi nell'avvio del progetto della Pedemontana Lombarda, l'ANAS riferisce che questi sono dovuti principalmente alla mancata definizione del suo tracciato: al fine della soluzione di detti ritardi la concessionaria sta procedendo in accordo con l'Ente suindicato, allo studio di un nuovo tracciato che introduce il tratto Vimercate-Busto Arsizio anche per risolvere il problema dell'accessibilità all'aeroporto di Malpensa e raccordare il medesimo con l'aeroporto di Orio al Serio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

TURRONI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il Parco nazionale d'Abruzzo ha una precaria situazione di cassa, in costante sofferenza, a causa del ritardo con cui vengono erogati i contributi finanziari ordinari e straordinari dello Stato;

a fine novembre, l'Ente Parco non aveva ancora riscosso né la quota residua del contributo ordinario 1998, dell'ammontare di lire 4.780.586.914, né la quota dovuta del finanziamento straordinario Cipe, pari a lire 1.090.171.694, né la quota dovuta del finanziamento straordinario Qcs/Pom Turismo, pari a lire 2.100.000.000 e neppure il saldo del rimborso per gli stipendi dei funzionari comandati al servizio conservazione natura su espressa richiesta del Ministero interrogato durante il periodo 1993-1996, pari a lire 213.666.136 per un totale effettivo a credito dell'Ente di oltre 8 miliardi di lire;

ciò ha determinato anche per il 1998, come per il resto negli esercizi precedenti, il forzato ricorso al credito bancario, con relativi, interessi passivi;

infine, esaurito il fido disponibile, resta sospeso persino il pagamento degli emolumenti ordinari del personale del Parco;

se intenda assumere provvedimenti per il pronto accreditamento di tutte le somme dovute consentendo di riequilibrare anzitutto la situazione, dando luogo poi alla possibilità di sbloccare gradualmente tutti i pagamenti sospesi. (4-21485)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione concernente la mancata erogazione di fondi al Parco Nazionale d'Abruzzo si fa presente quanto segue.

Questa Amministrazione ha provveduto ad erogare il contributo ordinario 1998 a favore del Parco Nazionale d'Abruzzo per l'esercizio finanziario 1998 pari a lire 8.580.586.914, erogato seguendo le procedure di cui alla legge 27.1.2.1997 n. 449 articolo 47, comma 5, il quale prevede che per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 425.

Tale contributo è stato erogato come segue:

con decreto del 23.1.98 è stato impegnato e trasferito l'importo di lire 1.900.000.000 relativo al primo trimestre dell'esercizio finanziario 1998;

con decreto del 6.4.1998 è stato impegnato e trasferito l'importo di lire 1.900.000.000, relativo al secondo trimestre;

con decreto del 24.7.1998 si è provveduto all'impegno ma non al trasferimento per momentanea indisponibilità di cassa di lire 2.635.440.184 concernente la quota spettante al Parco per il terzo trimestre oltre al recupero del primo e secondo trimestre;

con decreto del 4.11.1998 si è provveduto all'impegno di lire 2.145.146.730 relativo al quarto trimestre e al trasferimento di

lire 4.780.586.914, comprensivo anche della quota impegnata con decreto del 24.7.1998.

Riguardo ai fondi CIPE si precisa che il P.N. d'Abruzzo ha comunicato gli intervenuti appalti (ai sensi della delibera CIPE 6.5.1998 che fissava la data di trasmissione delle avvenute aggiudicazioni entro il 15 ottobre 1998) in data 20 ottobre 1998.

In data 8.11.1998 si è provveduto ad erogare la quota parte dei finanziamenti di cui alle Delibere CIPE fino alla erogazione del 20 per cento del finanziamento concesso.

In particolare per il Parco Nazionale d'Abruzzo si è proceduto al trasferimento dell'anticipazione sui lavori aggiudicati a quella data ed individuati, su comunicazione dell'Ente, dell'importo di lire 5.245.322.214 e corrispondenti agli interventi effettivamente aggiudicati a quella data (provvedimento del 18.11.98 lire 1.090.171.694).

I citati provvedimenti di finanziamento sono stati oggetto delle procedure contabili previste e nei tempi consentiti sono stati accreditati al Parco Nazionale d'Abruzzo.

Pertanto al momento non ci sono altri trasferimenti da effettuare al Parco.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

esiste nel comune di Verona la caserma di S. Marta non più utilizzata quale struttura militare;

il comune di Verona con delibera n. 126 del 30 ottobre 1997 ha approvato all'unanimità di procedere all'acquisto o alla permuta di detta ex caserma per adibirla a sede di strutture universitarie;

la caserma S. Marta sembrerebbe non comparire nell'elenco dei beni dismessi dal demanio militare, anche se risulterebbe che il Comando della regione militare nord-est abbia presentato domanda in tal senso al Ministero della difesa —:

se sia allo studio della Presidenza del Consiglio dei ministri l'emissione di un decreto contenente un nuovo elenco di strutture militari già dismesse o da dismettere a breve;

se in tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia compresa anche la struttura dell'ex caserma S. Marta di Verona;

se vi sia in tal caso la disponibilità a trattare con il comune di Verona per un eventuale acquisto di tale struttura che può ricoprire un ruolo di grande interesse se riadattata a sede di strutture universitarie. (4-14682)

RISPOSTA. — *Innanzitutto è bene premettere che soltanto una parte della Caserma « S. Marta » risulta non inutilizzata poiché l'infrastruttura è attualmente adibita a uffici, magazzini e servizi degli organi militari di Commissariato e ad alloggi demaniali.*

Tuttavia a seguito di diversi contatti intercorsi con il Comune di Verona, circa la riutilizzazione di detta infrastruttura, la Difesa ha confermato la disponibilità a concludere un accordo che consenta di soddisfare le reciproche esigenze.

In tale sede, infatti, è stato rappresentato che ogni mutamento della destinazione delle strutture militari esistenti deve essere preceduto dalla realizzazione di altrettanto funzionali e moderne strutture idonee a sostenere le attività operative di competenza dei reparti militari di stanza nel capoluogo veneto.

A tal fine il Comune di Verona si è impegnato a promuovere la stipula di un apposito « Accordo di programma tra tutti i soggetti interessati (Comune-Difesa-Finanze-Università), che preveda la possibilità di addivinare alla permuta della Caserma « S. Marta » con idonee infrastrutture in grado di soddisfare le esigenze istituzionali delle Forze Armate, da realizzarsi a cura e spese del Comune stesso, al fine di consentire alla locale Università degli Studi di poter disporre di nuovi locali per fronteggiare il progressivo aumento di domande di iscrizione.

Tale accordo di programma è al momento oggetto di esame da parte dello Stato

Maggiore dell'Esercito nell'ottica del più ampio soddisfacimento di tutte le parti in causa.

Contestualmente, però, alla luce delle esigenze connesse con la rilocalizzazione del Comando delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa e sua riconfigurazione in Joint Sub-Regional Command (Comando Interforze sub-regionale) presso l'attigua Caserma « Passalacqua », dove è prevista anche la presenza del Comando delle Forze Terrestri, è in atto una valutazione circa eventuali impedimenti alla cessione della caserma S. Marta. Pertanto, qualora nulla emerga a discapito di quanto ipotizzato, si ritiene che la struttura in questione possa essere inclusa in un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri propeudentico alla permuta della caserma.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

VALPIANA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il 4 luglio 1998 nella casa circondariale di Montorio (Verona) si è impiccato il detenuto L.L.M.;

il 2 luglio 1998 al detenuto L.L.M. era stata notificata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della pena da lui presentata in attesa dell'udienza davanti al magistrato di sorveglianza, già fissata per il prossimo 30 ottobre 1998;

la decisione del giudice di sorveglianza appare del tutto legittima ma forse ha contribuito - da quanto è dato supporre della concatenazione dei fatti - alla decisione del giovane di togliersi la vita nel carcere in cui era detenuto dal 28 marzo 1998;

l'avvocato del giovane ricorda il suo entusiasmo di fronte alla legge 27 maggio 1998, n. 165, presentata erroneamente dalla stampa con temi scandalistici come la legge che avrebbe rimesso in libertà tutti i detenuti con pene inferiori ai tre anni, e la conseguente disillusione di fronte al rigetto dell'istanza, che lo aveva gettato in una profonda depressione;

L.L.M. si è suicidato impiccandosi, approfittando del fatto di essere rimasto solo nella cella durante l'ora di socialità in cui il compagno di cella si era allontanato;

la casa circondariale di Verona in questi ultimi mesi è quasi al limite della capienza nelle sezioni maschili e ha esaurito la capienza nella sezione femminile, mentre permane a livello di sempre la cronica carenza di personale di custodia, tanto da costringere a turni di sorveglianza ridotti;

anche il numero degli educatori, degli assistenti sociali e del personale che potrebbe ridurre i disagi interni e collaborare al raggiungimento di condizioni che permettano a chi ne ha diritto di godere di misure alternative alla carcerazione, appare del tutto inadeguato -:

se si possa ravvisare nel comportamento di qualche addetto alla sorveglianza comportamenti negligenti che abbiano consentito al detenuto la messa in atto dei propri piani suicidi;

se, visto il grave stato di prostrazione in cui era caduto L.L.M. in seguito al rigetto dell'istanza di scarcerazione, si fosse provveduto a qualche colloquio con gli psicologi e si fosse attivata una più attenta sorveglianza nei suoi confronti;

se non intenda promuovere nel Paese e soprattutto tra la popolazione carceraria una campagna di informazione sui reali contenuti e le realistiche possibilità offerte dalla legge Simeone-Saraceni, onde evitare, come pare sia accaduto nel caso menzionato, che la non corretta informazione possa creare esagerato allarmismo nell'opinione pubblica e troppo ottimistiche illusioni nei detenuti;

se intenda promuovere nel Paese una campagna mirante al diffondersi di una nuova cultura sul carcere e sulla detenzione, attivando quelle risorse necessarie ad aumentare la possibilità per i detenuti di godere delle misure alternative alla detenzione, prima di tutto con l'offerta dei posti di lavoro e di alloggi;

se il significativo potenziamento della pianta organica di assistenti sociali previsto dalla legge interessi anche Verona e in che misura;

se intenda aumentare gli organici della casa circondariale di Montorio (Verona);

se, di fronte al ripetersi di episodi di suicidio, autolesionismo, risse, depressioni non intenda attivare corsi di aggiornamento del personale di custodia così da metterlo in grado di comprendere ed affrontare particolari situazioni di disagio impedendone la degenerazione drammatica. (4-18991)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il detenuto L.M.L., ristretto presso la casa circondariale di Verona-Montorio, è deceduto alle ore 18.00 circa del 5.7.1998 a seguito di suicidio.*

Il predetto recluso ha posto in essere il gesto autosoppressivo mediante impiccagione con l'ausilio di una cintura elastica legata a forma di cappio alle sbarre della finestra del bagno della cella.

Vani sono risultati i soccorsi portati dal medico di guardia e dal personale dell'istituto prontamente accorso.

In merito all'evento il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto un'indagine amministrativa affidata al provveditore regionale di Padova, le cui risultanze hanno escluso responsabilità di ordine amministrativo e disciplinare a carico degli operatori penitenziari.

Analogamente, il procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona si è concluso con decreto di archiviazione emesso dal GIP del locale Tribunale il 25.11.1998, su conforme richiesta del P.M., non ravvisandosi nel fatto estremi di reato.

Nel verbale redatto dopo l'autopsia si dà atto che la morte del detenuto è stata determinata da asfissia da impiccamento e che non sono state riscontrate lesioni attribuibili ad azione violenta di terze persone e che « pertanto il decesso si può verosimilmente

inquadrate come fatto suicidiario o, in subordine, accidentale ».

Dalle certificazioni mediche redatte nei confronti del detenuto durante la carcerazione risulta che non fosse tossicodipendente, che godeva di buona salute fisica e che era seguito dalla psichiatra perché soffriva di insonnia e di un lieve stato depressivo.

Per quanto concerne le istanze presentate per la concessione dei benefici premiali, si fa presente che il Magistrato di Sorveglianza di Verona, con provvedimento del 26.6.1998, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, dando atto che al 30.10.1998 era stata fissata l'udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia; il detenuto aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena contestualmente all'affidamento al servizio sociale e/o al regime di semilibertà.

Non si può escludere che il desiderio auto soppressivo sia stato provocato anche dalla depressione sopraggiunta a seguito del predetto rigetto, così come lo stesso provveditore regionale di Padova ha adombrato nella relazione prima indicata.

Per quanto concerne gli interventi attuati da questa Amministrazione, si fa presente che in seguito all'approvazione della legge 165/98 si è proceduto all'ampliamento della pianta organica dei Centri di Servizio Sociale per Adulti per quanto concerne gli assistenti sociali coordinatori e gli operatori amministrativi; con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 23.6.1998, pertanto, la pianta organica del C.S.S.A. di Verona è stata elevata a 24 assistenti sociali a fronte delle 11 unità previste precedentemente all'approvazione della legge 165/98.

Sono state avviate le procedure per l'assunzione di 155 assistenti sociali coordinatori idonei all'ultimo concorso pubblico bandito nel 1995.

È stato inoltre predisposto il bando di concorso pubblico per la copertura di circa 600 posti vacanti nella qualifica di assistente sociale coordinatore.

Infine, è stato elaborato nel dicembre 1997, quindi già da prima della definitiva approvazione della legge Simeoni-Saraceni, uno specifico programma di

interventi ed attività di informazione destinati agli utenti dei C.S.S.A. ed ai loro familiari, nonché ai condannati in attesa di esecuzione della pena. Più specificamente l'attività di informazione sarà inerente alle problematiche sociali e giuridiche dell'esecuzione penale interna ed esterna e si realizzerà in via sperimentale in circa 15 Centri nell'ambito di uno sportello informativo ove opereranno oltre agli assistenti sociali anche gli obiettori di coscienza ed i volontari. In tal senso è stata già firmata la convenzione con il Ministero della Difesa, per l'impiego presso i CSSA degli obiettori ed è in corso un processo di raccordo con i maggiori organismi di volontariato penitenziario relativamente alla collaborazione per la realizzazione dello sportello in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

VOLONTÈ. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

l'interrogazione 4/00330 presentata fin dal 22 maggio 1996 non ha avuto ancora risposta dall'interrogante;

con altre interrogazioni (n. 4-06420) dell'11 gennaio 1995 si cercava di fare piena luce sui finanziamenti pubblici previsti dalla legge n. 308 per la realizzazione di centrali idroelettriche sul fiume Nera e sul fiume Ussita da parte della Sime impianti per conto della società Nerawatt -:

quali siano i risultati raggiunti dalle ispezioni compiute dai competenti uffici e commissioni ministeriali volti a verificare la completa funzionalità degli impianti idroelettrici, la eventuale difformità rispetto al progetto originario, il rigoroso rispetto delle procedure sull'utilizzo dei fondi pubblici e sull'accertamento delle responsabilità rispetto all'uso corretto delle risorse pubbliche. (4-21154)

RISPOSTA. - *Si fa preliminarmente presente che in pari data è stata fornita risposta*

anche all'atto di sindacato ispettivo n. 4-00330 dell'Onorevole Bastianoni, concernente il medesimo argomento.

Il Comune di Ussita ha creato l'Azienda Elettrica Municipale nel 1932, in concomitanza con l'inaugurazione della centrale idroelettrica S. Antonio. L'Azienda è stata costituita secondo le disposizioni legislative all'epoca vigenti in materia, che ne prevedevano la gestione in economia, cioè, diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, in virtù della quale le spese e le entrate dell'azienda venivano assimilate a quelle degli altri servizi comunali e del Comune stesso.

Nel 1967 è entrata in funzione la nuova centrale di S. Simone, mentre l'impianto di S. Antonio veniva abbandonato, in quanto bisognoso di radicali interventi di ristrutturazione e di potenziamento.

Ma sin dalla metà degli anni settanta la potenza della centrale non riusciva più a coprire i bisogni degli impianti a fune, delle infrastrutture turistiche e dei servizi comunali. Inoltre, a partire dai primi anni ottanta entravano in servizio tre nuovi impianti a fune, con conseguente assorbimento di notevoli quantitativi di energia.

Pertanto il Comune, valutata la rilevanza dei costi determinati dai costanti prelievi dall'ENEL e incoraggiato dal contenuto dell'articolo 14 della legge 308/82, decideva di realizzare nuovi interventi produttivi, tali da consentire la copertura dei fabbisogni energetici dei propri impianti e dei servizi pubblici, nonché la cessione dei superi all'ENEL. Detti interventi contemplavano la riattivazione e il potenziamento della dismessa centrale di S. Antonio, nonché la costruzione di due nuovi impianti idroelettrici: S. Angelo e S. Placido.

In data 2 maggio 1983 il Comune di Ussita presentava, pertanto, al Ministero dell'Industria tre distinte domande con relativi progetti per essere ammesso a godere dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 14 della legge 308/82 in ordine a tre iniziative consistenti nella realizzazione di tre nuovi impianti idroelettrici denominati « San Placido », « S. Antonio » e « S. Angelo », tutti ubicati nel Comune di Ussita (MC), preventivamente, rispettivamente, i se-

guenti importi: lire 4.781.688.500, lire 1.863.000.000 e lire 1.301.742.500.

Gli uffici preposti alla valutazione delle domande di contributo in conto capitale ex legge 308/82 ritenevano ammissibili a contributo le somme presentate dal Comune, a fronte delle quali concedevano, con i sottolencati provvedimenti, per ciascuna delle citate iniziative, i contributi di seguito indicati, tutti pari al 30 per cento dei costi ammessi:

Decreto	Contributo	Iniziativa
25.11.1985	L. 1.434.506.550	S. Placido
25.11.1985	L. 558.900.000	S. Antonio
27.12.1985	L. 390.522.750	S. Angelo

Al fine di costruire, mantenere e gestire le citate centrali, il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni, la n. 11 del 31 luglio 1986 e la n. 35 del 23 dicembre 1986, stabiliva di costituire con la SOCIETÀ IMPIANTI MATERIALI ELETTRICI S.p.A. una società mista (pubblico-privata), in cui socio minoritario al 48 per cento figurava il Comune, ma con diritto alla presidenza e socio maggioritario al 52 per cento risultava la Società SIME, con diritto al consigliere delegato. Tale società assumeva la denominazione di NERAWATT S.p.A., con sede in Ussita, e prevedeva, per il Comune, il versamento dei 3/10 del capitale sociale fissato in lire 200.000.000.

Dalle notizie assunte è risultato che il Comune si limitò unicamente a sottoscrivere la predetta quota di capitale sociale, senza peraltro mai provvedere all'effettivo versamento della stessa. Ciò nonostante la Società SIME anticipò la quota di spettanza del Comune e subappaltò la realizzazione delle opere civili necessitanti alle tre centrali alla ditta ITALSTRADE, ottenendone il versamento di una parte delle quote azionarie, con conseguente aumento del capitale a lire 90.000.000.

Successivamente, stante la perdurante morosità del Comune di Ussita, i soci della NERAWATT S.p.A., in data 30 giugno 1994, hanno deliberato all'unanimità di ratificare la decadenza del socio moroso Comune di Ussita, di estinguere tutte le azioni da esso sottoscritte, di ridurre conseguentemente ai

sensi dell'articolo 2344, 3° comma, c.c., il capitale sociale a lire 104.000.000, che, di fatto, risultava interamente versato dalla S.I.M.E. S.p.A. e di trasformare la stessa in Società a responsabilità limitata, con la denominazione NERAWATT S.r.l.

Di seguito il Comune, con le delibere consiliari n. 4 del 30 maggio 1987 e n. 6 del 15 febbraio 1988, affidava alla Società NERAWATT i lavori relativi alla costruzione delle centrali di S. Antonio, S. Angelo e S. Placido. Gli stessi provvedimenti prevedevano l'approvazione dello schema degli atti di concessione regolanti i rapporti tra il Comune di Ussita e la società NERAWATT.

Con successivi contratti n. 428 del 19 ottobre 1987 e n. 429 del 15 marzo 1988 il Comune concedeva alla società NERAWATT la programmazione, la progettazione esecutiva, le prestazioni di assistenza nel reperimento di fondi ed istruttoria dei finanziamenti, oltre all'attuazione degli altri interventi necessari alla realizzazione delle centrali, nonché l'esercizio delle stesse per un periodo di dieci anni, definibile con una convenzione da stipulare ad avvenuto collaudo delle opere.

Con atti di giunta n. 503 del 4 dicembre 1988 e n. 20 del 18 maggio 1989 il Comune nominava un collaudatore in corso d'opera dei lavori che, con certificati di collaudo parziale per ciascun impianto, redatti tra il maggio 1989 e il marzo 1990, sottoscriveva l'esecuzione degli stati di avanzamento dei lavori realizzati.

Con successivi provvedimenti il Ministero dell'Industria disponeva a favore del Comune di Ussita, per i tre impianti in questione, l'erogazione relativa a quote di contributo corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati, secondo lo schema sottoindicato:

Decreto	Contributo	S.a.l.	Iniziativa
27.09.1990	L. 1.005.921.190	1°, 2°, 3°	S. Placido
27.09.1990	L. 396.180.060	1°, 2°	S. Antonio
20.11.1990	L. 312.224.690	1°, 2°	S. Angelo

Stante il mancato completamento nei tempi stabiliti dei lavori di realizzazione delle centrali incentivate, a partire dal 10 maggio 1987 il Comune di Ussita richiedeva, per

ciascuno dei tre impianti di cui trattasi, una serie di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, l'ultima delle quali veniva fissata per la data del 31 dicembre 1994.

Scaduto anche detto ultimo termine, il Ministero dell'Industria, in assenza di un qualsiasi riscontro da parte del Comune istante, provvedeva nel corso del 1996 ad istituire una apposita commissione con il compito di eseguire una verifica tecnico-amministrativa volta ad accertare l'effettivo stato di attuazione delle tre iniziative precisate.

In sede di verifica, effettuata nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1996, la Commissione ha accertato che nel corso dei lavori di realizzazione delle centrali sono state apportate modifiche ai progetti inizialmente presentati in allegato alle domande di contributo, modifiche che, in violazione di quanto previsto dalla legge 308/82, non sono state ufficialmente comunicate alla competente divisione del Ministero dell'Industria.

Non avendo, inoltre, il Comune di Ussita resa nota al Ministero dell'Industria la data di completamento delle opere, in sede di verifica la Commissione ha accertato che i lavori relativi alle tre centrali sono in realtà terminati in data 10 giugno 1992, come ri-

sulta dai verbali di consegna provvisoria delle opere all'Amministrazione committente e dai collaudi effettuati dal collaudatore. La Commissione ha acquisito tali collaudi, che sono risultati altresì controfirmati dal direttore dei lavori e dall'amministratore delegato della Società NERAWATT in data, rispettivamente, 6 novembre 1993, 20 novembre 1993 e 5 novembre 1993.

Va rilevato che i predetti collaudi non sono stati mai ufficialmente adottati dalla Giunta Municipale all'epoca in carica, a mezzo della prevista delibera da emettersi in esecuzione di quanto precedentemente deciso dal Consiglio Comunale.

Per quanto concerne il periodo di durata di esercizio degli impianti in esame, si fa presente che la centrale di S. Placido è stata in funzione sino alla data del 2 agosto 1993; la centrale di S. Angelo sino alla data del 4 agosto 1995 e la centrale di S. Antonio sino alla data del 22 luglio 1996.

Le centrali in questione, alla data della verifica ministeriale, sono risultate in stato di fermo.

Nella tabella che segue sono peraltro riportati i dati di produzione, in kWh, delle tre centrali rilevati a partire dall'anno di entrata in funzione della prima di esse:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995 -	1996
S. Placido	Inesistente	974.300	4.993.500	4.710.900	2.159.400	Ferma	Ferma	Ferma
S. Angelo	Inesistente	230.976	1.152.780	812.400	793.800	767.040	310.320	Ferma
S. Antonio	228.384	584.816	1.507.680	1.080.480	973.680	879.840	733.680	544.320

A seguito delle operazioni di verifica e dell'assunzione diretta di notizie e documenti dal personale del Comune, la Commissione è pervenuta alle seguenti conclusioni:

la mancata ratifica dei citati collaudi a mezzo di deliberazione di giunta non ha permesso al Comune di procedere ad approvare i certificati di collaudo finale degli impianti e la liquidazione degli stati finali dei lavori e, conseguentemente, di esibire al

Ministero dell'Industria la documentazione richiesta ai fini dell'erogazione delle quote residue di contributo, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 308/82;

la notevole complessità degli aspetti tecnici riscontrata nel corso della visita unitamente alla mancata verifica, da parte del Comune, delle concrete possibilità di recupero e ripristino delle tre centrali, al momento non hanno consentito di espri-

mere alcun giudizio sulla supposta validità delle iniziative incentivate.

In considerazione di quanto precede il Comune ha deciso di affidare ad un professionista di comprovata esperienza l'effettuazione di una perizia tecnico-amministrativa, volta ad evidenziare gli eventuali discostamenti e difformità sostanziali tra le opere realizzate ed i rispettivi progetti originali, l'incidenza delle varianti in corso d'opera eseguite dalla società concessionaria — ratificate dal Comune e non notificate al Ministero dell'Industria — nonché gli ulteriori adempimenti necessari per la definitiva messa a norma di legge delle centrali in questione.

Il Comune ha successivamente provveduto ad aggiornare e regolarizzare la propria posizione nei confronti del Ministero dell'Industria inviando, in data 5 dicembre 1996, un'ulteriore richiesta di proroga dei lavori fino al 30 giugno 1997.

In data 15 febbraio 1997 la Giunta Municipale ha deliberato il conferimento del citato incarico professionale ad un professore universitario.

In data 31 maggio 1997 il perito incaricato ha provveduto a depositare presso i competenti uffici del Ministero la richiesta perizia tecnica sulle centrali idroelettriche oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 14 Legge 308/82, i cui esiti possono essere così di seguito sintetizzati:

dalla disamina della documentazione relativa alle iniziative incentivate e dai sopralluoghi ivi effettuati sono emerse alcune difformità tra i progetti degli impianti inizialmente approvati e le opere effettivamente realizzate. Tali difformità intervenute in corso d'opera, peraltro mai comunicate al Ministero dell'industria, sono così brevemente riassumibili:

a) relativamente agli impianti di S. Antonio e di S. Placido, non sono stati realizzati due bacini di raccolta delle acque aventi rispettivamente la capacità di 25.000 m³ e 46.000 m³;

b) una parte dei finanziamenti stanziati per la realizzazione delle centrali di S.

Angelo e di S. Antonio è stata impiegata per la realizzazione di interventi di ripristino nella centrale — non incentivata ai sensi della Legge 308/82 — di S. Simone.

Ciò premesso, il perito ha raggiunto le seguenti conclusioni:

1) Non sussistono altre difformità tecniche di particolare rilevanza rispetto ai tre progetti incentivati.

2) L'insieme della documentazione esaminata, i riscontri oggettivi in termini di ore di funzionamento e di produzione di energia elettrica negli anni trascorsi portano ad escludere la presenza di sostanziali inadeguatezze progettuali o realizzative e/o di vizi palesi od occulti.

3) Gli impianti appaiono ripristinabili con idonei interventi di manutenzione straordinaria del costo presumibile di qualche decina di milioni di lire per le centrali di S. Angelo e S. Antonio e di qualche centinaio di milioni per la centrale di S. Placido.

4) Le centrali idroelettriche, una volta ripristinate, andranno sottoposte ad un collaudo funzionale finalizzato alle verifiche tecniche e di potenzialità energetica delle iniziative incentivate.

5) Detti interventi di ripristino e di successiva verifica potranno essere presumibilmente effettuati in un tempo non superiore a nove mesi.

Il Comune di Ussita con nota del 19 giugno 1997, pervenuta in data 8 luglio 1997, ha trasmesso al Ministero dell'Industria la documentazione relativa alla centrale idroelettrica di San Placido con la quale ha inteso rendere noto che la mancata realizzazione dell'invaso nella centrale di San Placido — opera originariamente prevista nel progetto presentato ed approvato dal Ministero dell'Industria — era dovuta all'accoglimento dell'opposizione in tal senso formulata dall'Enel-Compartimento di Roma.

L'ENEL, infatti, contrariamente a quanto da esso rilevato nella relazione tec-

nico-economica stilata in sede di istruttoria della relativa domanda di concessione, ha sostenuto che tale opera avrebbe potuto comportare una perdita di produzione nei propri impianti ad acqua fluente di Visso, Preci e Triponzo posti a valle.

Il Comune di Ussita con ulteriore nota del 25 giugno 1997, pervenuta in data 8 luglio 1997, ha trasmesso al Ministero dell'Industria la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24 giugno 1997 avente ad oggetto « Procedimento per accertamento tecnico preventivo delle centrali idroelettriche - Provvedimenti », con annesso ricorso del Comune di Ussita al Tribunale di Camerino per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696 e seguenti c.p.c. e successivo provvedimento Presidenziale in data 17 giugno 1997 di nomina del consulente tecnico di ufficio (C.T.U.).

Con il suindicato provvedimento il Presidente del Tribunale di Camerino, nel designare il perito per l'espletamento del predetto incarico, ha sottoposto allo stesso quattro quesiti in merito allo stato attuale ed alle prospettive future delle centrali incentivate, quesiti per la cui soluzione sarà necessario rimettere preventivamente in funzione i suddetti impianti, onde consentire al C.T.U. designato di depositare il proprio elaborato peritale entro e non oltre il termine del 31 ottobre 1997.

I lavori di ripristino delle centrali idroelettriche oggetto di contributo dovranno, pertanto, essere realizzati entro il termine suindicato da parte della Nerawatt s.r.l., che è stata incaricata dal Comune di Ussita, con la delibera già citata, di effettuare i lavori in questione sotto la direzione del C.T.U. designato e dei rispettivi consulenti di parte.

Con la suindicata nota di trasmissione il Comune di Ussita ha altresì richiesto al Ministero dell'Industria un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie opere di ripristino, impegnandosi a provvedere al successivo collaudo tecnico-amministrativo degli impianti ripristinati ai sensi della legge 308/82 e delle relative norme di attuazione, in vista della successiva erogazione delle residue quote di contributo.

Al riguardo, alla luce delle suesposte considerazioni peritali e della trasmessa documentazione da parte del Comune istante, la Commissione ha fatto presente quanto segue:

l'entità dei richiesti lavori di ripristino delle centrali idroelettriche oggetto di contributo nonché i tempi di realizzazione concretamente fissati (31.10.1997) dal succitato provvedimento del Presidente del Tribunale di Camerino sono tali da far ritenere giustificabile la concessione di una ulteriore proroga del termine di ultimazione delle opere;

l'accertata mancata realizzazione dei previsti invasi delle centrali di San Placido e di S. Antonio, benché addebitabile, limitatamente alla centrale di S. Placido, alla suaccennata opposizione dell'ENEL, determina la necessità di decurtare gli importi a tal fine richiesti dall'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile e di ridurre proporzionalmente il contributo originariamente concesso;

tale considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che i risparmi di spesa derivanti dalla mancata posa in opera dei suindicati bacini sono stati utilizzati dal Comune di Ussita per la realizzazione di interventi di ripristino nella centrale di S. Simone, non incentivata ai sensi della legge 308/82;

una volta completati i lavori di ripristino, sarà poi necessario procedere al previsto collaudo tecnico-amministrativo degli impianti incentivati, così come espressamente assicurato dal medesimo Comune di Ussita, che sarà conseguentemente tenuto all'integrale adempimento degli obblighi previsti dai rispettivi decreti di concessione, tra i quali, in particolare, l'invio della relazione annuale di corretta manutenzione e di regolare esercizio delle centrali oggetto di contributo per i tre anni successivi alla rimessa in funzione degli impianti collaudati.

Con nota in data 15 luglio 1997 il Comune di Ussita ha comunicato al Dicastero dell'Industria l'avvenuto inizio delle opera-

zioni di ripristino e revisione degli impianti oggetto di contributo ai sensi della legge 308/82.

In data 2 ottobre 1997 il Comune di Ussita ha trasmesso agli uffici del Ministero-Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle Imprese — copia del verbale di udienza del 4 settembre 1997, con cui il Presidente del Tribunale di Camerino, a seguito della rinuncia da parte del consulente tecnico d'ufficio precedentemente nominato, ha designato il nuovo perito, al quale ha conseguentemente assegnato i quesiti già formulati nel corso della già citata udienza del 17 giugno 1997 ed ha indicato, quale nuovo termine di consegna del relativo elaborato peritale, la data del 31 dicembre 1997.

Con successiva comunicazione del 25 febbraio 1998 il Comune di Ussita ha reso nota al Ministero dell'industria la richiesta, avanzata dal C.T.U. al Tribunale di Camerino, di proroga al 30 aprile 1998 del termine per la consegna della propria relazione peritale, fatta giusta considerazione degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

Tenuto conto delle motivazioni suesposte, nonché dei tempi necessitanti da parte della Regione Marche-Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Macerata — per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ussita per la produzione di energia elettrica nelle centrali « S. Angelo », « S. Antonio » e « S. Placido », lo stesso Comune ha richiesto al Ministero dell'Industria, una ulteriore proroga al 30 aprile 1998 del termine di ultimazione dei lavori per le suindicate centrali oggetto di incentivazione.

Per ultimo, con nota del 21 gennaio 1999 il Comune di Ussita ha comunicato che la centrale idroelettrica di San Placido è stata riattivata il giorno 9 dicembre 1998 ed ha indicato il 30 giugno 1999 quale data presuntiva per il completamento dei lavori e la rimessa in esercizio delle centrali di Sant'Angelo e Sant'Antonio, tenuto conto dei problemi ancora in corso di soluzione.

Pertanto, in considerazione dei prevedibili tempi tecnici ed amministrativi ancora indispensabili il Comune in questione, con

la nota suindicata, ha presentato al Ministero dell'Industria un'ulteriore richiesta di proroga al 30 giugno 1999 del termine di ultimazione dei lavori relativi alle predette centrali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

ZACCHEO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la società Nuova Mistral spa è un'azienda per la componentistica elettronica, acquisita dalla Gepi nel 1984 ed attualmente gestita dalla Italinvest (ex Gepi), situata nella provincia di Latina, comune di Sermoneta;

la Nuova Mistral nel corso degli anni, sotto la gestione Gepi, ha avuto un andamento altalenante conseguente alle richieste del mercato, tanto che dai circa 400 dipendenti è passata a circa 164 unità lavorative di cui circa 50 in C.I.G. e le restanti 114 sulle linee produttive;

il fatturato mensile dell'azienda si aggira intorno al miliardo che, sia pure insufficiente per l'utile della fabbrica, consente il mantenimento della produttività;

nel piano di discussione dell'azienda previsto dall'Italinvest, vi erano tre possibili soluzioni di acquisizione da parte di privati che avevano già presentato non solo i piani di investimento, ma anche di reimpiego della forza lavorativa;

nella riunione tenutasi recentemente davanti al signor prefetto di Latina con l'amministratore delegato della fabbrica, il direttore amministrativo e capo del personale, il consiglio di fabbrica, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali ed i rappresentanti ufficiali dell'Italinvest, questi ultimi avevano dichiarato che era già prevista l'acquisizione dell'azienda da parte di un privato, il quale avrebbe garantito non solo la continuità della produzione, ma anche l'impiego ini-

ziale di 95 unità lavorative fino al raggiungimento di 120 persone a regime;

improvvisamente, in data 5 maggio 1998, il consiglio di amministrazione dell'Italinvest ha deliberato la messa in liquidazione dell'azienda con una possibile spesa di una decina di miliardi che vanno ad aggiungersi ai circa 80 miliardi già spesi dalla Gepi nei vari anni di gestione -:

se risulti per quale motivo il consiglio di amministrazione dell'Italinvest abbia adottato la deliberazione della messa in liquidazione dell'azienda quando avrebbe potuto perseguire almeno una delle due soluzioni di vendita a privati, di cui un imprenditore italiano ed una società tedesca, o, in alternativa, la formula del *Management by haut*;

per quale motivo abbia preferito affrontare l'ulteriore spesa di una decina di miliardi per la liquidazione, rispetto ad un evidente profitto conseguente alla vendita che avrebbe, peraltro, assicurato continuità all'azienda e salvaguardato i posti di lavoro in una provincia, come quella di Latina, che già presenta un notevole tasso di disoccupazione. (4-17285)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dalla Itainvest - Italia Investimenti S.p.A. (ex GEPI), si fa presente quanto segue.*

L'Itainvest - Italia Investimenti S.p.A. ai sensi di quanto previsto dalla legge 237/93 e dal decreto attuativo del Ministero dell'Industria del 5 gennaio 1994, sostituito dal decreto del 15 marzo 1996, è impegnata a provvedere entro tempi brevi alla cessione o liquidazione delle restanti partecipazioni azionarie, già detenute nelle società, prima dell'entrata in vigore della legge.

Pertanto, per quanto riguarda Nuova Mistral S.p.A., oggetto dell'interrogazione in esame, l'Itainvest - Italia Investimenti S.p.A. ha esaminato alcune proposte di acquisizione del pacchetto azionario della società in ottemperanza alle normative sopracitate.

La prima, presentata da una società tedesca, non è stata perseguibile per il venir

meno, nella fase iniziale della trattativa, dell'interesse dell'imprenditore stesso.

La seconda proposta, presentata da un gruppo di managers della società medesima, è successivamente decaduta per mancanza di adeguate garanzie sulla continuità industriale della società ed anche sui livelli occupazionali, fattori indispensabili per la cessione.

Un'altra proposta, presentata da un imprenditore italiano del settore elettronico ed elettromeccanico, è stata approfondita dai competenti uffici della Società, in quanto, il relativo piano industriale è risultato valido in termini di fattibilità.

È stato dato, quindi, l'incarico ad una società di revisione, di effettuare la necessaria « due diligence » sui bilanci delle società del proponente, finalizzata ad evidenziare la consistenza patrimoniale e finanziaria ed individuare le componenti che caratterizzano l'andamento gestionale delle stesse.

I risultati di tale verifica hanno indotto l'Itainvest a richiedere all'imprenditore garanzie per assicurare sia la continuità aziendale di Nuova Mistral S.p.A. che la realizzazione degli investimenti del piano industriale presentato.

La trattativa è stata interrotta dall'imprenditore nella fase di definizione degli accordi. Si è configurata, pertanto, la necessità di applicare quanto previsto dagli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

L'Itainvest-Italia investimenti S.p.A. non ha potuto procedere ad una ricapitalizzazione della società, in quanto, le norme previste dal decreto del Ministero dell'Industria del 5 gennaio 1994, sostituito dal decreto del 15 marzo 1996, non lo consentono.

Alla luce di quanto esposto, gli organi sociali della Nuova Mistral S.p.A., ai sensi dell'articolo 2448 del Codice Civile, hanno proceduto alla messa in liquidazione della società.

Tale provvedimento è stato revocato a seguito della presentazione di una valida e concreta ipotesi di privatizzazione della società.

Infatti, la nuova Mistral S.p.A. è stata ceduta in data 16 dicembre 1998 alla N.E.S.-Servizi S.p.A. di Roma, società ope-

rante nel settore elettromeccanico, dopo che quest'ultima ha provveduto ad integrare le garanzie richieste da Itainvest S.p.A., tali da assicurare la continuità aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data di cessione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

ZACCHERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Politecnico di Milano ha diffuso la guida alla compilazione della autocertificazione per la definizione della fascia di contribuzione e cioè alla determinazione delle tasse universitarie per gli studenti;

il calcolo di quanto dovuto introduce curiosi nuovi parametri reddituali in una perlomeno singolare — quanto complicata — attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997 attuativo della legge n. 390 del 2 dicembre 1991;

nelle determinazioni di cui sopra, appare come elemento quantitativamente rilevante il possesso — da parte della famiglia dello studente — di beni immobili che, al di là di una modesta fascia di franchigia, vengono forfettariamente combinati al reddito annuo in misura pari al 20 per cento degli immobili, quando la redditività di mercato è di gran lunga inferiore;

tutta una serie di altri parametri sono di determinazione così complessa da rappresentare l'assurdo, oltreché spesso il ridicolo, là ove si va ad esempio a determinare la redditività presunta di polli da carne o galline, la qualità di una coltivazione di un campo divisa per provincia od i principi di coefficienti di correlazione in ragione del potere d'acquisto del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto;

complicando così i calcoli, sarebbe allora corretto considerare, ad esempio, la distanza tra la residenza dello studente e l'università, il possesso di auto, moto o

bicicletta propria, il ritardo eventuale nel sostenere gli esami, e così via —:

se non sussistano mezzi più semplici e rapidi per accertare il reddito di una famiglia, e se in ogni caso non debba esser considerato con speciale riguardo il livello di profitto dello studente;

se in definitiva non ritenga di dover adottare idonee iniziative e provvedimenti per una semplificazione generale della normativa. (4-13505)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo presentato dall'interrogante si rappresenta quanto segue.

Il Politecnico di Milano ha deliberato l'applicazione dei criteri di graduazione per i contributi dei corsi di laurea previsti dal U.P.C.M. del 30 aprile 1997 che sono vincolanti (comma 3, articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306) sin dall'anno accademico '97/'98 per tutte le Università Statali.

Questi criteri prevedono, in sintesi, la definizione di un Indicatore della Condizione Economica (ICE) del Nucleo Familiare Convenzionale calcolato sommando i redditi dei componenti al netto dell'IRPEF più il 20 per cento dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale che considera, sia il patrimonio immobiliare, sia mobiliare con esenzione totale del valore della prima casa di abitazione ed una franchigia di 100 milioni per chi non è proprietario della casa di abitazione.

Ovviamente l'autocertificazione e la presentazione della documentazione fiscale e anagrafica viene richiesta solo a coloro che desiderano essere collocati nella fascia minima di contribuzione (2a) fissata quest'anno in lire 700.000 comprensive della tassa regionale sul diritto allo studio universitario di lire 170.000 totalmente di pertinenza della Regione Lombardia per l'erogazione delle borse di studio. La certificazione è richiesta inoltre a coloro che intendono variare la fascia dell'anno precedente ed alle matricole 1997/98.

Il Politecnico ha comunque diminuito sensibilmente la contribuzione per le altre

fasce (2, 3 e 4) e mantenuto inalterata solo quella delle fasce più alte (7 e 8).

La complessità degli adempimenti amministrativi — che sicuramente saranno semplificati dopo le prime verifiche — si giustifica con la volontà di rendere il più possibile efficace il sistema di accertamento della condizione economica al fine di evitare che accedano ai servizi del diritto allo studio studenti provenienti da famiglie in realtà agiate.

Posso assicurare il mio personale impegno affinché le contribuzioni richieste agli studenti siano proporzionate il più possibile

alla effettiva condizione economica del nucleo familiare, nel rispetto ovviamente dei parametri fissati dalla legge, mirando a rendere il meno onerosi possibile gli adempimenti burocratici e sempre nell'intento di tutelare e privilegiare, secondo costituzione, gli studenti in condizioni economiche realmente disagiate.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.